BREUE TRATTATO DELLE CONTINUATIONI DE'CAMBI IN CUI SI ESAMINANO...

Bernardo Giustiniani

BREVE
TRATTATO
DELLE
CONTINVATIONI
DE' CAMBI

In cui si Esaminano Alcune Moderne Foggie di Cambiare

DI D. BERNARDO GIVSTINIANO
CHERICO REGOLARE.

ALL'ILLVSTRISSIMO ET
REVERENDISS. MONSIGNOR
MARINO ARCIVESCOVO DI GENOVA.

IN GENOVA,
APPRESSO GIVSEPPE PAVONI. MDCXIX.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.

ALL'ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO
SIGNOR ET PADRON IN
CHRISTO COLLENDISS.

MONSIGNOR MARINO
ARCIVESCOVO
DI GENOVA.

ICCIOLO *forse oltre il douere, per non hauer dimorato i noue Mesi nel ventre Materno, concetto dalla brama di giouare, figlio dell' amor della Patria, aiutato, quasi dà leuatrice nel parto, dalla persuasione de' gli Amici, esce alla Luce trà pochi Fogli inuolto, balbettando in lingua Italiana, vn mio Trattatello de' Cambi, da me Composto pur dinanzi nella Latina. E nato a pena ricorre al seno di V. S.*

Illustrissima con certa speranza d'esserui caramente accolto, per le gentili maniere che riconosce in Lei; Sicuro che con la stessa Generosità d'animo, con cui ell'è solita di trattar le cose grandi, si sbasserà parimente, a mirar con Occhio Benigno le piccole, & a degnar pouera offerta, parto però d'animo ben' affetto e diuoto, riconoscente delle gratie che a tutti noi, & a me particolare del continuo comparte. Acquisterà in tanto l'operetta, nome di molto verace, fama di sincera e dà menzogne lontana, qual hora sarà veduta comparir' ardita dinanzi à Giudice incorrotto, sì Letterato e saggio, qual' è V. S. Illustriß. la cui Prudenza e sapere, Giustitia & Integrità, parmi poter con verità affermare, essere stata da più d'vn Papa Canonizzata, hauendole i Sommi Pontefici Clemente Ottauo di Felice Memoria, e N. S. Paolo Quinto, tante volte, commessa la cura de' loro Popoli, posta al gouerno delle loro Città, confidato il Regimento de' loro Stati, fatta Presidente alle loro Prouincie, e finalmente eletta Pastore di sì numerosa Greggia,

con-

consecrandola Arciuescouo di questa Città e Dominio. Compiaciasi dunque d' accettar' il breue Componimento, lo fauorisca e sollcui meritandolo se non per altro, per lo desiderio grande almeno, con che viene, e per lo fine che lo moue, che altro non è, che giouare: e gradisca insieme l' affetto, di chi non hauendo cose maggiori, vn Nano (di cui sogliono anco souente dilettarsi i Grandi) le presenta, mentre si picciol' offerta le consacra. Le faccio per fine humilissima riuerenza & augurandole dal Cielo con le Buone Feste, larga copia di gratie, resto pregando Sua Diuina Maestà, che ce la conserui lungo tempo felice. Dal nostro Monistero di San Siro di Genoua a 10. di Decembre MDCXVIII.

D. V. S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilissimo Seruo in Christo

D. Bernardo Giustiniano

Cherico Regolare.

AL LETTORE

Si potrebbon' Amico Lettore, far nella materia de' Cambi, lunghissimi trattati, e ciò con facilità grande, poiche hauendo moltissimi Theologi, e Canonisti, scritto in tal soggetto, & alcuni d'essi molto copiosamente; col solo riferir l'opinioni, apportar gli argomenti, e ventilar' alcune delle loro ragioni, si farebbe assai tosto vn grosso volume. Non è però questa l'intention mia, mà si bene, trattar de' Cambi alcune questioni particolari, e certe pratiche a tempi nostri molt' vsitate frà Negotianti, alcune de' quali non sono sin' hora da' Sommisti disputate. Al che m'hà spinto, il parermi strano, e dispiacermi insieme, l' hauer da vn canto, trouati tutti i Dottori, Theologi, Canonisti, e Legisti, biasimare, dannare e dichiarar' vsurarij queì

Cambi

Cambi, che si fanno, con coloro che non hanno, ne sono per hauere i denari da risponder' in Fera, e veder dall'altro canto, come da persone virtuose, e di buona conscienza, senza vn minimo scropolo, ò timer d'errare, si fanno le Continuationi de' Cambi, doue tante volte si replica, il sopradetto dannato & ingiusto contratto.

Nasce per mio parere l'inconueniente, dall'esser' i Cambi poco intesi da molti Theologi, e Confessori, come auertì anco il Soto: Non perche nella Philosophia e Theologia non si trattino e non s'intendano cose molto più sollevate e difficili, che i Cambi non sono; mà perche si capisce malamente vn tal contratto, da chi non ne hà la pratica e quell'esperienza ch'essi non hanno, onde hò più volte vdito da' Cambisti, che non si confessano mai di cosa spettante à' Cambi, per'essersi aueduti, di non esser, in tal soggetto, da Confessori capiti. Molti Confessori dunque da vn canto non intendendo il fatto, i Negotianti da l'altro, come che non veggono, ne studiano i trattati dei Theologi, non s'auedendo dell'ingiustitia del contratto, ne risulta, che con quella serenità di mente, fanno tali Continuationi, con cui farebbono vna Limosina, ò vn digiuno. Seruirà dunque il presente Trattatello, per far vedere à' Negotianti stessi, se lo vorran' leggere, qualmente tutti i Sauij, & anco quei che approuano i Cambi per leciti, condannano le Continuationi come vsurarie. Esponendomi a

far

far vedere, come i Dottori che saranno da me citati, sono in effetto di tal parere. Prouerò poi con alcuni miei Argomenti, facili da capirsi, con quanta ragione sia questa specie di Cambio, da i Letterati, anzi dalla Bolla del Sommo Pontefice Pio V. dannata.

E se bene in lingua Italiana, (così da me tradotto, per consiglio d'amici, dalla Latina in cui lo composi prima) seruerò nondimeno lo stile, che frà Scholastici si costuma, quali tutto che Amici, e contendono, e si contradicono, e s'impugnano, senza pregiudicio alcuno della Beniuolenza; Così io ne mi sottoscriuerò al parer de' Sauij per adulatione, ne contradirò ad alcuno per emulatione, mà per brama solamente d'inuestigar la verità, e ritrouatala darle il primo luogo, facendola precedere all'Amicitia, seruire dalle passioni, consegnandole per ischiaui, tutti i rispetti e gli humani interessi. Ne mi pentirò d'hauer ciò scritto, se ben diranno alcuni ch'io non l'habbia intesa, mentre cessino altri da sì fatto modo di contrattare, che se ben saran pochi, mi stimerò nondimeno molto ben guiderdonato della fatica; nella quale non hò hauuto altra mira, che di recar' vtile all'anime da vn canto, e di non esser dall' altro, annouerato frà quei Cani muti non valentes latrare, *che per testimonio del Profeta Isaia sono tanto in vrta a Dio, ne segnato per' vna di quelle sentinelle sonnacchiose d' Ezechiello, cagione con la sua taciturnità, della strage de' Popoli, e rea (col trascu-*

Isa.ca.56.

Ezech.ca. 33.

rar

rar di ſonar la tromba nell'altrui pericolo) del ſangue di molta Gente.

Piacia al Rè del Cielo, che non ſolamente liberi me da ſi graue colpa il mio gridare, mà ſiano inſieme gioueuoli a' Proſſimi le mie voci, e diaſi poi d'ogni buon ſucceſſo la Gloria a quel Signore; a cui per' ogni ragion ſi deue, stante che Neque qui plantat eſt aliquid neque qui rigat, ſed qui incrementum dat Deus. Qui te incolumen ſeruet.

AMICE LECTOR.

CENSVRA.

EGo Frater Ioannes Petrus Grimaldus Carmelita, Sacre Theologiæ Doctor, ac in Sacrosancto Sancti Officij tribunali Genuæ consultor; ex Commissione Reuerendi Admodum Patris Magistri Inquisitoris, attentè perlegi opus quoddam, cui Titulus est. *Breue Trattato delle Continuationi de' Cambi &c.* Nihilq; in eo offendi, quòd Ortodoxæ Fidei, Bonisue moribus aduersetur; quin imo tutiorem mihi videtur negotiationis viam amplecti, ac proinde dignum censui quod Typis demandari possit. In quorum fidem &c. Datum Genuæ in Edibus Carmelitarum, die 17. Decembris 1618.

Ego Frater Ioannes Petrus Grimaldus qui supra.

Visa suprascripta attestatione, & aliorum etiam Theologorum approbatione, permitto vt dictus liber imprimi possit.

Frater Iacobus Regulus de Cesena Sacre Theologiæ Lector & Vicarius Generalis S. Inquisitionis Genuensis.

Imprimatur. Felix Tamburellus Vicarius Generalis.

Imprimatur. Mandantibus Illustrissimis de Palatio.

Ioannes Baptista Panesius Cancel.

SOMMARIO DELLE QVESTIONI.

QVESTIONE PRIMA.

Se siano leciti i Cambi di Piacenza.

QVESTIONE SECONDA.

Se siano lecite le Continuationi de' Cambi, che à tempi nostri si praticano in molti luoghi.

QVESTIONE TERZA.

Se commettendosi il negotio delle Continuationi a persona facultosa, che potrebbe pagare ad vn terzo, sia Cambio secco.

QVESTIONE QVARTA.

Si essamina l'opinione d'alcuni Dottori dubiosi circa le Continuationi, e si tratta del Cambio da fera a fera.

QVESTIONE QVINTA.

Se si possa permettere Il Cambio senza mandar le lettere.

QVESTIONE SESTA.

Se si possano permettere detti Cambi per ragion del Lucro cessante.

QVESTIONE SETTIMA.

Se sia lecito il Cambio delle Polise all'anno, che s' vsano in Genoua.

QVESTIONE OTTAVA.

Se sia lecito Contando in se stesso, assegnar all'amico al conto, quando in Piazza si trouerebbe maggior prezzo.

BREVE TRATTATO DELLE CONTINVATIONI DE' CAMBI

DI DON BERNARDO GIVSTINIANO CHERICO REG.

QVESTIONE PRIMA.

SE SIANO LECITI I CAMBI DI PIACENZA.

1 *AMBI di Piacenza condannati da molti Dottori.*
2 *Sono da molt'altri difesi.*
2 *Dannando Pio V. i Secchi, hà dato la forma alli reali*
3 *Sono contratti vtili, e necessarij.*
4 *Fere de' Cambi, per qual cagione introdotte.*

 Sono

5 *Sono molto simili a quelle delle mercantie.*

5 *Il Denaro non perde l'esser suo naturale, onde può esser materia di Mercantia.*

6 *Dichiara il Papa nella Bolla essere stati introdotti i cambi dalla necessità, & vtile publico.*

1 MOLTI Autori, e questi persone letterate, e di gran nome, hanno condennati come illeciti, & ingiusti contratti, i Cambi di Lione, e di Besanzone, che a nostri giorni nella Città di Piacenza si fanno; frà quali furon Gofredo, l'Hostiense, e S. Antonino Arciuescouo di Firenze, che riferisce qualmente tutti i Sauij de suoi tempi, biasimauano come ingiusto, tal contratto, & anco a tempi nostri il Padre Don Hilarione Genouese, Monaco Benedettino, nel Libro 3. de latissimo auaritiæ dominatu, che tutto spende in basimo de' Cambi di Bisanzone, & il Signor Nicolò Cenarega nostro Genouese anch'egli, in vna lettera che và stampata frà l'opre del sudetto Padre, si sottoscriuono al loro parere, & vltimamente il Boninsegni nel trattato che fà in questa materia al cap. 7. Danna tutti i Cambi che si fanno nelle Piazze, o Fere che non sono di Mercantie, e se ben'egli equiuocò da Besanzone à Constantinopoli, dicendo nel fine del 5. cap. ch'essendo i Ge-

nouesi

nouesi esclusi per le guerre dal Commercio di Lio ne, introdossero il Cambio di Piacenza, e di Constantinopoli, forse giudican d'egli, o chi tradosse il suo trattato, che Vesontio, detto volgarmente Besanzon, & Byzantium siano la stessa cosa, basta che nel cap. 7. egli giudica e pericolose in conscienza, e difficili da saluare, le Fere che si fanno di soli Cambi, e denari.

2 Altri per lo contrario hanno procurato di saluarli, & han difeso l'uso de' Cambi, come negotio non solo vtile, ma necessario all'humano Commercio, & al politico viuere. E se ben'anch'essi hanno giudicato così fatto contratto pericoloso in conscienza, facile a sdrucciolare nell'vsurario, e biasimano communemente i Dottori, coloro che lo prendono come per'arte, ne in altro impiegano i loro denari, e studio, che in tal negotio; ad ogni modo rispondendo alle ragioni della parte contraria, e sciogliendo i loro argomenti, hanno determinato non essere in rigore ingiusti, ne illeciti i Cambi Reali. Il che si deue al mio parere mantener'in ogni modo, dopò la Bolla del Sommo Pontefice Pio V. che condannando i Secchi, hà nello stesso tempo data la forma alli reali, e veri.

3 Anzi si dourebbero (se si considera ben il tutto) riporre frà i contratti più vtili, e necessarij che hoggi di si celebrino, auuenga che trasportando i

Mercadanti per se stessi, o per mezo d'altri, loro agenti, o corrispondenti, varie sorti di Mercantie da diuerse parti del mondo, in quelle prouincie, che di tai merci son priue, non essendo tutti i luoghi vgualmente abondanti di tutte le cose, ma quel paese che abonda di lane, di carni, e di frumento, patisce souente penuria di vino, di sete, e d'oglio, quell'altro ch'è fertile di Zucchero, di miele, e Datili, è sterile di Zenzero, di Pepe, di Canella, di Veluti, e di Panni, & essendo mestiero de' Mercadanti trasportar l'Oro, l'Argento, e le Specierie dal Mondo Nuouo à nostri Lidi, e riportar all'Indiani le Mercantie dell'Africa, e dell'Europa, indi ne nasce che habbino bisogno di denari in diuerse parti del Mondo, e per ricchi che siano, sono bisognosi in Ispagna di quel denaro, che le sopraauanza in Italia, e bramano per loro interessi, e dissegni tal'hora d'hauer in Fiandra, quel contante, che in Sicilia non le serue, e doue a trasportaruelo vi correrebbe, e tempo, e pericolo, e fatica, prouedono a loro bisogni con prestezza, e facilità grande, per via del Cambio. Hanno col Mercantare fatt'acquisto di molte richezze, & hauendole sparse in varie parti del Mondo, le radunano à proprij Nidi per lo mezo facilissimo del Cambio. Sono promulgati diuieti, e prohibitioni in molti Regni, di non estrarre la moneta, al

che

che remedian'essi senza contrauenire al precetto del Principe, per via del Cambio. Hann'alcuni Signori, hanno i Gentilhuomini priuati, le loro entrate in diuerse Prouincie, che riscosse da loro agenti, difficile sarebbe il mandarglìele per Terra, o per Mare, e vi sarebbe mestiero di Guardie, di Soldati, di Naui, o Muli, & a tutto ciò supplisce il Cambio. Hanno i Prelati habitanti in Roma le loro Abbatie souente molto lontane, e pure riscuotono con facilità grande i loro crediti, con la commodità del Cambio. Risiede l'Imperator de Turchi in Constantinopoli ch'è in Europa, e Guerreggia contro il Persiano in Asia, contr'il Re di Spagna in Africa, e contro l'Imperator Mattias in Vngheria, e per prouedere a' suoi Stati, a' suoi Esserciti, & alle sue Fortezze non hà mezo più facile, più spedito, ne più sicuro del Cambio. Quindi è nato ch'essendo il Cambio negotio si vtile, si facile, e di tanta necessità a molti, e molti, si sono dati altri assai al mestiero del cambiare: E come tutti i sopradetti oltre alla commodità ch'apportano al Mondo con i sopranominati trafichi, hann' anco mira al proprio interesse, e guadagno; Così i cambisti parimente, oltre al souenir col Cambio a tante, e si varie sorti di Genti, hann'anch'essi mira al guadagno, al mantenimento delle loro case ad arrichir la loro famiglia con fatica minore, e con

esserci-

esserċitio più nobile (com'essi stimano) che i Mercadanti non fanno. Hora spargendo i Cambisti denari per diuerse parti del Mondo, era ben necessario determinar alcun luogo particulare per raccoglierli, e radunarli di nuouo. Indi per quest' effetto, hanno stabilite alcune Città, come Valenza, e Medina del campo in Ispagna, Londra in Inghilterra, Anuersa in Fiandra, Piacenza in Italia, e Lione in Francia, doue o per se stessi, o per mezo de' loro agenti, e procuratori conuengono tutti i negotianti de' Cambi, doue confrontano le loro partite, doue pagano i debiti, doue riscuotono i crediti, doue chi ha bisogno di denari se ne prouede con prenderli a Cambio per altre Piazze, o Prouincie, e chi ne ha souerchi ne dispone, dandoli a Cambio a chi ne hà di bisogno. Sono questi luoghi, doue si conuiene quattro volte l'anno, in tempi stabiliti, detti Fere; molto simili, s'io non m'auiso male, alle Fere di Bergamo, di Lanciano, di Francfort, e di Bolzano, nelle quali si traficano merci, come in quest'altre si traficano denari. E perche deue ciò Biasimarsi? manca forse il denaro perch'egli sia dall'arte, stato determinato prezzo, e misura dell'altre cose, d'esser vna cosa anch'egli? non ritien forse la sua natura, e la sua materia anch'egli? e se così è; perche non può la Moneta, sia d'Oro, sia d'Argento, o sia di Rame, esser

4

5

esser venduta, e comprata, esser materia, e soggetto di negotio anch'ella, com'il Bronzo, il Ferro, il Corallo, o il Piombo? nega forse Aristotile nel primo della Politica, che ritenga l'esser suo naturale la Moneta, perch'ella nacquisti vn'artificiale? Pare illecito ch'io dia a Cambio il mio denaro per riceuerlo in Piacenza, doue non ne hò di bisogno, doue lo mando solo per guadagnare; Considerino costoro che ne anco il Mercadante hà bisogno del Panno, ne del Veluto in Bergamo, e pure lo conduce colà, e non per altro fine che di guadagnare. Và quello alla Fera di Bergamo senza Mercantie, ma con denari per comprarne, e portarle altroue con speranza di cauar'vtile da si fatto negotio, Và quell'altro a quella di Piacenza per prender denari à Cambio, e farli pagar in Fiandra, douendo in detta Prouincia fare vno sborso, e se patisce qualch'interesse nel Cambio, spera guadagno nel partito fatto di pagar tanta somma in Anuersa. Stimo per tanto, che con gran ragione la più commune opinione de' Dottori salui, e giustifichi i Cambi reali di Lione Besanzone, o Piacenza, essendo queste Fere di denari, e lecite, e necessarie quanto siano quelle delle Mercantie, se non Cannonizate per Sante, dichiarate almeno dal Sommo Pontefice Pio V. nel principio della sua Bolla per gioueuoli, e necessarie,

Cap. 6.

6

rie, introdotte dalla publica vtilità, in quelle voci. *Cum itaque ad aures nostras peruenerit legitimum Cambiorum vsum, quem necessitas, publicaque vtilitas induxit.*

QVESTIONE SECONDA.

SE SIANO LECITE LE Continuationi de Cambi che à tempi nostri si praticano in molti luoghi.

1 *Continuationi de' Cambi, che' siano, e come si pratichino.*
2 *Come si faccino in Regno di Napoli.*
4 *Caso delle Continuationi è diuerso da quello dell'Arciuescouo di Palermo.*
6 *Solo Michele Salon approua tal Cambio.*
7 *Tutti i Dottori communemente lo dannano.*
9 *E Dannato dalla Bolla di Papa Pio V.*
10 *E Impugnato dall'Autore con molt'Argomenti.*
13 *Procuratore può secondo le Leggi Ciuili far l'vfficio di due persone pagar', e riscuoter da se stesso.*
13 *Passando le partite nel Libro, fà pagamento virtuale, ma non nel caso delle Continuationi.*
14 *Pagamento virtuale che significhi, e qual sia.*
16 *Cambiando il mio con il mio, non posso guadagnar l'altrui.*

Gua-

1 OGLIONO in Genoua in altre parti d'Italia, & anco in Ispagna (Come riferisce Michele Salon) molti bisognosi di Denari ricorrere da Cambisti acciò glieli diano a Cambio, sann'essi che gratis, & amore non glieli vorrebbero imprestare, però glieli chieggono a Cambio, i quali prenditori non sanno, bene spesso, ne anco che significhi Cambio, ne hanno in Fera amico, o rispondente, Procurator, ne agente, che paghi per loro il douuto denaro, ma il Cambista è quello che fà ogni cosa, ne haue altr'intentione chi prende, se non dopò alcuni Mesi, ò Anni, restituir' il capitale, e l'interesse nel medesimo luogo doue le fù dato.

Hora per figurar'il caso, qual'in pratica auiene. Occorre che Titio habitante in Genoua, hauendo per suoi negotij, ò interessi, bisogno di Mille Scudi, li dimanda a Caio Cambista, e le dice conti-

 nuate.

nuatemeli ſopra' Cambi di Piacenza; la qual continuatione ſi fà in tal maniera. Al tempo che ſi ſpediſce per Fera, Caio ſcriue al ſuo Procurator'in Piacenza ch'egli paghi a ſe ſteſſo Scudi Mille di Marche, de' quali dia debito a Titio, e credito a lui, e che Computandoui il ſuo ſtipendio, (che prouigione da' Mercadanti vien' appellato), rimetta di nuouo il debito, e credito in Genoua, & è la lettera di Cambio di queſto tenore.

A Giacopo da Piſtoia in Piacenza.

In Pagamenti della proſſima Fera de' Santi, pagherete à voi ſteſſo ſcudi 1000. di Marche, dando credito a me della rimeſſa, e debito a Titio della tratta, e con voſtra prouigione, e ſpeſe, vi prouederete di quà da me d'ogni coſa, a Dio. Queſta lettera non fà in Fera altr'effetto ſolo che il Procurator ſudetto, paſſa le partite nel libro, dando debito a Titio di tanti Scudi, e di più della prouigione ch'egli vi conta per la ſua fatica, e credito a Caio della ſteſſa partita, ne in Fera v'è alcuno che paghi per Titio, ne che riſcuota per Caio, ne in realità ſi fà quiui vero pagamento del denaro, ma il Procuratore reſcriue al Cambiſta vn'altra lettera ſimile, dicendo ch'ei paghi a ſe ſteſſo Scudi Mille, e tanti, la rimeſſa de quali ſpetta à lui, e la tratta le fà per conto di Titio, al quale egli darà

rà debito di tal somma: la quale riceuuta da Caio egli di nuouo ricambia nel suo Libro, assegnandole tal somma al prezzo che corre alla piazza, e venuto il tempo dell'altra Fera fà come prima, e così seguita per Mesi, & Anni, conuertendosi ogni Fera l'interesse in capitale, e crescendo il debito ogn'hora, non si prendendo di ciò alcun pensiero colui che prese a Cambio, & è Debitore.

2 Nelle terre del Regno di Napoli come sarebbe in Cosenza, Montelione, Bari, o Lecce, hauendo bisogno vn Mercadante, vn Nobile, o Contadino di Mille Ducati, li ricchiede a Cambio ad vn Cambista, o sia Negotiante, habitante in Lecce, & egli glieli dà, non per Piacenza doue si fà la Fera quattro volte l'anno, ma per Napoli, & a Napoli scriue vna lettera simile alla sopradetta, indrizzata ad vn suo amico, o rispondente, il quale non fà altro anch'egli se non che passarne le partite nel libro, dando debito della tratta al Contadino, e credito della rimessa al Cambista, e per tal fatica si prende la prouigione, ch'è vn terzo di Ducato per ogni cento, & il Cambista, oltre all'interesse del Cambio, prende la prouigione anch'egli, e perche cotai lettere vanno, e vengono frà breue spatio di tempo, i Cambi, e Ricambi sono frequenti, a segno che di prouigione solamente vien'a pagar quel misero Contadino otto & vn terzo per

cento l'anno, la conclusione di tal negotio è che a capo d'vn'anno, chi prese Mille Ducati si troua debitore di mille trecento, poco più, ò meno essendo solite di dare queste Continuationi di Cambi in Regno, circa trenta per cento l'Anno, il che sò per isperienza, e me l'hann'anco confermato i Cambisti medesimi. Si ricerca hora se sia lecito in conscienza tal modo di Cambiare? e perche gli antichi Theologi non hebbero notitia, ne fecero mentione di questo Cambio particolare, sia forza riuoltar i scritti de moderni, & inuestigar' i loro pareri. S'hanno però da notar due punti prima che riferire le opinioni de' Dottori.

3 Il Primo è, che per nome di Procuratore, intendiamo ogn'vno chi che sia, a cui s'indrizzano le lettere di Cambio, sia amico, ò recorrente, sia vn'altro negotiante, o agente, al quale venga commesso si fatto negotio, ancorch'egli non habbia carta di procura, mentre le scriui che paghi, o riscuota sarà da me chiamato Procuratore, come fann'anco souente i Mercadanti, che a gli amici a quali traggono, o rimettono dan nome di Procuratore, & è conforme à Cannoni, ne quali l'agente, ò fattore vien' tal' hora detto Procuratore. Cap. saluator. 1. q. 3. & silu. in verbo procurator. Il che hò voluto auertire acciò facend'altri forza nelle parole, non dicesse ch'io suppongo vn impossibile,

possibile, mentre suppongo che possa fallire il mio Procuratore, stand'io in piedi, ma d'vn'amico che già haue riscossa vna rimessa che le hò fatto, o compita vna mia tratta, non v'è dubio, che può fallire, se ben'io non fallisco.

4 S'hà da notar secondo esser diuerso il caso, hora da me proposto, da quello che l'Arciuescouo di Palermo consultò con la Sacra Congregatione, di cui fan mentione il Salon, l'Azorio, & altri, mercè che in quello, Caio Cambista che in Palermo, hauea dati scudi 1000. à Cambio a Titio, operò che Giacopo in Fera di Piacenza sopra la fede, e parola sua, compisse de suoi proprij denari la tratta che Titio le facca, però in queste continuationi il Procurator'in Fera non paga con i suoi quattrini, ma con quelli dello stesso Caio Cambista, anzi se la vogliamo confessar ingenuamente com'ella stà, non paga con denari d'alcuno, ma nota solamente nel libro il debito, & il credito, ne fà verun pagamento.

La distintione sopradetta frà l'vno, e l'altro caso non esser solamente verbale, ma vera, e reale, vedrai chiaro se consideri, che mentre Giacopo Procurator'in Fera paga de' proprij suoi denari, diuien creditore di Titio che le fece la tratta, e si fà debitor di Caio che le fece la rimessa, dal che ne segue che s'egli fallisse dopò d'essersi nel Libro

fatto

fatto debitore del Cambista, ne verrebbe il Cambista a rimaner di sotto, nè si potrebbe più voltar contro di Titio, stante ch'egli non è più debitor'a lui, ma si bene à Giacopo Procuratore, che per lui pagò a se stesso, e compì la tratta: del che habbiamo l'essempio nella prima decisione della Ruota di Genoua, doue si litiga chi rimanga creditore di Leonardo, e Luciano falliti, in Fera di Medina del campo, dopò d'hauer pagato a se stessi, e passata la partita nel Libro, d'vna tratta fattale da Benedetto Gentile, e Christoforo Spinola, rimessale per conto di Giacopo, & Ambrosio Spinoli, mà nel caso da me proposto, del quale hora fauelliamo, il quale è in ogni parte in vso, e particolarmente in Regno, perche in realità il Procuratore, o l'amico a cui si commette tal negotio non fà pagamento alcuno, poco importa ch'egli fallisca, ò nò, che non perciò ne patirebbe alcun danno il Cambista, pondera dunque la differenza frà l'vno, e l'altro caso, acciò non ti paia strano se alcuni Dottori non condannano il caso di Palermo, come fanno questo, di cui hora trattiamo. Questa medesima distintione se ben, non così chiaramente spiegata, trouerai nel Lopez de Contra. l. 2. c. 12 §. *Ex quibus omnibus elicitur*, e nel Salon Tomo 2. q. 4. *de Cambijs ar. 2. Controuer. 10. §. humana industria.*

Trat-

5 Trattando dunque nel caso doue non si fà pagamento alcuno, come da principio habbiamo spiegato, pare che Tomaso Boninsegni l'approui per lecito, dico che pare perche nel suo trattato de' Cambi al cap. 7. nu. 7. dice così. Alcuni vituperano quelli, i quali alli poueri danno a Cambio con tutto che non habbino il modo di pagare in Lione. Si anco perche il Salon lo cita per quest'opinione. Nondimeno io stimo ch'egli approui il caso di Palermo, e non questo, la ragion che mi muoue è perche nello stesso cap. al nu. 4. 5. e 6. dice esser Cambio secco, & vsurario quello, nel quale il Cambista non soggiace à pericolo se non doue dà, doue che ne Cambi Reali ei corre risico e doue dà, & anco doue trasporta, e soggionge che i Cambi Reali apportano vtile commune recando larghezza alla Piazza; le quali conditioni non si veggono nel caso delle Continuationi, però dissi che il Boninsegni non tratta nel caso nostro, ne si deue dire ch'ei l'approui. Chi dunque

6 copiosamente disputa il caso delle Continuationi, e stima non esser in rigore degne di biasimo, ne douersi chiamar' vsurarie, ma giudica tal Cambio lecito, è Michele Salon nel luogo sopra citato alla controuersia 12. il quale hauendo prima auertite molte cose, e fatte alquante suppositioni, proua la sua opinione con molti Argomenti, i quali per

mag-

maggior facilità, e minor confusione, porteremo più a basso, quando li scioglieremo.

7 Di contrario parere sono quanti Dottori io mi habbi veduti in tal soggetto, che non sono pochi, i quali tutti come ingiusto, & vsurario dannano tal contratto. Frà quali il Gaetano nel suo Opusculo de Cambi cap. 1. §. *Iniusta*, dice così, Ingiusti sono, senza replica quei Cambi che si fanno in vna di queste due maniere. Prima quando il Cambista guadagna, ò almeno haue intentione di guadagnar, mentre a Pietro che hà bisogno di denari in Milano, dà certa somma sotto nome di Cambio di Lione, ò di Londra, e nondimeno sanno benissimo e l'vno, e l'altro che in Milano parimente s'hà da restituir tal denaro, e questo, ò si faccino le lettere di Cambio e non si presentino, ò non si faccino le lettere, perche in effetto quì non si scorge del Cambio altro che il nome, ma in fatti quest'è vn'imprestito, ò sia mutuo con guadagno. Dello stesso parere stimo esser'il Siluestro, *in verbo vsura 4. nu. 9. §. Sextum* il quale, e dal Nauar. e dal Lupo, e da altri Dottori communemente è citato di tal opinione. Il Nauar. in sum. c. 17. nu. 298. & 301. e più espressamente nel suo trattato de' Cambi sopra il Cap. Nauiganti de vsuris al nu. 25 il Soto de Iust. & Iure lib. 6. q. 10. ar. 1. & q. 13. ar. 1. Conc. 3. doue fà inuettiue contra tal

modo

modo di Cambiare, il Lupo de vsuris Comm. 3. sopra lo stesso cap. Nauig. §. 2. nu. 65. & nu. 71. il Boninsegni sopra citato nel 7. cap. nu. 4. 5. e 6. il Toleto l. 5. c. 52. il Mol. de contrac. disp. 404. nu. 6. doue dice cotal Cambio essere stato dichiarato da Pio V. per vsurario, l'Azorio tomo 3. l. 10. c. 9. §. *Verum dubie*, il Clauario nel suo trattato de' Cambi *prima par. adinuent. 1. & decima & 2. par. c. 7. in responsione ad secundam difficultatem*, vega summa Hispana 1. par. lib. 5. casu 574 il Rebello 2. par. lib. 11. q. 6. nu. 9. Lodouico Lopez l. 2. c. 12. Garzia di contrac. c. 37. nu. 7. vien anco communemente citato il Mercato che difende Mordicus quest'opinione, il quale nõ hò veduto perche non l'habbiamo, tutti gli altri hò veduto io stesso.

8 Se ben' i sopra citati Dottori non tutti trattano in termine il caso delle Continuationi, ad ogni modo tutti d'accordo difendono questa propositione: Esser Cambio secco, & vsurario, quando si dà à Cambio per Piacenza, ò altra Piazza à colui che non hà, ne è per hauere a suo tempo denari in detto luogo, da far il real pagamento; e perche nelle Continuationi de' Cambi succede a ponto così che si dà a Cambio per Fera, ò per altro luogo, a quelli, che non v'hanno, ne sono per hauerui danari, però dich'io essere le Continuationi sopradette dannate da tutti i Dottori. Anzi che il

Salone stesso, il quale nella controu. 12. difende il caso sopradetto, se ben con grandissimo timore di errare: nella controu. 9. esplicando la Bolla di Pio V. dice non esser vero Cambio, ma finto, e simulato, con obligo di restitutione, se non si man dano le lettere, e tali che in virtù loro si faccia vero, e real pagamento del denaro, prima riceuuto, e dice esser ciò dalla Bolla determinato: però nel caso nostro tanto è lontano dal vero che si faccia in Fera il real pagamento, che vedendo i Cambisti potersi & *æque bene*, far' in Genoua, ò doue si fece da principio il contratto, quella scrittura, e passar le partite nel Libro, come fà in Fera il Procuratore, non facendo in Piacenza diuerso effetto quel notamento del Procuratore, da quello che farà facendosi nel libro, e nella Camera del Cambista in Genoua; perciò molte volte non mandano le lettere, e solo al ritorno di Fera notando il debito, & il credito nel Libro, insieme con l'interesse, tornano a Ricambiare, come di sopra habbiamo detto. E trattando il Salon nella medesima 9. controu. di cotai Cambi. Soggionge. Da queste sorti di Cambi, sogliono molti Signori, e Grandi, esser benissimo spolpati, mentre per ispendere nelle loro pompe, e Giuochi prendono denari dall'Empij Cambisti, ò più presto Vsurarij, i quali mandando tali debiti inanzi, & indietro per

diuersi

diuersi tempi da Fera in Fera, vengono a crescer i debiti di maniera, che le richissime loro Case (mentr'essi non vi pensano) ne sono consumate. Al cui inconueniente se prouedessero, & ostassero i Prencipi, sarebbbero certo, & a Dio cosa grata, & conueniente al loro vfficio; e seguita.

9 L'vno, e l'altro di questi Cambi come iniquo, finto, e manifestamente ingiusto danna il Sommo Pontefice in quelle parole. *Primum igitur damnamus ea omnia Cambia, quæ sicca nuncupantur, & ita confinguntur, vt contrahentes ad certas nundinas, seu ad alia loca, Cambia simulent celebrare, ad quæ Loca ij, qui pecunias recipiunt litteras quidem Cambij tradunt, sed non mittuntur, vel ita mittuntur, vt transacto tempore, vnde processerant inanes referantur.* Queste sono le parole della Bolla riferite dal Salon, il quale in tutta quella controu. seguita a far'inuettiue contro i Cambisti, inculcando più volte esser necessario che chi prende habbia, ò speri d'hauere in Fera il denaro, ch'egli hà da sborsare. Finalmente nella medesima Questione nella controu. 14. biasima come Vsurarij i Ricambi ne' quali l'interesse del primo Cambio, diuien capitale, e si fà sorte principale nel 2. e così và sempre il debito crescendo; e le paiono tali Continuationi tant'empie, e si chiaramente Vsurarie, ch'ei le impugna, e danna a suo potere. Conuien per-

ciò dire ch'egli ammetteſſe cotal ſorte di contratto ſolamente per la prima volta, ò non voleua che ſi poteſſe prender ſolo vn intereſſe, come a dire da Genoua a Piacenza ma non da Piacenza a Genoua, ò voleua che ſolo ſi poteſſe ciò praticare con i Mercadanti, e frà Cambiſti, ma non con altri, onde verſo il fine di detta Controuerſia §. *Ex dictis in hac*. Soggionge. Da quant'habbiamo detto in queſta Controu. ne ſeguitano alcune concluſioni degne da notarſi.

Prima quant'empia, e degna di biaſimo ſia la conſuetudine de' Cambiſti che à Ricchi, & à Grandi, quali ſanno beniſſimo che non haueran'in Fera denari, ne credito, danno a Cambio con patto che mentre non pagheranno intieramente con ogni intereſſe, ſia loro lecito Cambiare, e Ricambiare tal denaro: Mercè che accecati da quella brama inſatiabile del guadagno, non ſolamente non s'aſtengono dal primo Cambio, che indubitatamente è ſecco, & Vſurario, ma neanco ſi vergognano di replicarlo più volte, con vn continuo Circolo per meſi, & anni, aggiungendo vſura ad vſura, & impietà ad impietà, mandando inanzi, & indietro quelle loro lettere, le quali ſann'eſſi molto bene eſſer'inutili, e vane. Coſi và diſcorrendo il Salon il quale nondimeno nella Controuerſia 12. eſſortando prima i Nego-

tianti

tianti ad astenersi da tal contratto come molto pericoloso, che porge grand'occasione di far'vsura stima nondimeno, che per vna volta, cioè da Fiorenza a Lione, e da Lione à Fiorenza, si possa lecitamente fare. Però lasciando da parte il Salon che in effetto parla molto diuersamente della stessa cosa.

10 Con l'opinione Commune de' Sauij io stimo tal Cambio non esser lecito, esser secco, esser Imprestito, o sia mutuo palliato, e dalla Bolla del Sommo Pontefice, nella sopra citata clausula, dannato. E chi per l'amor di Dio non s'accorge se non vuol burlare, ò non si compiace di spontaneamente abbagliarsi, come le lettere mandate (in questo caso) in Fera, sono vane, inutili, & inefficaci, ritrouate solo per coperta, e per finta d'vbidire alla Bolla del Papa in quanto alle parole, facendo poi in realità contro il senso, & intentione di lei? cosa e preuista, e prohibita dalle leggi *L. contra legem ff. de legibus*, in quelle parole, *In fraudem legis facit, qui saluis legis verbis, sententiam eius circunuenit*. Ma ne anco si saluano le parole della Bolla con si fatto stratagema, auertendo Pio V. che non ritornino senza far'effetto le lettere, là donde partiron, e che non si prenda l'interesse doue si celebrò da principio il contratto, del cui precetto, non si tien da' Cambisti alcun conto. Non

voglino

voglino per tanto accecarsi, persuadendosi (contro la stessa loro conscienza) d'vbidire al Sommo Pontefice, perche mandano al loro Giouane, ò Procuratore le lettere di Cambio, ch'egli è più chiaro del Sole, essere tale Scrittura vana, & inutile, si ricordino ciò che dicono le leggi, qualmente ne' contratti s'hà maggior mira alla verità del fatto che alla Scrittura, ò stipulation del contratto *Cod. plus valere quod agitur l. in contractibus. In contractibus rei veritas potius quam Scriptura perspici debet.* Ma discorriamci vn poco sopra.

11 O sia il Cambio permutatione di Moneta con Moneta, o sia compra d'vno Scudo di Marche in Piacenza, per tanti soldi pagati in Genoua, ò in Firenze, chi per vostra fè consegna in Fera lo Scudo compro, Cambiato; ò permutato? Dirai che il Procurator di Caio Cambista fà ogni cosa, stante che in nome di Titio paga, & per conto di Caio riscuote, mà questo non è vero perche il Procuratore, ne hà denari di Titio, ne Titio le dà tal commissione, ne forse è dal Procurator conosciuto, ma non seruirebbe prouare ciò che tanto chiaramente appare, dicendosi in prouerbio che, *Quod patet expresse non est probare necesse*. Basti, e la pratica, & il testimonio de' Cambisti stessi, che conoscendo chiaro come cotai lettere, *Sunt res de solo Titulo*, che non hanno da seruir ad altro,

tro, solo perche sappi il Procuratore come hà da notar nel Libro le partite, il che potendosi far'*æque bene* nello studio, ò scagno di Caio, perciò molti Negotianti astenendosi dall'inutile fatica di quelle lettere, danno compimento à tutto in Genoua nella loro stanza. Tutto ciò m'hanno confessato molti di loro, frà quali mi diceua vno à'dì passati.

Com'egli conosceua benissimo esser queste lettere inutili, e vane, cotal Cambio esser finto, e non reale, in Fera non si far vero pagamento (intendasi però sempre delle Continuationi, che nel Cambio reale la cosa è molto diuersa) non patir'alcun danno il Cambista, ne soggiacer'ad alcun pericolo, tutto che il Procurator, l'amico, ò il recorrente che fà questo negotio fallisca, e che perciò ei bene spesso non mandaua le lettere, e si burlaua di quei che le mandauano; e soggionse hauer egli veduto in Napoli vn conto di Continuatione, che in vn'anno era arriuata à rendere 34 per cento. Hora facciamo contro tal abuso, alla Scholastica qualche argomento.

12 Secondo tutti l'intendenti. Il dare a Cambio altro non è che scambiar'il denaro presente con l'assente, ò comprar lo Scudo àssente con i soldi presenti, ò trasferir'altroue ciò ch'io hò qui, ma in questo caso non si vede in Piacenza cosa alcuna scambiata, permutata, comprata, o trasferita,

dunque

dunque tal compra, permutatione, ò trasportatione é finta, dunque tal Cambio è secco, & Vsurario, dunque il guadagno che se ne caua è contro il douere, e con obligo di restituirsi, come se altri comprasse vn paro di Buoi da colui che realmente non gli hà, e gliel'affittasse poi, questa sarebbe compra, e locatione finta, & vsura vera.

Il Boninsegni che nel 7. capitolo non si lascia ben' intendere, e mostra di contradir nel numero 7. & 8. à ciò ch'egli hauea immediatamente prima detto nel 5. & 6. risponde all'essempio del Contadino, che vende i Buoi che non hà, e dice così. Alcuni vituperano quelli i quali alli poueri danno a Cambio con tutto ciò che non habbino il modo di pagare in Lione; si come se alcuno comprasse fintamente da vn pouero rustico i Buoi che non hà, e glieli affitta, il che è cosa empia, & vsuraria. E risponde che non è simile il caso, perciòche quel rustico non hà li Buoi, ne li puote hauere, ma colui che riceue il Cambio, e vende, può hauere in Lione gli denari ch'egli iui vende, auenga che sottogiaccia à spese, & interesse delle quali cose pensi lui &c.

Senza ch'io m'affatichi credo che ogn'vno che intenda la lingua Italiana, scorgerà quanto pesi questa risposta. Io per me confesso di non penetrar tal differenza. Dice prima il Boninsegni, ciò

che

che dicono molti Dottori, che chi prende a Cambio in Firenze per Lione, vende lo Scudo, ò la Marca di Lione ch'egli harà da sborzar'al suo tempo al Cambista, ò al suo agente, ò rispondente il che stà benissimo. Hor se questo pouero non hà il modo di pagar' in Lione ciò ch'egli hà venduto in Firenze come tu stesso confessi, dunque egli non hà, ne è per hauere in Lione quello Scudo, ò quella Marca, dunque tant'egli quanto il Contadino vendono ciò che non hanno. E se s'hà da ricorrere alla potenza, anco il Contadino hà potenza d'hauer'i Buoi, ma il fatto stà che per consegnar ciò che s'è venduto, non basta hauerlo in potenza, che conuien'hauerlo in atto. Mà se pure, ò con interesse, e spesa, ò sia come si voglia, il pouero hauerà al tempo de' pagamenti in Lione lo Scudo venduto, già non dice bene il Boninsegni, ch'egli non habbi il modo di pagare. Resta dunque nel suo vigor l'argomento. Perche, ò quello che prese a Cambio hauerà al suo tempo il denaro in Fera, ò nò, se ve l'hauerà, e pagherà, questo non è il caso del quale si parla quì, fauellando noi di quei che danno a Cambio a coloro che non sono per hauer denari in Fera; se non ve gli hauerà, dunque è verissimo che il Cambista compra lo Scudo, ò la Marca da chi non l'hà, e non è per hauerla, onde corre benissimo l'essempio del

Contadino che vende i Buoi che non hà.

13 Rispondon'altri che il Cambista riceue in Piacenza il denaro ch'ei diede in Genoua, mentre il Procuratore che fà l'vfficio di due persone, passa le partite nel Libro, e paga a se stesso per conto di Titio, e riscuote da se medesimo per conto del Cambista, dando debito a Titio della tratta, e credito a Caio della rimessa, e quest'è di con'essi vn pagamento virtuale. Risposta che poco, anzi non punto mi sodisfa: Non perche io nieghi poter'altri far l'vfficio di due persone, e pagar a se stesso, essendo caso espresso nelle leggi Ciuili *l. quoties §. sicut ff. de administ. tut. l. si pupilli §. finali l. debitor meus & ibi glosa & l. diuortio ff. de negot. Gest.* E si fà in pratica, & è all'hora virtuale pagamento come si vede in quest'essempio.

Mi diede Fabio mille Scudi a Cambio per Piacenza, al tempo di spedir per Fera, dimando a chi vuole ch'io facci pagar il suo credito? Risponde a Nicandro, col quale anch'io hò conti aperti, e mi torna commodo prenderlo per mio Procuratore, però come dourei scriuere pagate al Procurator di Fabio, cosi mentr'egli è Procurator dell'vno, e dell'altro, scriuo a Nicandro vna lettera di tale, o simile tenore: Pagate a voi stesso Scudi 1000. conti con Fabio, ò presi a Cambio da Fabio, dando credito a lui della rimessa, seruandone l'ordine di

lui,

lui, dando debito a me della tratta, prouedendo uene da me da Genoua, che in pagamenti compirò prontamente la tratta. Riceuute tali lettere Nicandro dà credito a Fabio, e debito a me di tal somma nel suo Libro.

Qui come chiaro apparisce, non si fà sborso reale, ne attual pagamento mà si fà bene virtuale, ò equiualente, onde secondo le leggi si direbbe ch'io hò pagato, & compito a quanto doueuo *l. quamuis §. interdum ff. ad Senat. Consſ. Vell. & l. inter causas §. abesse ff. mandati. Surdus Cons. 145. nu. 3. Vol primo*, Et altri ch'egli cita, stante che lo pagamento à se stesso, non si fà se non con lo passarne le partite nel Libro, come dice la Ruota di Genoua *Decis. 1. nu. 8.* e lo proua dalla *l. qui sine de negot. Gest.* & dalla *l. quoties §. non tantum ff. de admin. tut.* che parla alquanto più chiaro, e si vede in oltre esser così, mercè ch'io da quell'hora, non sono più debitor di Fabio, mà di Nicandro che accettò di pagar per me, anzi pagò, e Fabio diuien creditor di Nicandro, di maniera che se dopò tal fatto, e passamento di partite nel Libro, Nicandro fallisse, egli ne patirebbe, e s'io fallissi, Nicandro e non Fabio vi starebbe di sotto, aggiongi che se Fabio le scriue ch'ei mandi tal denaro a Roma, ò altroue, ve lo manda, se le ordina che lo paghi ad vn terzo lo fà. Da tutte le quali conditioni,

pagamento: ma nel caso nostro non è così, e si vede chiaro, stante che m'hanno confessato alcuni principali, e de' più intelligenti Negotianti di questa Città, come vn tal negotio, ò pagamento lo può far'anco chi non hà vn quattrino, e lo fà souente in pratica. Formo pertanto vn caso.

Son'io ricco d'vn Milione d'Oro, e questa somma dò a Cambio a Martino, che mi dice, Continuatemeli sù i Cambi di Piacenza, venuto il tempo della Fera, scriuo ad vn soldato della porta della Città, Pagate a voi stesso vn Milione d'Oro, date debito a Martino della tratta, credito a me della rimessa, e con vostre prouigione, e spese prouedeteui qui da me d'ogni cosa. Dici tu che quest'è virtual pagamento, ma questo si vede chiaro esser falso, perche s'io volessi ch'egli pagasse realmente & in effetto tal somma, ei non potrebbe, stante ch'egli non hà denari suoi, non hà de' miei, che quanti ne haueuo io tutti li diedi a Cambio a Martino, non hà denari in atto, ch'egli è pouerissimo, non ne hà in potenza (almeno prossima) perche niun Cambista le fiderebbe vn quattrino, come dunque paga chi non hà, ne manco è in potenza prossima d'hauere? Non hà in oltre questo soldato credito appresso di me, che non solo vn Milione, ma ne anco cento Scudi le darei nelle mani; Hor perche dunque le commetto negotio di tan-

tori-

to rileuo? Perche in effetto non hau'egli da far pagamento, ne riscuotimento, perche se ben egli fallisse, o fugisse, a me poco ne cale, perche il suo mestiero non hà da esser'altro che passar quella partita, perche il pagamento, & lo riscuotimento, sono finti, sono immaginarij, sono vani. Ne io dico ciò di mio ceruello, ma i Cambisti stessi m'hanno confessato che detto soldato può far questo negotio, purch'egli sappia scriuere, e tener la Scrittura; e tale è la pratica loro, quale io l'hò descritta, onde molti, conoscendo benissimo esser tutte cose vanele sopradette, e coperte di carta straccia, non si curano di mandar tali lettere, come già hò detto. Riducendo per tanto il discorso in breue, formo in tal guisa l'argomento.

15 Chi non hà formalmente, ne virtualmente, ne in alcuna maniera, ne formalmente, ne virtualmente, ne in modo alcuno può pagare, il sudetto Soldato, & altri simili a lui, mandati da i Negotianti non hanno in alcuna maniera, dunque in niun modo possono pagare, la maggiore, cioè che chi non hà, non possa far pagamento, consta da quell'assioma commune, *Nemo dat quod non habet*. Dunque in nessuna maniera dà, chi in nessuna maniera hà, la minore è chiara da quello che habbiamo supposto, cioè che quel Soldato non habbia cosa alcuna, ne sua, ne mia, ne in atto, ne in potenza.

tenza.

tenza. Al che sottoscriuendosi la Ruota di Genoua Decis. 1. nu. 23. dice così, cessa lo riscuotere, e pagar'a se stesso, quando chi dourebbe ciò fare, non hà denari *l. diuortio & ibi Paul. de Cast. & Bald. in l. eum actum in 6. not. per l. at qui natura in princ. ff. de negotijs gest.* e Soggionge hora il dire che il notar la partita nel Libro da quello che non hà denari, serua per pagamento, è vn Castelleggiar in aria, e fabricar sopra l'impossibile *l. Gallus §. ille Casus ff. de lib. & post.*

Concludiamo dunque, così poter l'huomo senza denari, e senza hauere, pagare, come può senza cibo mangiare, senza Nauiglio nauigare, senza Voce gridare, e senz'Ale volare. E se da quest'argomento non si lasciano conuincere quei che sono di contrario parere, e vorranno pur sostenere, che quel passar di partite sia virtual pagamento, saran'anco tenuti se sono Confessori, d'imponere a' loro penitenti, che paghino i loro debiti, tutto che non habbino il modo, stante che secondo loro, chi non hà cosa alcuna, può far vn pagamento d'vn Milione d'Oro, e secondo me, chi può far'vn pagamento, può far'vna restitutione, e pagar'i suoi debiti, però io che son di contrario parere, e stimo per indubitato, che chi non hà non possa pagare, assoluo i miei penitenti, tutto che debitori di grosse somme, senza obli-

garli

garli al pagamento, mentre non hanno.

Son'andato considerando che si potesse dire, per isnodar questo nodo, e mi sono souenute due risposte, l'vna peggior de l'altra, la prima che chi non hà non può pagar'ad altri, ma si bene a se stesso; questa risposta già è stata impugnata da me di sopra, e dalla Ruota di Genoua, e si può di più replicare, che il mangiare si fà in se stesso, & il volare si fà in se stesso, e pure senza cibo non si può mangiare, ne senz'Ale volare, dunque ne anco senza denari pagare. La seconda potrebb'essere, che senza denari non si può far' vn pagamento reale, ma si bene vn virtuale. Risposta che poco vale. Perch'io dimanderei a questo tale, stimi tù che il pagamento virtuale sia cosa vera, o finta? Se vera, dunque chi veramente deue pagare, veramente hà da hauere. Se finta dunque finto sarà parimente quel Cambio, che con vn finto pagamento si finisce.

16 Secondo argomento in questa guisa, niuno che intenda di fare vn contratto vero, e non da burla, Cambia mai il suo con il suo, ne compra il suo Scudo con i suoi stessi denari, hora voglio concedere esser vero, ciò ch'è falsissimo, come hò fin'hora prouato, cioè, che il Procurator' in Fera faccia vero, e real pagamento, dimando con quai denari lo fà? non con quelli di Titio che prese a

Cam-

Cambio, che già supponiamo ch'egli non habbi denari in Fera, ma lascia far' ogni cosa al Cambista, che s'egli hauesse denari in Fera, e facesse il pagamento, il Cambio sarebbe reale, e non sarebbe il caso delle Continuationi, non paga il Procuratore con i suoi proprij denari, che questo sarebbe il caso di Palermo, dunque paga con denari di Caio Cambista, dunque Caio Cambia il suo con il suo, e con i suoi soldi 66. ch'egli sborsò à Titio in Genoua, compra il suo Scudo di Marche ch'egli hà in Piacenza, quest'è dunque vn giuoco da putti. Spiccherà forse più chiara la vanità di tal contratto, in vna merce; Dichiam hora così.

Titio Gentil'huomo Piacantino raccoglie molto Frumento per ordinario nelle sue possessioni, intorno a Piacenza, il Mese di Marzo Caio compra da lui cento sacchi di Frumento, quali Titio s'obliga di consegnarle in Piacenza, a tempo del raccolto; Venuto il tempo, Titio non hà in Piacenza il Grano ch'egli hà venduto, e dourebbe dare, che fà Caio acciò il contratto si finisca; impresta cento sacchi del suo Grano ch'egli hà in Piacenza, a Titio, accioche lo dia a lui stesso, e glielo presta fino a l'altro raccolto, a l'altro raccolto ne anco haue Titio il Grano, e Caio di nuouo glie ne presta accioche glielo paghi, quest'è il caso delle Continuationi, hor'io dimando a' Cam-

bisti se le pare questo vn contratto da vero, ò pure da burla? Se ne hanno vedute assai di tai sorti di contratti? Ma diamo che i putti si potessero dar'a credere esser questo vn vero Cambio, e non contratto da ragazzi, e non contratto finto, e simulato; Come può stare (Dio buono) che cambiando io il mio con il mio, venghi a guadagnar quello d'altri? E pure succede così, perche Cambiando quel Negotiante cento Ducati ch'egli hà in Lecce, con altri tanti che ne hà in Napoli, guadagna in vn'anno 34. Ducati di quel misero Contadino, come habbiamo detto di sopra.

Hor'io dimando al Salon, se con queste Continuationi, le case de' Grandi siano spolpate, e le facoltà de' ricchi vengano consumate?

17 Si potrebbe certo qui far'vn'argomento simile a quello del Corsaro, di cui raccontano e Cicerone, e Sant'Agostino nel Libro 4. della Città di Dio al Capitolo 4. Il quale preso con vna Fusta, con la quale andaua corseggiando, da Alessandro il Magno, che col suo essercito, & vn'armata, giua verso l'Egitto: Fù interrogato, per qual cagione andass'egli inquietando il Mare? a cui con gran libertà rispose il Corsaro, e tu perche vai inquietando il mondo? io perche vado rubando con picciol Legno, son appellato ladro, e son detto Corsaro, tù perche vai facendo lo stesso, con

vn grosso essercito, e con grand'armata, fei detto Imperatore. Hora al proposito, se andasse vn Leccese da vn'altro perche le imprestasse cento Ducati per vn'anno, con patto di dargliene otto per cento di guadagno, sarebbe costui vsurario, mà se và da vn'altro che mandi innanzi, & indietro vna lettera, da Lecce a Napoli, e da Napoli a Lecce, egli ne prenda in tal modo 30. e 34. si chiamerà questo tale, Cambista, & Negotiante; Piaccia a Dio ch'ella vada così, e sia contratto lecito, ch'io per me non la sento così, ne assoluerei mai questi tali. Voglio in tal proposito riferire ciòche dice il Nauar. nel suo Commentario sopra il Capitolo *Si fæneraueris* 14. *q.* 3. *de vsuris*, al numero 14. doue dice cosi. Cosa è questa, degna certo di marauiglia, che biasimando tutti i Christiani, hora più che mai l'vsura, a segno che sarebbe punito per Heretico, chi dicesse l'vsura esser lecita, con tutto ciò si dissimulano più vsure palliate, che non permetteuano anticamente gl'Imperatori nella *l. Eos §. 1. Cod. de vsuris*, auenga che la maggiore delle vsure che permetteua quella legge, era la centesima, cioè cento per cento in cento Mesi, come bene, e copiosamente proua Bart. Soci. nella *l. Si heres §. item ff. ad legem falc.* con cui si confronta il Budeo de asse lib. 1. folio 24. & l'Alcia. lib. 3. disputaç. cap. 1. & altri più moder

ni, di modo che il capitale non guadagnaua più d'vno per cento il Mese, cioè 12. per 100. l'anno, ne ciò si concedeua ad ogn'vno, mà a quelli soli che trasportauano i denari, da vn luogo a l'altro, prendendo il risico sopra di se; alli altri Mercadanti, si concedeuano due terze parti della centesima, cioè 8. per 100. l'anno, alle persone plebee, concedeua che potessero prender la mettà della centesima cioè 6. per cento l'anno, e finalmente a i Nobili la terza parte cioè 4. per cento. Però adesso si permettono (se ben palliate, e coperte) vsure sì grosse, che tal'hora dall'vna Fera all'altra si guadagna più di 10. per cento, e facendosi 3. & 4. volte l'anno le Fere, viene bene spesso il capitale a rendere più di 30. per cento l'anno. Di più, anticamente il frutto dell'vsura non faceu'altro frutto *l. vt nullo Cod. de vsuris & l. Placuit ff. eodem*: Hora il frutto del Cambio conuertito in capitale, già rende nuouo frutto nel Ricambio. Ne sodisfa la risposta che danno alcuni, dicendo che non è questa vsura, ma si bene il frutto, e l'interesse del Cambio, stante che non ogn'vno che muta il nome, muta la cosa. Della quale materia io tratto più profundamente nel mio Commentario de' Cambi, sopra il cap. finale de vsuris: doue sforzato dal l'amor del vero, dico alcune cose, che facilmente atterriranno molti, che troppo ingordamente, &

ardi-

arditamente nel guadagno de' Cambi s'ingolfano. Queste sono le parole del Nauarro.

Terzo argomento finalmente con l'auttorità di tanti Dottori, quanti hò di sopra citati, i quali tutti dicono esser queste Continuationi vna specie di Cambio finto, & vsurario.

A tali argomenti mi hanno risposto alcuni Cambisti principali, e molto intelligenti, con quali hò discorso, ch'essi conoscono molto bene, che questo non è vero Cambio, però non esser neanco conueniente che Titio il quale applicando in Mercantie, ò in altri negotij i denari di Caio, fà con essi molto guadagno, si goda i denari del compagno, senza dargliene qualche frutto, ò parte, e che Caio in tanto, impresti i suoi quattrini senza vtile alcuno, particolarmente in questi nostri tempi, quando il denaro suole rendere, e fruttare più delle case, delle ville, delle possessioni, più delli Bestiami, e delli Armenti.

A quali rispondo esser molto ragioneuole che Caio guadagni col suo denaro, però per mezo d'vn contratto di società, di Censo, ò d'altro negotio lecito, frà quali stimo douersi anco annouerare il Cambio reale, mà lasci da banda i Cambi secchi, che sono, secondo tutti i Theologi, contratti vsurarij. Resta hora che portiamo, e sciogliamo alcuni argomenti del Salon.

Primo

18 Primo. In questo Cambio si fà veramente, & realmente pagamento del denaro, verbi gratia riceuuto in Firenze, con denaro ch'è in Fera di Lione, il quale se ben'è in realità del medesimo padrone, nondimeno è differente di natura, di prezzo, e di luogo, dunque è questo vero Cambio, e vera permutatione.

Rispondo prima esser questo vn giuoco da putti, mentre egli concede che i denari siano dello stesso Padrone, che scambia i suoi denari di Firenze con i suoi di Lione. Secondo rispondo non si far altrimente in Lione il vero pagamento, come hò prouato di sopra, mentre ciò può fare, e lo fà chi non hà vn soldo.

Il Secondo suo argomento non lo riferisco, perch'egli fà contro coloro, i quali hanno per inconueniente, che il Procuratore possa far l'vfficio di due persone, e non è contro di me, che sono in ciò dello stesso parere.

Terzo argomenta il *Salon* dalla regola del Siluestro, che dice esser vero, e giusto quello Cambio, doue non si guadagna per ragion del tempo, ne chi prende (Secondo il parer de periti) vien più del douero grauato, il Cambio delle Continuationi è di tal sorte, dunque è lecito.

Rispondo. Questa regola esser molto mozza, & imperfetta, mancandoui molte conditioni, che si ric-

ſi ricchieggono nel vero Cambio, frà quali ſono quelle che ſi contengono nella Bolla di Pio V. e non ſono in quella regola del Silueſtro, ne perche vno ſia poco grauato, fà che il contratto ſia lecito, confeſſando lo ſteſſo Salon, che potrebbe altri patir minor' intereſſe in vn contratto vſurario, che in vno giuſto, e buono, ne per queſto il contratto vſurario diuenterebbe lecito, ne è finalmente vero che le Continuationi del Regno di Napoli non agrauino più del douere.

Quarto i Sommi Ponteſici, ſanno che ſi fanno tali Continuationi, lo ſanno gli Arciueſcoui, i Veſcoui, e gli ordinarij, e le tollerano, dunque ſon lecite.

Riſpondo che Papa Pio V. non le tollerò, ma nella ſua Bolla le condannò, ſi come il Salone ſteſſo eſplicò. Che i Negotianti inuentano tutto dì, nuoue ſorti di Cambi, de' quali non hanno gli ordinarij notitia ne cognitione. Che i contratti de' Cambi da pochiſſimi Confeſſori ſono inteſi, per contenere molte ſottigliezze, delle quali i Theologi non hanno pratica, e però ſi rimettono, in tal particolare, alle conſcienze de' penitenti, ond' hebbe a dir' il Soto de Iuſt. lib. 6. q. 11. Che toltone i Negotianti ſteſſi, pochi e molto rari furon' i Theologi Scholaſtici, che capiſſero propriamente il negotio, & il fatto de' Cambi, e che però era

im-

impossibile che non possedendo il fatto, accertassero nel Ius, e potessero dar sopra i Cambi buone regole.

Quinto. Questo modo di Cambiare è vniuersale per tutto il Mondo, dunque non è da credere che tutti i Fedeli s'ingannino, ne è conueniente condannarli.

Rispondo che se ciò ch'è vniuersale fusse lecito, sarebbe anco lecito non creder' in Dio, auenga che delle cento parti delli huomini le 90. e forse le 95. sono infedeli, e fra' Christiani, molti vitij sono vniuersali, ne però sono leciti, indi è che questo stesso contratto che il Salon concede in vn luogo, lo Biasima in vn'altro, come habbiamo veduto di sopra. E vniuersale tal modo di Cambiare dunque temiamo, Risponde Frà Fabiano Clauario, essendo scritto in S. Matteo al 7. *Quia lata porta & spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, & multi sunt qui intrant per eam.*

1. part. 7. praua. ad in §. nec similiter.

Sesto La Sacra congregatione hà risposto all'Arciuescouo di Palermo, questo Cambio esser lecito.

Rispondo. Il caso di Palermo esser molto diuerso dal nostro, come hò mostrato di sopra, & il Salone stesso fà la medesima distintione che hò fatt'io, e ciò nel luogo citato contro u. 11.

Settimo argomento, i stessi Negotianti in questo

sto modo dicendo. Egli è lecito a me, prender a Cambio da Sempronio, per conto di Titio, dando a Titio quel denaro, ch'egli forse non harebbe trouato a prender'a Cambio per non hauer'egli credito in Piazza, & in tal caso sarebbe conuenientissimo, e molto douuto ch'egli stesse sotto dell'interesse del Cambio, e mi risarcisse i danni che per suo conto patisco; hor perche non deue esser lecito ch'io le dia de'miei denari, come le dò quei d'vn altro.

Al che dico che s'ingannano i Negotianti, e mostrano con tal'argomento in pratica, ciò che disse il Corrado, ch'egli è molto pericoloso, argomentar dall'vn contratto all'altro, perche se ben paiono tal'hora simili, mentre siano in qualche circonstanza diuersi, l'vno sarà giusto e l'altro vsurario, il che non considerand'essi, argomentando da vn simile ad vn somigliante, dal Cambio reale sono iti a ferire nel secco.

Nego dunque la consequenza dell'argomento, essendo gran differenza frà l'vno e l'altro Cambio, perche s'io prendo a Cambio da Sempronio, & in Fera le pago, o faccio pagare il suo denaro, quest'e' Cambio reale, e se dando, tal denaro a Titio, egli mi paga l'interesse del danno emergente, acciò ch'io non riceua danno dal Commodo che le faccio è cosa molto ragioneuole, concessa

anco da' più rigorosi frà Theologi: doue che dandoglieli de' miei, nella maniera delle Continuationi, stante che in Fera non si fà vero pagamento, il caso è molto diuerso, il primo è giusto, il secondo vsurario.

19 Ne per questo vengh'io a negare che non possa chi che sia, dar a Cambio a se stesso, anzi hò prouato di sopra secondo le leggi Ciuili potersi fare, & ammetto il seguente caso.

Pietro mi fà da Milano vna tratta di scudi 3000. in Antonio, ordinandomi ch'io li prenda a Cambio, e me ne proueda da Piacenza dal suo Procuratore, hor com'io posso prenderli da vn terzo, così posso, contando in me stesso, darglieli de' miei, e se il Procurator suo compirà la tratta ch'io le farò, in Fera, pagando il mio denaro à chi le ordinerò, sarà questo Cambio reale e buono, tutto ch'io habbia preso a Cambio da me stesso, e quest' è il caso che approua la Ruota Romana 12. Iunij 1615. Coram R. D. P. Sacrato, dicendo non esser cosa nuoua che possa chi che sia, raprefentar due persone *l. Fistulas §. fundum de contrah. emp.* come proua parimente la Ruota di Genoua nella Decis. 32. ma soggionge la Ruota Romana, è però necessario che chi prende a Cambio da se, o da altri, osserui nel rimanente la Constitutione di Pio V. La quale non si osserua di ch'io, secondo l'opinione

nione commune de' Dottori, quando colui che prese à Cambio, ò à cui si spetta il debito, non hà denari in Fera, che perciò non si fà in Piacenza il real pagamento, come ordina sua Santità, però resta Cambio secco.

20 Poi d'hauer'io ciò scritto, e finito di comporre il presente trattato, m'è capitato alle mani quello del Padre Vipera, già molto conosciuto in questa Città, il quale nel 5. cap. oue ragiona del Cambio secco, dice così.

Il quarto dubio è se dando i Cambisti a Cambio ad vn Prencipe, ò ad altra persona bisognosa di denari, la quale non habbi quattrini da compire in Fera, tutto che i Negotianti mandino le lettere a' loro Fattori, o Procuratori, i quali quasi per nuouo Cambio, ritornano à rimetter'e trar il debito, e così vanno continuando il ricambiare per' in sino à tanto che il Prencipe paghi, si ricerca se tal contratto si possa scusare per ragion d'vna tacita donatione, che si suppone esserle fatta dal Prencipe, o da quella persona che prese a Cambio.

Rispondo non v'esser alcun dubio che cotal Cambio non sia secco, come si proua da quanto hò detto, & e anco opinione di Giò. Battista Lupo nel luogo citato al nu. 65. e del Clauario de Cambijs prima parte inuent. 7. E che non possano i Cambisti ritener tal guadagno, sono titolo di do-

natione proua il detto Clauario &c. queste sono le parole del Vipera. Il quale nel 4. capo verso il fine, dopò quelle lettere, Al nobile Francesco da Modena, trattando del caso di Palermo di cui hauea prima fatto mentione, fà la medesima distintione che hò fatt'io, e della risposta della Sacra Congregatione dice così.

Credo però che questa risposta non s'habbia da intendere così indistintamente, ma sano modo. Perche, ò quello Procuratore, ò compagno del Cambista ch'è in Fera, hà denari suoi proprij, o d'altri co' quali paga la tratta, e così stimo potersi fare, & esser lecito, tutto che paghi pregato dal Cambista, perche in tal caso le lettere conseguiscono il loro effetto, e così credo che s'habbi da intender la sudetta risposta. O pure detto Procuratore non haue altri denari, che quelli del Cambista, & in tal caso, non vedo come si possa saluar tal Cambio, perche seguirebbe lo stesso, come s'io ti fussi debitor di 100. scudi, e tu me ne imprestasti 100. altri, acciò ch'io ti pagassi con i tuoi stessi denari; nel qual caso io pure ti resterei debitore della stessa somma come prima, e sarebbe vna baia, vna burla vna fintione. Queste sono le parole del Vipera.

QVE-

QVESTIONE TERZA.

SE COMMETTENDOSI IL Negotio delle Continuationi a persona facultosa, che potrebbe pagare quando le fusse tratto in vn terzo, sia Cambio secco.

1 Alcuni stimano lecite le Continuationi quando si commette il negotio a chi hà.
2 È opinione contraria alla commune de' Dottori.
3 Il Peguera il Becio & altri legisti dannano tali Continuationi anch'essi.
4 Confessori si prendono vn gran carico, approuando le Continuationi.
5 Non è vero che i Dottori che ne hanno scritto, non intendano il fatto delle Continuationi.
6 A chi vuol giudicar' il nostro interno, possiamo dar vna mentita.
7 Si fanno molti argomenti contro tali Continuationi.
8 Dalli accidenti e proprietà, si conoscono le nature delle cose.
8 Differenza fra il reale & il finto pagamento a se stesso.
9 Merchi e contrasegni, del pagamento fatto à se stesso che è reale.
10 In pratica, il pagamento delle Continuationi, si fà da chi non hà denari.

1 ALCVNI Theologi vi sono (& e distintione che hò vdita far'anco da' Cambisti) iquali concedono esser Cambio secco & vsurario, quello di cui habbiamo fauellato sin'hora, quando però si commette il negotio ad vn Giouanetto che non hà denari ne credito, come molti fanno, ò ad altra persona che non

2

habbia

habbia quattrini, concedendo anch'essi che chi nõ hà non può, ne realmente, ne virtualmente, ne equiualentemente far vn pagamento che vero sia. Però quando sia fatta la tratta, e la rimessa a persona che habbia tanto denaro libero, del quale non sia debitore ad alcuno, ò per parlar come i Cambisti fanno, le auanza tant'effetto che potrebbe pagar ad vn terzo, quando in vn terzo le venisse fatta la tratta, all'hora dicono, & in tal caso, il pagamento è reale, e non finto, e quello passar di partite nel libro, è vna virtuale solutione. Il che se fusse vero non douriamo biasimare i Negotianti di Regno, mandando essi le lettere a Napoli, ad altri Cambisti che sono facultosi, e potrebbono pagar'ad vn terzo. Se ben ne anco per'altro rispetto si potrebbono saluare, cioè per'esser troppo essorbitante l'interesse che prendono.

2 Io nondimeno stimo, anco in questo caso, il Cambio esser secco come del primo habbiamo detto, e lo prouo prima con l'autorità di tutti i Dottori sopra citati, e da citarsi in appresso, niuno de' quali fà tal distintione, ne si seruono dell'argomento che hò fatt'io, il quale prouando che tal pagamento lo può far'anco chi non hà vn quattrino, ne hò cauato per conseguenza, che questo non possa esser vero, mà solo finto pagamento. Però i Dottori communemente dannano tal contratto

per'

per'vn'altro capo, & è perche in Fera non vi sono altri denari se non quei del Cambista, & il pagamento si fà de' suoi denari, doue la cosa dourebbe ire al contrario, perche hauendo il Cambista sborsato il denaro in Genoua, dourebbe riceuerlo in Piacenza, e però dicono che il Cambio è finto, quando colui che prese in Genoua non hà quattrini in Fera, poiche indi ne nasce, che il Cambista viene a cambiar'il suo con il suo, e con i soldi *66.* ò *66.6.* pagati in Genoua, vien'a comprare il suo scudo di Marche ch'egli hà in Piacenza. Si anco perche Caio compra da Titio quello scudo di Marche ch'egli non hà, però chiamano tal contratto vna frascheria & vn palliamento d'vsura. Da'quali discorsi si vede manifestamente che non fanno forza nell'hauere, ò non hauer'il Procurator denari in Fera, anzi suppongono ch'egli habbia, e non per ciò mancano di condannar tal contratto, dunque è opinione commune de'Dottori, che sia contratto finto e Cambio secco, dato che il Procuratore habbia in Fera da pagare. E perche non si desse altri a credere, che i Theologi solamente fussero di questo parere, & i Cannonisti, e Sommisti da me allegati, a quali si può aggiungere Angelo in summa, verbo vsura 1. nu. 54. che chiama tali contratti vsurarij pessimi, voglio portar insieme anco i Legisti, e far vedere che si

ſottoſcriuono anch'eſſi al medeſimo parere.

3 Tratta la Queſtione in termini Lodouico Peguera, Legiſta de' noſtri tempi, nella Deciſione 33. Se ſia lecito ad vn Cambiſta, impreſtar denari ad vn Prencipe, ò ad altri, con patto di poter prendere, detta ſomma a Cambio da ſe ſteſſo, e mandarla innanzi & indietro per le Fere, continuandola in Cambi e ricambi, con patto però che l'intereſſe non ſormonti vn tanto per cento? e riſponde eſſer queſti Cambi finti, imaginarij e ſecchi, manifeſtamente & indubitatamente vſurarij, allegando il Lupo il Soto il Silueſtro e gli altri da me già citati. Afferma eſſer tal ſorte di Cambio condannata eſpreſſamente dalla Bolla di Papa Pio V. e ciò perche le lettere che ſi mandano in queſto caſo, ſono inutili e vane, perche in Fera non ſi fà vero pagamento, non vi hauendo il Prencipe denari. Mà prima di lui e molto a propoſito.

Propone vn tal caſo Franceſco Becio Iuriſconſulto molto ſtimato nel Conſiglio 213. nu. 49. vol. 2. Leonardo Spinola, biſognoſo per ſuoi affari di quattrini, ricchiede alli Cuſani di Milano, che gli ne accommodino, riſpondon'eſſi che glieli daranno a Cambio per Beſanzone, indi le danno in due partite cento quindici mila ſcudi, e fanno che ſe ben lo Spinola non hà denari, ne trafico in Beſanzone, ne in altra Piazza, egli ſcriua a Fe-

derico

derico Cusano, hora (dice il Becio) chiamato Federico di Besanzone, hora Federico di Milano, e le scriua. Pagate a voi stesso scudi 115000 &c. Come sogliono i Cambisti. Spiega il fatto a lungo il Becio, e molto bene, e lo danna e lo vitupera come cosa finta e manifestamente vsuraria, non perche Federico sia vn pouero Soldato, ò perche non habbia denari, mà perche lo Spinola non v'hà quattrini, perche non si fà vero pagamento in Fera, perche non v'è permutatione ne Cambio, e solo si passano le partite nel Libro; e dopò d'hauer prouato col Siluestro col Gaetano con Frà Fabiano Clauario & altri Theologi, esser questo vn Cambio finto, e portateui alcune Colonne del Soto, che più d'ogn'altro vitupera questo trafico, anzi come dissi di sopra vi fà contro inuettiue formate: nel nu. 62. riferisce tutta la Bolla di Pio V. e mostra capo per capo, esser tutte le clausule di lei, contrarie al caso di detta Continuatione. Ne mi state a dire soggionge nel nu. 65.) che si mandano le lettere, perche il mandar quelle lettere che non fanno alcun'effetto, e non le mandare, è vna cosa medesima, essendo pari il non hauer'effetto & non essere, e ciò che non hà effetto, non hà ne anco nome, secondo Baldo e Decio, nel nu. 78. afferma, esser tal Cambio dannato vniuersalmente, dalle Scuole de' Theologi, de' Cannonisti e de' Le-

gisti, e nel 76. conclude esser tanto manifesta l'ingiustitia di questo Cambio, e si scuoperta l'vsura, ch'egli stima cosa vergognosa, che habbia del puzzolente il disputarui sopra. *Contractum de quo disputamus adeo clarum est, ex superioribus esse contractum mutui palliati & vsurarij, vt verecundum & putidum sit amplius de hoc deliberare.* Queste sono le di lui parole. Al cui parere sottoscriuendomi anch'io, affermo coram Deo, parermi strano assai, che si ritroui huomo letterato, il quale si contenti di prendersi tanto carico sù le spalle, anzi sopra la conscienza, d'assicurar'i Cambisti in vn negotio da tutti i Sauij stimato vsurario, del quale confessano molti de' Cambisti stessi, esser tutto finto quanto si fà in tal particolare. Ne bisogna ingannarsi, dicendo che i Dottori non intendano bene il negotio del Cambio, stante che molti Theologi, frà quali il Gaetano & particolarmente il Soto, il Peguera, il Becio sopradetto & il Lupo Legista anch'egli, nel luogo sopracitato nu. 65. & nu. 71. & altri, spiegano il caso di maniera, che niuno Negotiante lo potrebbe stender meglio, e vi discorrono sopra in modo, che si scorge chiaro che lo capiscono molto bene, e la Ruota Romana hebbe il Lupo in tal concetto, che nella Decisione 173. Registrata dal Farinacio nu. 3. approuò ciò ch'egli dice circa l'esser giusto, ò illecito

4

5

il

il Cambio. E se si riuoltiamo a considerar'i scritti di quei che furon prima di loro, come il Lopez il Nauar. il Molina, non solamente, mà il Siluestro Angelo & altri più antichi, mettono il caso in termine in guisa ch'io non sò come si possa neanco sospettare, che non lo capissero.

6 Mi ricordo hauer letto nel Mutio Giustinopolitano, che quando altri vuol discorrere sopra l'intention mia, ò sopra il mio interno, posso senza timor d'errare darle vna mentita, mercè che l'interno mio, non lo sà se non io, ne s'allontanò molto il Mutio, da ciò che lasciò scritto S. Paolo, nella prima lettera a quei di Chorinto. cap. 2. doue dice. *Quis enim hominum scit quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est.* Hor'io vedo non solo il Becio Il Nauar. il Lupo & il Soto discorrer perfettamente de' Cambi, mà trouo il caso in forma nella Somma Angelica, nella Siluestrina & altri, come vogl'io giudicare, ò dire che non l'intendessero? Forse per che mi sia dato vna mentita? Sono questi Autori classici, huomini molto letterati, mettono lo caso in termini, e lo condannano, dunque, ò furon temerarij essi in biasimar ciò che non intendeuano, ò giudicherò temerariamente io, giudicando che non l'intendessero. Ne perciò contradico a quanto col Soto affermai pur dianzi, non intendend'io quando dico che molti

Theo-

Theologi non intendono cotal contratto, di quei che ne hanno scritto e bene. E tanto basti intorno all'argomento fundato sopra l'autorità de' i Dottori, veniamo alle ragioni che smedoleranno forse più il caso.

7 Secondo Argomenterò prouando che quella scittura che fà, e quella partita che nota nel Libro il Procuratore, non è vero, non reale, non virtuale, non equiualente pagamento, e lo prouo così. Conuincerà efficacemente chi che sia, non esser'attione vitale, quella che può far'anco vn morto come s'io dico, far'ombra, produr vermi, mandar cattiuo odore non sono attioni vitali, e lo prouo mercè che tutto ciò può far'anco vn morto. E forza che sia oro finto quel che vien fatto da colui, che non ha materia, ne sapere, ne commodità di far' oro vero: dunque dirò con ragione, non esser vero, non reale, non virtuale pagamento quello passar di partite nel Libro che fà il Procuratore, tutto ch'egli habbia da pagare: e lo prouerò stante che tutto ciò può far'anco quel Soldato del quale siamo certi, che non può far'vn pagamento vero, per non hauer denari.

Vedo che non conuince a fatto sin'hora l'argomento, potendosi rispondere, essere questi due pagamenti (i quali paiono simili) frà loro molto diuersi, essendo l'vno fatto da chi hà, e l'altro da

chi

chi non hà il modo di pagare: e veramente non si può con ragion negare che non vi sia gran differenza frà l'vno e l'altro pagamento, e se l'argomento conuincesse distruggerebbe forse ancora, ciò ch'io stesso hò di sopra detto, doue hò prouato con la *l. Si pupilli § fin.* dalla *l. debitor meus* e dalla sua Glosa e si vede da molte altre leggi di quel tit. ff. de negot. Gest. che molte volte lo passare scrittura nel Libro è vero, ò almeno virtuale pagamento, mentre sia fatto da persona che habbia da pagare, doue per lo contrario fatto da chi non hà, non è altro come disse la Ruota di Genoua che castelleggiar in aria, e fabricar sopra l'impossibile. Io non negò dunque che lo pagar'a se stesso che si fà con passar le partite nel Libro, non sia tal'hora vero pagamento, come si vede ne i casi da me sopra figurati, e da quello che si controuerte nella prima Decisione della Ruota sudetta, mà contendo che nel caso delle Continuationi, è finta, e non reale, ne virtuale, la solutione, ò pagamento, ò la scrittura, sia fatta in Fera da chi ha, ò sia fatta da chi non hà da pagare e lo prouo con questo discorso.

8 Habbiamo pagamento fatto a se stesso il quale è reale, ò virtuale come ne' i casi sopradetti anch'io concedo, ne habbiamo di quei che sono finti e simulati, e questi quando sono fatti da chi non hà

da

da pagare, il che tu pure concedi, resta horà da vedere di che razza sia quello, di cui hora discorriamo, cioè quando nel caso delle Continuationi scriue il Cambista ad vn Procuratore, che in effetto hà da pagare, ch'egli paghi a se stesso tanta somma; il quale douersi riporre frà i pagamenti finti, mi persuadono le seguenti ragioni.

Prima secondo Arist. 1. de Anima cap. 1. tex. 11. da i medesimi accidenti e proprietà, argomentiamo la medesima Natura; mà in questi due pagamenti ritrouiamo le medesime proprietà, simili accidenti e le stesse conditioni, saran dunque della medesima razza e Natura, e se lo primo è secco il secondo non sarà verde. Prouo la minore, cioè che habbino le medesime proprietà. Poiche, ò tu mandi le lettere di Cambio ad vn principalissimo Mercadante, ò le inuij a quel pouero Soldato, di cui habbiamo fatto di sopra mentione, è lo stesso come se nello tuo studio facessi ogni cosa, alla Fera ne al ben commune non rechi vtile ne danno, larghezza ne penuria, come a punto se non mandassi le lettere; si mandino, ò nò cotai lettere, tanto guadagna il Cambista e lo stesso interesse patisce Titio che prese a Cambio; fallisca, ò stia in piedi il Procuratore nulla rileua, non corre risico alcuno il Cambista ne perciò patisce danno; poco cura anzi niente importa a Titio debitore, che

tu mandi le lettere al ricco che hà, quanto al Soldato che non hà, la sua intentione è sempre la stessa, di pagar qui in Genoua dopò qualche tempo quant'egli ti deue, e finalmente ciò fà in Piacenza il ricco che farebbe il pouero; dunque non v'essendo vna minima differenza frà l'vno e l'altro di questi pagamenti, e ritrouandosi in vno gli accidenti le proprietà e le conditioni dell'altro, dobbiamo secondo Aristotile determinare, esser pane della stessa pasta, e dar sentenza che siamo della medesima razza, e Natura, fratelli carnali figli delli stessi Padre e Madre, attestando i Legisti che. *Vbi eadem viget ratio idem Ius debet statui. l. illud ff. ad legem Aquiliam.*

9 Mà nel vero pagamento, tutto ch'ei sia fatto a se stesso, si veggono proprietà è Merchi molto diuersi. Scriue Tiberio a Druso in Fera, ch'egli paghi a se stesso Scudi mille, ch'io gli hò dato a Cambio, dandone credito a me, e debito a lui, subito in hauer Druso passata la partita nel Libro, si variano i termini e si mutano tutte le cose perche cessa in quel punto Tiberio d'esser debitore à me, e da quell'hora in appresso, poco mi preme s'ei se ne fugge, ò fallisce, diuien mio debitore Druso, il quale mi darebbe danno se rompesse: giouan'al ben publico queste lettere, necessitando Druso ad hauer tal denaro in Fera, & a darlo a

Cambio a chi ne harà biſogno, ſtante che per traſportarlo dou'io le commetterò, egli è sforzato a darlo a Cambio; niuna delle quali conditioni ſi ritrouano nel caſo delle Continuationi, ancor che ſi commetta il negotio, e ſi ſcriuan le lettere al ricco, il quale non fà conto alcuno di tal tratta, e tanto diſpone de' ſuoi denari, come ſe non le fuſſe ſtata fatta, e tant'anſietà le dà ſell'è d'vn Milion d'Oro, come di Mille Scudi, che tanto la compiſce ſenza penſarui ſopra: però nell'eſſempio poco dianzi riferito, tutto che Druſo habbia da pagar'a ſe ſteſſo, accetterà la lettera e compirà la tratta di Tiberio, ſe ſarà di Mille Scudi, e non lo farà ſe ſarà di ventimila. Ponderino i Cambiſti queſte differenze, perche ſono eſſentialiſſime, e moſtrano eſſer le Nature di queſti pagamenti molto diuerſe, onde eſſendo queſto ſecondo, il pagamento vero, reſta che il primo ſia il finto. Certo che ſe la paſſion non m'inganna, queſt'argomento, & e' fundato ſopra la verità del fatto, e moſtra chiaro eſſer finto il Cambio & il pagamento delle Continuationi.

10 Terzo eſſendo neceſſario ſecondo l'opinione di queſti Theologi che il Procuratore habbia in Fera il denaro libero e non obligato ad alcuno acciò che il pagamento ch'egli fà a ſe ſteſſo ſia vero e non finto, voglio prouare con euidente argo-

mento

mento come di ciò punto non curano i Negotianti, ne v'hanno alcun risguardo; dalche ne seguirà che anco secondo questa opinione, tutti i pagamenti delle Continuationi saranno finti & il Cambio secco. Formo per tanto vn caso di tal sorte.

Federico Cusano viue con la sua famiglia delle sue entrate, haue oltre ciò, cento quindicimila scudi, e tutti li dà a Cambio a Leonardo Spinola, il quale le dà commissione che glieli continui sopra i Cambi di Piacenza. Suppongo di più che non faccia Federico altro negotio, e che sapendo gli altri Cambisti ch'egli non negotia, ma viue delle sue entrate, e tutti i denari che gli auanzauano hà dati allo Spinola, non gli habbino credito, ne le dessero pure vn Ducatone a Cambio: Dunque sarà Federico astretto mandar'ogni Fera altri scudi 115000. al suo Procuratore, acciò ch'egli habbi il modo di compir la tratta, mentre le scriuerà pagate a voi stesso scudi 115000. e parimente quando il Procuratore di Fera darà ordine a lui che paghi a se stesso la stessa somma, e di più l'interesse, conuerrà ch'ei troui questi denari, per far'anch'egli vn pagamento che vero sia, hauendo noi prouato (il che concede parimente quest'opinione) qualmente il pagamento di chi non hà denari, non può esser se non finto. Dirai forse che se ben'egli

non hà denari in atto, gli hà però in potenza, e che tanto basta. Mà non sodisfa la risposta, prima perche s'egli non hà credito, non hà ne anco potenza di trouar'il denaro, dunque non potrà seguitar la sua Continuatione. Mà slarghiamo la Mano e supponiamo che Federico habbi credito, ti dimando s'egli prende a Cambio il detto denaro per poter passar la partita, ò nò? S'egli lo prende secondo te potrà far'il pagamento a se stesso, mà quest'è contro la pratica, ma s'egli non lo prende come potrà egli far vn vero pagamento? certo per far'vn pagamento in atto, non basta hauere i quattrini in potenza, mà è forza hauerli in atto: però ti dimando quando la prima volta Federico diede i denari a Leonardo, bastò egli ch'ei li potesse hauere? Bastò egli ch'egli hauesse credito? Senza dubio bisognò che gli hauesse in atto, in Cassa, ò sul Banco, ecco dunque che per far' vn pagamento vero e reale, è necessario che vi sia in effetto il denaro, e mentre non v'è, siamo sforzati a dire che il pagamento sia imaginario e simulato. Hor chi dicesse a i Negotianti che Federico non può continuar tal negotio perche non hà in atto altretanti denari, quant' egli hà dato a Cambio, sarebbe stimato pazzo, a me all'incontro pare che voglino essi burlare, mentre vogliono sostenere che il negotio delle Continuationi sia vn

Cambio

Cambio reale, e che quello passar di scrittura sia vn vero pagamento.

11 Voglio qui riferire la risposta che mi diede vn Gentil'huomo di bellissimo spirito. Vedete Padre diss'egli non bisogna darsi tant'ansietà che Federico in Milano, & il Procurator'in Fera habbino il denaro da far il pagamento, anzi non può esser che non l'habbino, poiche in questo fatto *non datur vacuum*, mà nello stesso tempo che hanno da pagar la tratta, riscuotono la rimessa, dunque hanno quel denaro che pagano, mentre nello stesso tempo lo riscuotono. Risposta che se ben'è sottile, non mi può con tutto ciò penetrar nel ceruello, ne mi può quadrar nella mente. Poiche in realità ne cotai lettere portano quattrini, ne fanno che chi non ne hauea ne habbia, ne fanno maggior ne differente effetto da quello che farebbe la mia, quando io scriuessi al Soldato della porta di Piacenza, ò ad vn di quei giouanetti che vanno per aiutanti in Fera, pagate a voi stesso vn Milion d'Oro; che non ostante detta lettera tanti ne haurebbero come prima, o quanti ne hò io che non hò vn soldo, e nondimeno potrei scriuere a detto Giouanetto che anch'io hò dato vna somma grossa ad vn'altro Spinola, e con tutto ciò le lettere che passassero frà noi sarebbero tutte vanità.

Mà

21 Mà non si partiamo dall'essempio apportato del vacuo. Perche non si dia luogo vacuo, non si parte vn corpo d'vn luogo che immediatamente non ve n'entri vn'altro; mentre della Botte esce il vino, v'entra l'aria acciò non rimanga la Botte vuota, ad ogni modo perche nello stesso tempo non possono star due corpi in vn luogo, in questo Cambio, o trasmutatione v'è prima e poi, e v'è ordine, tanto necessario che senz'esso non si farebbe nulla, è dunque necessario che prima si parta il vino e poi v'entri l'Aria: sono nello stesso tempo il Sole e la Luce, il Fuoco & il Calore, l'attione e la passione, ad ogni modo sempre vi trouerete anteriorità e posteriorità se non di tempo almeno, ò d'ordine, ò d'origine, ò di Natura, ò di dependenza, perche se ben nati ad vn parto & in vn tempo il Sole e la Luce, nondimeno il Sole è prima & in dependente della Luce, la Luce all'incontro, è posteriore e dependente dal Sole, lo stesso dite del Caldo rispetto al Fuoco, nello medesimo tempo che il Fuoco riscalda, il Legno è riscaldato, però ogn'vno vede, che anco qui v'è ordine e v'è prima e poi, prima il Fuoco riscalda, poi il Legno è riscaldato: hora al proposito nostro, il medesimo apunto sortisce nel pagare e riscuotere, perche se ben tutto si fà nello stesso tempo, ad ogni modo v'è ordine, v'è dipendenza v'è anteriorità

riorità e posteriorità, perche necessariamente và prima l'hauere, indi il pagare, terzo il riscuotere, ne sono queste Metaphisiche sottilità, mà sono Phisiche sensate e palpabili verità, poiche senza che habbia la persona studiato Philosophia, conosce con tutto ciò, che il riscuotere è l'vltimo, e pende dal pagare, & il pagare pende dall'hauere, e che quest'ordine è tanto necessario, che senza lui non si può far pagamento ne riscuotimento: dal che ne seguita per necessaria consequenza, che se la lettera del Procuratore non porta quattrini a Federico, come in effetto non gli ne porta, stante ch'egli non ne hà, non potrà senza fallo pagar'a se stesso, e consequentemente non potrà riscuotere da se medesimo. Et ecco che sgranando e smedolando ben'il tutto, è forza il dire che finto sia il pagamento, il riscuotimento, e quanto in questo Cambio si fà.

13 Quarto voglio metter quì vn mio argomento, ò sia discorso, qual pare a me che tocchi assai bene il punto, e batta al chiodo.

Suppongo prima ciò, che prouerò esser vero, che niuno possa propriamente parlando, e realmente operando pagar'a se stesso, e se mi si dicesse che hò fin'hora concesso quello, che adesso nego, rispondo ch'io l'hò concesso, e per conformarmi a gli altri nel fauellare, & in quel senso ch'egli

è vero

è vero, però sminuzzando adesso le cose odi Lettore.

Lo pagare è attione rellatiua che necessariamente ricchiede due termini distinti, e non ne può far senza, indi è che conuiene che frà il rellatiuo & il correllatiuo sia differenza, s'io ti dico che Cesare è simile, subito mi dimandi a chi? E con ragion lo fai, essendo forza che s'egli è simile, sia simile ad vn terzo, e s'io ti rispondessi ch'egli è simile à se stesso, ò parlerei allo sproposito, ò vorrei significare che l'attione ch'egli fece hieri, è simile a quella d'hoggi, di modo che la somiglianza è frà le attioni, e le attioni sono frà loro diuerse. Pompeo è maggiore, di chi? è vguale a chi? sempre si ricerca il termine, ò sia il correllatiuo, e quello sempre è distinto: Così se Federico paga, immantinente si ricerca a chi paga? perche pagar a se stesso non si può, se vogliamo parlar propriamente, prima perche i termini hanno necessariamente ad esser distinti; secondo perche chi paga, hà quello che paga, e quello che già si hà, non si può riscuotere ne acquistare di nuouo, chi paga sborsa, e chi riscuote imborsa, & essendo queste cose diuerse, conuien parimente che procedano da persone diuerse. Veniamo alla pratica. Fà vn pagamento a se stesso Bernardo Olgiato, quando nel suo Banco la partita ch'era in credito di Pietro, si passa in credito

dito di Paolo. Fà vn pagamento a ſe ſteſſo Giouanni in Piacenza, mentre hauendomi Camillo dati Scudi 1000. a Cambio, egli ne fà rimeſſa al detto Giouanni & io ne faccio la tratta allo ſteſſo, dicendole, pagate a voi ſteſſo Scudi Mille, conti con Camillo, e datemene debito, s'egli accetta la tratta, ne paſſa le partite e fà ciò che i Cambiſti ſogliono in Fera, concedo eſſer queſto vn pagamento reale, ò equiualente. Sgraniam'hora ingenuamente cotali eſſempi, e trouerremo che queſto non è propriamente pagar'a ſe ſteſſo, mà è pagar' ad vn'altro. Che fà Olgiato quando paſſa nel ſuo Libro vna partita in credito di Paolo, & in debito di Pietro? egli ſi conſtituiſce debitore a Paolo di quella ſomma, e s'aſtringe a pagargliela ſempre ch'egli vorrà, e queſt'obligo è il pagamento, ò vero, ò virtuale, ò equiualente, coſi ſtimato da tutti communemente, eſpreſſo nella *l. Solutionis ff. de ſolu. & liber. & l. ſolutionis ff. de verb. ſign.* & il Silueſt. *in verbo ſolutio* nu. 1. dou'è hora il pagamento a ſe ſteſſo? ſuanì, non ſi ritroua. Che fà Giouanni Procurator' in Fera quand'io le ſcriuo pagate a voi ſteſſo Scudi 1000. conti con Camillo, & egli accetta la tratta, e ſcriue la partita nel Libro, paga forſe a ſe ſteſſo? niente meno, Signor nò, egli ſi conſtituiſce e confeſſa debitor di Camillo, di tanta ſomma, e gliela pagherà come e doue egli

 vorrà,

vorrà, e se le ordina che la mandi in Fiandra la rimetterà in Fiandra, se in Milano in Milano; e se li vorrà in Piacenza, gli e li pagherà in Piacenza. si considerino bene tutti i pagamenti, tratto delli veri, e si troueranno di questa maniera, sempre pagati ad vna terza persona, e mai a se stesso, e prendendo per pagamento l'obligo che altri accetta di pagare conforme alle parole della sudetta *l. Solutionis ff. de solut. & liber. Solutionis verbum magis ad substantiam obligationis refertur, quam ad nummorum solutionem.* Quest'obligo sempre si fà, ò si riduce ad vna terza persona, e non a se stesso. Dal che ne nasce poi, che sempre si varia il debitore; Paolo haueа Pietro per debitore, adesso haue il Banco d'Olgiato, Camillo haueа me per debitore, hora hà Giouanni. Queste lettere dirò ben che hanno effetto, questo passar di partite, dirò benche rileua & è efficace, e non è cosa imaginaria ne vana.

24 Veniam'hora alle Continuationi e consideriamo se fanno il Latino per la medesima regola. Scriue di Fera il Procurator' a Federico. Pagate a voi stesso Scudi 12000. dandone debito a Leonardo, passando la rimessa in credito vostro. Dimando qui come hà da far Federico per pagar'a se stesso questa partita? Forse toglier' i denari dalla Cassa e riponerli nel Baullo? Mà se non ve n'hà

che

che quanti ne hauea tutti li diede a Leonardo; forse constituirà se stesso debitor di se medesimo, come Olgiato in passar la partita, di debitor di Pietro si fà debitor di Paolo? Mà il fatto stà ch'egli stesso, egli medesimo, & egli proprio, sono vna cosa sola, doue che Paolo & Olgiato sono persone diuerse.

Dirai, egli mà come Procurator di Leonardo s'obliga a Federico, mà il fato stà che Leonardo è già obligato, ne si Cambia qui debitore come si fa nei pagamenti che sono da douero. Pare a me che ogni persona spassionata scorgerà gran differenza frà l'vno e l'altro pagamento, frà l'vno e l'altro passar di partite, perche se Olgiato non accetta di pagar'a Paolo, e se Giouanni non accetta la tratta ch'io le faccio in se stesso, e non dà credito della partita a Camillo, ne Paolo ne Camillo non sono pagati ne sodisfatti, però in queste Continuationi tant'è vero che non serue l'accettatione del Procuratore ne di Federico, che molte volte senza hauer mai ne anco mandate le lettere, ne fatto alcuno di questi atti, fanno i Cambisti vna mattina, nel loro studio e Libro, vna Continuatione di due e di tre anni: Hor come diremo esser vero pagamento quello che tant'è se si fà come se non si fà? Quest'è vn'argomento troppo conuincente, vn'inditio troppo chiaro che non sono

pagamenti quei che si fanno in tal sorte di Cambio. E tanto maggiormente quanto che se ben, le da me sopracitate leggi dicono, farsi souente pagamento con dar'vn debitore che s'obblighi & accetti di pagare, come si stila anco in pratica, con tutto ciò niuno che non sia pazzo, accetterà mai per debitore vno che non habbia credito ne denari, però in queste Continuationi, ogn'huomo è buono per pagar grossissime somme, inditio manifesto che questo è vn finto e non vero pagamento.

15 Scorgo l'oppositione che mi potrebb'esser fatta, stante che delli pagamenti a se stesso, se ne fann'altri diuersi dà quelli che habbiamo allegati di sopra, e forse più proprij, de' quali si fà mentione nelle Leggi Ciuili, come nella *l. Quoties §. sicut ff. de adminisf. tut.* Posso essigere da me stesso ciò ch'io deuo hauere dal Pupillo, di cui sono Tutore, e nella Legge *Debitor meus* & in molt'altre *ff. de negot. Gest.* Si trouano altri essempij simili, come s'io hauessi riscossi Scudi dieci mila, spettanti a diuersi, de' quali a me ne spettano mille, pagherò tal partita a me stesso, con solamente farne notamento nel Libro, e nella medesima guisa, riscuoterò dal mio Pupillo, quanto mi deue, onde non pare necessario che sempre v'entri vn terzo.

E s'io dicessi scorgersi sempre qualche distin-

tione,

tione, frà quel che paga e quello che riscuote, se non reale almeno formale, perche rapresentand'io due persone, cioè la mia e quella del Pupillo, come Pupillo pago, e come Pietro dal Forno riscuoto, così diranno i Cambisti che il Cusano come Procurator di Leonardo paga, e come Federico riscuote.

16 Contro a questo dico, che nelli sopradetti essempi, se la vogliamo considerar bene, non v'è pagamento alcuno, fece pagamento colui che mi sborsò li Scudi diecimila spettanti a diuersi di noi, mà quand'io noto nel Libro la partita in mio credito delli Scudi mille, non pago a me stesso, se vogliamo parlar propriamente, mà dichiaro solo che della somma riscossa, Scudi mille spettano a me, & il rimanente ad altri, così il Tutore con passar la partita nel Libro, dichiara che non tutta quel la roba spetta al Pupillo, mà ch'egli ve ne hà la sua parte. E si conferma quant'hò detto, perche nel vero pagamento, ò si sborsa il denaro, ò s'accetta d'esser debitore ad alcuno, e si resta obligato come dicono le Leggi sopradette, e come si vede nelli essempi d'Olgiato e di Giouanni Procuratore sudetto; Ma in questo del Tutore, vede ogn'vno che solo con dire nel Libro, io dichiaro che delli denari riscossi dal tale, tanti ne spettano al mio Pupillo, e tanti a me; delli Scudi diece mila

che

che m'hà pagato Nicandro, mille ne spettano a me, gli altri al tale, & al tale, il tutto camina, e vede chiaramente ogn'vno che quì non v'è pagamento.

Secondo dico che se non vi fusse roba ne denari, sarebbero & il passar delle partite, e questi pagamenti, niente meno ridicolosi, di ciò che si fusse il testamento di colui, che non hauendo cosa alcuna, facea con tutto ciò, grossi legati, e disponeua di Milioni.

17 Terzo. Ancor che il passar delle partite nel Libro, che fà il Tutore in suo credito, & in debito del Pupillo, fusse vero pagamento (ilche non è, come hò prouato) chi fia mai che dica rileuar cosa alcuna, ch'egli passi tal partita nel Libro, in Milano, ò in Piacenza? Hora dica Federico al Giouane, suo Procuratore, che in Milano nel suo studio passi le partite in debito di Leonardo & in credito suo, dimando se questo sia pagamento, ò nò? S'egli è vero pagamento, dunque ammettono per lecito il Cambio secco, senza mandar le lettere: S'egli non è vero pagamento fatto in Milano, dimando che cosa habbia di più quest'atto, fatto dallo stesso Giouane in Piacenza, ilquale per quest'effetto vi và, non facend'altro in Fera, che passar cotale Scrittura, com'egli harebbe fatto in Milano? Credo che chi non vorrà voluntariamen

te

te accecarsi, confesserà esser tutte cose finte; io per me così le stimo & oltre a tanti Dottori quanti hò allegati, & allegherò in appresso, v'habbiamo vn Negotiante in vn trattato ch'egli hà stampato, e tanti altri quanti sono coloro che in tal sorte di Cambio non mandano le lettere, e si ridono di chi le manda, i quali tutti confessano, essere lettere inutili, e diligenze vane.

18 Vltimo per metter fine a questa disputa, prego i Cambisti stessi, che voglino sgranarci, e farci ben capire questo negotio. Risponderanno che hauend'essi dato i loro denari a Cambio per le Fere di Piacenza, ad vno che se n'è ito all'Indie, il quale non hà denari in Fera da rispondere, e sapend'essi dall'altro canto, qualmente esclamano tutti i Dotti, esser mutuo palliato, Cambio secco & vsurario, qual'hora si dà à Cambio a colui, che non hà, ne è per hauere da pagar'in Fera, volet'in oltre il Sommo Pontefice, che in virtù delle lettare che si mandano, si facci in Fera il real pagamento; Però dann'ordine a suoi rispondenti, ò Procuratori, che de'i denari de' proprij Cambisti, diano di nuouo a Cambio a colui, che se ne andò all'Indie acciò possa pagar' il debito vecchio, e cominciar contratto e debito nuouo, e perche in Genoua la Seconda volta, dourebbe chi prese a Cambio, hauer denari per pagar la tratta, fatta dal Pro-

curatore,

curatore, e non ve li hauendo, però quei stessi che glieli diedero la prima volta, glieli danno la Seconda, e così vanno continuando per Mesi & Anni, sino a tanto che le sia restituito il capitale co' frutti.

Hora inteso il fatto, chiamo i Negotianti dinanzi al Tribunale di lor propria conscienza, e le chiedo se in effetto paiono loro questi, veri Cambi, veri pagamenti, e contratti reali, ò pure giuochi da Fanciulli? Se hanno veduto mai che vn creditore dia denari al suo debitore perche lo paghi se non fusse fintamente, in fraude di qualche statuto, ò Legge? Se giudicano buon contratto Cambiar il suo con il suo, e con i suoi soldi, comprare lo suo stesso scudo di Marche? Deh diano orecchi per Dio all'Apostolo, che scriuendo a' Galati escla ma, che non siamo si sciocchi che si diamo ad intendere di burlar, ò gabbare il Re del Cielo. *Nolite errare Deus non irridetur*. Si ramentino che tanto in corte dell'Imperator Celeste, quanto in quella del Terreno, s'hà più credito alle mani che alla lingua, più a' fatti che a' detti. *Cod. plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur*. Essendo scritto nel primo de' Regi al 16. che ponendo gli huomini mente alla faccia, Dio si profunda a considerar' i Cuori, indi è che saremo da lui Giudicati non secondo quello che haremo finto, mà secondo

ad Gala. cap. 6.

do ciò che haremo fatto. Et anco prima del particolar giudicio, auertano che non dia vn giorno, Christo N. S. vn Calcio, e getti sottosopra i Banchi e Tauolieri de' Cambisti, com'ei fece già vna volta, quando che *mensas numulariorum euertit*. Se ben potriamo, e non senza fondamento dire, ch'ei lo fà di nuouo tutto dì, mentre per mezo de' fallimenti tanti ne manda in ruina. Ascoltino tutti i Dottori che di commune consenso gridano vnitamente; esser'al vero Cambio necessario, che chi prende in Genoua, habbia il denaro da sodisfare in Piacenza, e perche non dicano ch'egli ve l'hà, qual'hora il Procurator del Cambista fà buono, e paga per lui; Soggionge il Molina disp. 404. nu. 6. in fine. Che quando i Theologi dicono bastare che chi prese a Cambio habbia la Moneta da pagar' in Fera, in qual si voglia modo, ò trouandola in prestito, ò prendendola ad interesse; Ciò s'hà da intendere, pur ch'ei non la prenda da colui, a cui egli l'hà da pagare, ne dal suo corrispondente.

Matth. cap. 21.

19 Rispondiamo adesso, ad alcuni argomenti, che si potrebbono portar contro a quanto habbiamo detto sin'hora.

Primo. Egli si deue andar molto pesato nel biasimar'i Trafichi communi, frequentati, approuati dall'vso e dalla consuetudine la quale suole dar

tant'auttorità alli contratti, come dichiarà il, cap. *Cum consuetudinis*, & il cap. vltimo de consuetudine, il Cambio è di tal sorte a punto, dunque si deue anzi sostentare che impugnare.

Rispondo ch'io non biasimo il Cambio in Genere, mà trattando di quello delle Continuationi, dico non si douer chiamar'approuato, ciò che da tutti i Sauij, è sempre stato dannato, Angelo il Siluestro & il Gaet. tutto che moderni, in comparatione del Maestro delle sentenze di S. Tomaso e di Scoto, non sono nati hieri, e dannaron tal Cambio, tutti gli altri da me sopra citati, che hanno scritto dopò loro, però in diuersi tempi, hanno fatto il medesimo, che però il Becio dice, e con verità, esser la nostra opinione commune di tutte le Scuole; Hora ciò che s'è praticato contro le dottrine di tanti Dottori, Saggi, Letterati, e Religiosi, che hanno gridato in tutti i tempi contro tal pratica, non s'hà da chiamar'vso, non consuetudine, mà si bene abuso, mà corrotela, come molte altre attioni sono, & vsitate e frequenti frà Christiani, e nondimeno vitiose, da tutti gli huomini Santi detestate e vituperate. E con ragion certo e molto fundatamente mercè che ciò ch'è contro il Ius Diuino e Naturale, com'è il contratto vsurario di cui hora fauelliamo, non può da Legge di Prencipe, non dall'vso delli huomini, non dalla consuetudi-

ne delle Genti, esser fatto lecito mai, come proua il Couar. lib. 3. variar. Resol. cap. 1. num. 8. & il Corrado dalla 21. per molte Questioni, del che si può vedere il Consiglio 15. del Farinacio e particolarmente nel nu. 94. doue registra vna Decisione della Ruota di Roma, che col *Cap. Quia in omnibus de Vsuris*, determina quant'io dico, ne sarebbe manco efficace per prouar lo stesso, il cap. seguente cioè il *Cap. super eo: de vsuris.*

20 Secondo. I contratti dubiosi s'hanno anzi da presumer leciti che ingiusti, come con molte Leggi e Dottori allegati dal Becio, *Vbi supra, nu. 7.* si può prouare. Il Cambio delle Continuationi è tale, dunque non s'hà da condannare.

Alla maggiore dico che di cotal Regola, me ne sono seruito per ammettere il Cambio reale di Piacenza, contro del quale s'auuentano da Sauij molti dardi. Pure hauendo argomenti di quà, & argomenti di là, Dottori per l'vna e l'altra parte, m'è parso ragioneuole difenderlo e sostenerlo; negando però la minore, mentre si tratta delle Continuationi, Rispondo, che non è dubioso mà vitioso, quello che dà tanti Professori di Casi di conscienza, è confutato; e (che più importa) da Pio V. dannato. Oltre che Papa Clemente V. nella Clement. *Exiui de Paradiso. De verborum significatione*, e molti Testi e Dottori citati dal Nata

consilio 198. vol. 1. nu. 21. m'insegnano, che in Casi spettanti alla conscienza, e doue vi può andar per mezo l'anima, m'attacchi sempre al più sicuro.

21 Resta finalmente per' vltimo che sciogliamo e sodisfaciamo alli argomenti de' Cambisti stessi, vno de' quali frà gli altri non men sottile che gentile, prouando che non solamente Federico Cusano ch'era ricco Negotiante, ma quel pouero Soldato già nominato, & vn di quei Giouanetti che si mandano tal' hora senza denari, senza credito e senza compimento in Fera, può fare vn vero pagamento, quando se le scriue, Pagate a voi stesso vn Milion d'Oro, argomenta in tal tenore.

Prima suppone, ciò ch'è verissimo, che in Fera vi siano per ordinario pochi denari. Secondo che i pagamenti si facciano per lo più frà i Negotianti senza contanti, mà solo con accettarsi l'vn l'altro le partite, e con apuntar & agiustar il loro Bilancio. Terzo che gioua loro grandemente il credito, Negotiando i Cambisti più col credito che con i quattrini. Dà quali suppositioni, quali tutte concedo anch'io, caua egli tal consequenza: Dunque sia pouero, ò sia Ricco il Procuratore, sia Soldato, ò sia Marinaro, mentre passa la partita nel Libro, accetta il debito, e riscuote il credito, col passarne Scrittura nel Libro, haurà fatto pagamento anch'egli, a quella guisa, che gli altri fanno,

no; per tanto, ò conuien negar che gl'altri Cambisti faccino vero pagamento frà di loro, ò conceder che lo faccia parimente costui.

Secondo. v'è legge del Serenissimo Senato, ch'è Prencipe della Fera, a cui tocca de iure regolar le cose, darle sentenze, e giudicar le differenze, che hauendo vn Negotiante in Fera diuerse tratte e rimesse, qual'hora egli si mette in Bilancio a segno, che tanto hà di credito come di debito, si dica e si stimi, costui hauer pagato, il Soldato per conto di questa partita e a questo segno, essendo in Bilancio, dunque secondo le Leggi del Prencipe, e la stima commune delle genti, hà fatto vn vero pagamento. E se replicate parerui impossibile, che possa pagare chi non hà credito ne denari, argomenta così.

Terzo. S'io non hauessi ne credito ne denari, mà quel solo credito che mi fa Creso Mercadante ricchissimo, con vn bianco dà lui sottoscritto, potrei negotiare e pagare molte tratte, almeno sino à quel segno che arriuasse il Bianco, dunque potrà far vn vero pagamento il Soldato, tutto che pouero, stante che chi le scriue ch'egli paghi, le fà insieme il credito, facendole la rimessa e dicendole ch'egli riscuota.

Quarto. Niuno hà più credito appresso d'vn' huomo, di se stesso, e dato ch'io fussi pouerissimo,

ne anco li Focari, hanno appresso di me più credito di me medesimo, dunque mentre lo pagamento hà da essere nello stesso Soldato, & egli medesimo si hà da accettar la partita, egli è buonissimo a far detto pagamento come gli altri fanno.

Quinto. Ancor ch'io sia creditor di Titio già sono dieci anni, hypotecato & anterior'a gli altri per conto di denari datigli a Cambio, mentre il Soldato mio Procurator mi scriue d'hauer compita la tratta, e pagato per lui, già appresso delli Giudici si stima il suo debito estinto, e se di nuouo in Genoua nel mio Libro le dò a Cambio, da quel giorno comincia il mio credito. Da tutti i quali argomenti si caua per manifesta consequenza esser l'attion del Soldato, vn vero e real pagamento, così giudicato dal Prencipe, dalli Popoli, e da' Cambisti particolarmente, intelligentissimi del Mestiere.

22 Prima di rispondere a' sopradetti argomenti mi è parso bene per chiarezza maggiore, auertire: che le Leggi fingono molte volte ciò che, non solo non è vero, mà ciò che sanno esser falso, mà però giusto e douuto. V'è l'essempio nella *l. 1. Cod. de rei vxor. act.* Doue vuole Giustiniano, che se ben non hauesse la Moglie stipulato, ne fatto instromento della sua Dote, ò pure hauendolo fatto fusse stato inualido, ad ogni modo finge l'Imperatore

tore nella sua legge, ch'ella l'habbi fatto, e validamente, e s'habbia nella stipulatione obligati i Beni del Marito. Molti altri essempi porta la Glosa esponendo la Legge sudetta §. primo. Questo si è vero, che non fingono mai le Leggi cose impossibili, e però si definisce la fintione in tal modo. *Fictio est legis aduersus veritatem, in re possibili ex iusta causa dispositio*; il che confermano Bart. & i DD. in *L. Gallus §. si eius ff. de liber. & post.* Habbiamo vn bellissimo essempio di quant'io dico nella *l. Qui ad certum ff. locati*, doue dispone il legislatore che se Titio affittò la sua casa, ò Possessione a Giulio per 5. Anni, e finito detto tempo non lo caccia, mà permette che seguiti a starui, s'intenda che gli e l'habbi di nuouo affittata: Hora cotal nuouo affitto, non è fatto in realità, mà è finto dalla Legge, e tutto che contro la verità, nondimeno con ragione. Ma poniamo caso, che verso la fine delli 5. Anni Titio fusse impazzito, ò morto, si può egli fingere che vi sia nuouo affitto e nuouo accordo? E risponde la Legge questo essere impossibilile. *Et Ideo si interim Dominus furere cœperit vel decesserit, fieri non posse, Marcellus ait, vt locatio redintegretur, & hoc verum est*. Rende la Glosa la ragione del primo caso, perche sendo l'vno e l'altro sano e viuo, mentre tacciono, e seguitano, è segno che l'vno e l'altro consente di tirar'inanzi il contratto dell'af-

fitto,

fitto, e perche tal consentimento basta à stabilirlo, però con gran ragione finge la Legge che così sia, e che habbino confermato di nuouo il vecchio contratto. Mà se il Padrone del luogo, è impazzito, ò morto, non essendo più in istato da poter consentire, non finge più la Legge che il contratto sia rinouato, mercè che le Leggi furon fatte da persone saggie, e queste non fingono cose impossibili mai.

24 Applicando adesso questo discorso al proposito nostro, dico che propriamente fà pagamento colui il quale dà, ò restituisce quanto deue *Instit. quib. mod. toll. oblig. in principio* ad ogni modo molte volte finge la Legge & accetta per pagamento quello, che in rigore e propriamente fauellando non è pagamento, indi è che sono stimati pagamenti l'accettationi delle lettere, il passar le partite nel Libro, & altre simili attioni: e che la Legge lo finga, si vede chiaro dalla *l. si rem alienam §. omnes ff. de pignor. act.* Poiche sapendo che quello non era pagamento, l'accetta ciò non ostante per tale, e però dice. *Satisfactum autem accipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum.* Indi il Silu. *in verbo solutio nu. 1.* Trattando del pagamento che si fà con la Nouatione, doue s'estingue il debito vecchio, con vn contratto nuouo, e del pagamento che si fà con dar'vn'altro debitore in sua

vece,

vece, come s'io ti giro in Banco la partita che ti deuo e ti dò il Banchiere per debitore, ò s'io scriuo a Piacenza al mio Procurator che ti paghi, & egli accetta di farlo, questi & altri pagamenti Ciuili, apella il Silu. pagamenti imaginarij, perche non essendo, rigorosamente e propriamente parlando, pagamenti, nondimeno la Legge contro la verità, però con molta equità se gli immagina, e li finge pagamenti, quindi è che il Prateio *ex Alciato* fauellando dell'Acceptilatione, ch'è vn di questi pagamenti anch'ella, dice. *Acceptilatio nihil aliud est quam ficta solutio*, di maniera che non e questa fintione, vna chimera, o vna vanità, come quando dicono i Dottori, esser Cambio finto quello che non è Cambio se non di nome, mà è vn'accettar per pagamento reale, quello ch'è pagamento virtuale, ò equiualente. Però che sia pagamento, ò l'accettatione, ò la Scrittura d'huomo che non habbia, non lo fingerà mai la Legge, ne persona che saggia sia, perche sarebbe vn fundar vna fintione sopra l'impossibile, ch'è contro le definitione sopra allegata, e quest'è, che parlando apunto nel proposito nostro, dice la Ruota di Genoua *Decis. prima nu. 22. & 23. Cessat enim solutio & exactio a seipsa, quando exigere & soluere debens, caret Pecunia l. diuortio de negot. Gesti & ibi Paulus de Cast. &c.* e Soggionge *Quod ergo dicta annotatio*

tempore feriæ elapso, inducat solutionem in eo qui non habet pecuniam, est inducere fictionem super impossibile. l. Gallus §. ille casus, de lib. & Post. & l. qui ad certum ff. locati.

25 Dal qual discorso s'hà da concludere che non solamente le Leggi de' Cambi, mà l'Imperiali ancora, accettano, consentono, ò fingono che lo passar la Scrittura nel Libro e l'accettarsi le partite l'vn l'altro, sia pagamento; ad ogni modo, chi fà tali Leggi tanto vniuersali, che si dia a credere, ogni passamento di Scrittura, e l'accettatione d'ogn'vno esser tale, hà bisogno di Lume, & esperienza insegnandoci la pratica, che poco si stima l'accettatione di chi non hà: è chi non la capisce, ò non la crede, mi porti soli Mille Scudi, ch'io m'obligo di trouarle persona, che accetterà di pagargline Cento Mila, in ritorno di Fera prossima d'Apparitione, faccendogline in oltre vn debito confesso, & io mi contentarò poi d'aspettar che mi dia gli altri 99000. con sua commodità.

26 Rimane da tal dottrina sciolto il primo argomento, sì perche non seruono per pagamento quelli atti, se non sono fatti da persona che habbia il modo di pagare, sì anco perche vi si ricchiede in oltre, che si mutino i termini, e si varijno i debitori, come hò prouato di sopra: indi nasce che non v'essendo tal conditione nel caso delle Conti-

nuationi,

nuationi, ancorche fussero tali atti fatti da vn Ricco, neanco sono pagamento, mà sono tutti chimere, coperte, e palliamenti d'vsure.

Al secondo Rispondo che le Leggi del Serenissimo Senato, s'han da intendere quando si fà da douero, e non da burla, de' i Cambi reali, e non de' secchi, e se l'argomento conuincesse prouerebbe parimente che chi fà tutto ciò in Genoua nel suo studio e Libro farebbe vn vero pagamento, essendo anco questo tale in bilancio, e facendo tutto ciò che fà quell'altro in Piacenza.

27 Il terzo argomento mi stringe poco, mercè ch'io non ammetto per pagamento, ne anco se tal atto facesse vn Ricco Negotiante, e tal è l'opinione del Becio, e di tutti gli altri Dottori, i quali non fanno forza sopra l'hauere, ò il non hauere del Procuratore. Ad ogni modo rispondo ch'io non posso capire come si faccia tal credito, supponiamo per tanto per maggior chiarezza, ciò ch'io diceuo di sopra, che hauendo il Cusano dati tutti i suoi denari a Cambio allo Spinola, fusse rimaso senza vn minimo credito appresso delli altri Negotianti; hor continuand'egli sù i Cambi detta partita, le scriue da Besanzon il suo Procuratore, ò da Piacenza vna lettera di tale, ò simile tenore. Pagate a voi stesso Scudi 12000. dando debito della tratta a Leonardo, e notando in vostro credito

la rimessa &c. Dico che non capisco, anzi stimo falsissimo, che Federico faccia ne possa far vero pagamento, e replico che s'egli fusse stato prima nello stato che lo supponiamo adesso, cioè senza quattrini, non harebbe fatto mai lo primo sborsò allo Spinola, ne le harebbe dato tal partita a Cambio, cosa che veggono per' insino a' Ciechi: dicasi hora che Federico fà credito al Procuratore, & il Procuratore fà credito a lui, ch'io dirò co' Philosophi che *nemo dat quod non habet*, e co' Cambisti, che zero via zero non fà cento venti, ne cento quindici mila, mà zero via zero fà nulla, e però lo farsi credito l'vn l'altro, mentre non hà credito alcun di loro, è vna burla.

Al quarto Rispondo che col credito non si paga, mà si ritrouano ben denari, con i quali si paga dipoi, e chi hà credito fà delli atti che sono stimati pagamento, com' è lo farsi debitor per' vno terzo, l'accettar' vna polisa, e cose simili. Hora al punto dell'argomento nego l'antecedente, per' esser contrario all'esperienza, auenga che molti e molti, che in realità non hanno alcun credito a se stessi, sapendo che non hanno azenda ne facoltà, sono con tutto ciò in gran credito appresso a gli altri, & io ne posso parlar per pratica, stante che caminando per fatti miei, i Poueri mi dimandano Limosina, e ciò perche m'hanno più credito che

non

non mi hò io, stimandomi essi huomo che sia Padron d'vn Soldo, il che io sò esser falso: dal che ne procede ch'io hò credito a Giacopo & a Martino, e gli hò per buoni a far grossi pagamenti, mà non hò già tal credito a me stesso, e s'io me l'hauessi sarei pazzo. Tutto che possa anch'io scriuere vna lettera alli Focari, dandole ordine che paghino a se stessi vn Milion d'Oro, dando credito a me della rimessa, e debito a Pietro dal Forno della tratta, e possa quand'essi mi rispondessero d'hauer ciò fatto, passar'anch'io la partita in vn Libro.

28 Al quinto dico esser conuenientissimo che nelli Cambi reali si perda l'hypoteca Antica, estinguendosi in ogni Fera il debito vecchio, mà non è già ragioneuole che si faccia lo stesso nel caso delle Continuationi, non si facendo in esse pagamento alcuno, e se vn Giudice giudicasse, essere estinta, ciò procederebbe, dal non considerare che le Continuationi sono Cambio di nome solo. Mà il fatto stà che non caminano cosi alla cieca i Giudici, anzi considerano bene ogni cosa, e però vn'Auocato principale Genouese ch'è la Dio mercè sano e viuo, m'hà detto ch'essendole occorso il caso, hà Sententiato che l'hypoteca stesse nel suo vigore, e non fusse altrimente perduta: vn Gentilhuomo Degnissimo di Fede, m'hà detto parimente, essere stato Giudicato alla stessa guisa,

da

da vn'altro Giudice in suo fauore; certo se il Becio hauesse hauuto a dar la sentenza, harebbe giudicato nel medesimo modo anch'egli.

29 Ma ponderiamo di gratia le parole dell'instromento passato frà i Signori Cusani & il Signor Leonardo Spinola intorno a questo punto, riferite nel sopradetto Consil.nu. 51. §.*Sed quid*, che fanno molto a proposito, e sono a punto le seguenti.

E se bene danno compimento alla tratta quelli, a' quali s'indrizzano le lettere e gli ordini, e pare che s'estingua il detto debito, che per ciò si fanno nuoue lettere, e così pare, che il contratto si rifacci di nuouo, e consequentemente s'estingua, la causa la Natura, ò sia l'obligo del contratto antico: Nientedimeno non vogliamo che s'intenda fatta Nouatione tacita ne espressa del Ius antico, ne dell'obligation primiera, anzi e quello e questa con la sua Hypoteca & anteriorità sempre rimanga, ne questi fatti, ò fatto s'intendano mai repetiti, ò replicati con animo di Nouare ne di far Nouatione alcuna. Queste sono le parole dell'Instromento, le quali mentre vi mettono due volte quella parola (Pare) significano tacitamente, ciò ch'io spiegherò adesso espressamente.

E se ben pare, a chi sente nominar, tratta, e rimessa, pagare e riscuotere, che s'estingua il debito vecchio, e così pare a chi non hà ponderato

bene

bene il fatto, ne studiato profundamente il caso, ne veduto ciò che ne dicano communemente i Dottori, che si rinuoui vn'altra volta il contratto e si faccia Nouatione: Nientedimeno perche sono tutte cose finte e palliate per fare che stia cheta la conscienza, e per potersi confessare, però in realità non v'essendo pagamento ne riscuotimento in Fera; anzi molte volte tralasciando noi quella vana fatica di scriuere a Besanzone, e facend'ogni cosa nel nostro studio e Libro: perciò vogliamo (per esser cosi conueniente) che rimanga sempre viua & in suo robore l'Hypoteca che si stipulò da principio, quando si fece lo sborso del denaro.

QVESTIONE QVARTA.

NELLA QVALE S'ESAMINA l'opinione d'alcuni Dottori dubiosi circa la sopradetta sorte di Cambio.

1 *SI spiega l'opinione del Lessio, e del Salas.*
2 *Argomento del Lessio.*
3 *In ciò che spetta alla salute s'hà da eleggere la parte più sicura, però non s'han da praticar le Continuationi.*
4 *Quelli che concedono il Cambio, condannano il Ricambio.*

Nelle

5 *Nelle Continuationi è impossibile che il Cambista patisca, ancorche il Procurator fallisse, contro il Lessio.*

6 *Vender a tempo, e subito ricomprar a contanti per minor prezzo, se sia lecito.*

7 *Estimato da Santi, e da Dottori contratto usurario.*

8 *Comitolo con più di trenta Theologi Dannano le Continuationi.*

9 *La Bolla in fauor de Bolognesi, è in fauor di quanto s'è detto.*

10 *Nuoua forma di Cambio introdotto per Lione, & altre piazze.*

11 *In che differisca dalle Continuationi sopradette.*

12 *E un Cambio finto ancor questo.*

13 *E confutato dal Salon.*

14 *Non si può giustificare come le Polise all'anno, sendo da loro molto diuerso.*

QVESTIONE

1

Per trattar la Question'essattamente, e per non saltar (come si suol dir') i fossi, ne fugir le difficoltà, e per tener conto di tutti, m'è parso ragioneuole riferire, e ventilare ciò che dicono il Lessio lib. 2. cap. 23. dub. 7. nu. 71. & il Salas dubio 17. *de Cambijs* che se l'accoppia de verbo ad verbum. Mette il Lessio questa terza Conclusione dicendo.

Dico

Dico terzo se Titio che chiede a Cambio non haue altri che paghi il suo debito in Fera, fuor che lo stesso Caio Cambista, ò il suo compagno, al quale si dourebbe far lo sborso in Piacenza, è probabile opinione che sia contro Giustitia dar'a Cambio a costui, mà il parer contrario ne anco è improbabile, e forse in ispeculatiua più vero, mà non si deue facilmente permettere, anzi s'hà in ogni modo da dissuadere tal pratica. Proua la prima parte, cioè esser probabile ch'egli sia ingiusto, perche molti Dottori l'hanno per mutuo palliato, parendo che l'intentione del Cambista non sia altro che dar'il suo denaro, con obligo che le sia restituito nello stesso luogo, e tutto il rimanente par finto solo per palliar'il mutuo. La seconda parte cioè che si possa lecitamente fare, si proua dice il Lessio con li argomenti apportati di sopra, e Soggionge; suppongo però che il tutto si faccia *Serio* & non fintamente, a segno che se il Fattore del Cambista fallisse, ò fugisse, non hauesse più Caio attione diretta contro a Titio, perche hauendo il Procurator risposto, e compito per lui, obligandosi a Caio, ne segue che resti Titio libero, e non sia più debitor'al Cambista, se ben potrebbe sempre hauer'attion'indiretta contro di lui, in quanto egli rimane debitore del Procurator fallito, ch'è debitor'a lui. Proua la terza parte cioè che non si

debbano consigliar, ne permettere tali Cambi, perche stante la Bolla di Pio V. farebbe costui con ragione stimato vsurario, e punito dal foro esterno.

Gli argomenti ch'ei porta per prouar che il contratto sia lecito, sono quelli a quali già habbiamo risposto, da vn'impoi & è questo.

2 Se tu chiedi ad vn Mercadante denari in prestito, & ei ti risponda, io non voglio imprestare, farò ben questo, che ti darò del Panno in credenza, e tu poi lo potrai vendere a me, ò ad altri in contanti: costui non pecca contro Giustitia, dice il Lessio, se ben potrebbe peccare contro la Charità, come habbiam dimostrato nel cap. 21. al dubio 16. Similmente è lecito, se bramando tu denari in prestito, dica il Mercadante io non voglio imprestare, ma se hai qualche Mercantia qui, ò altroue la comprerò, e se non ne hai, ti venderò io a credenza il Grano che hò in Piacenza al prezzo ch'egli si vende a tempo, & io stesso lo ricomprerò da te adesso a contanti, e così sarai seruito: Hora il Cambio di cui si fauella è tale aponto, dicendo Caio a Titio io non voglio imprestarti, ma sono ben pronto per comprar a denari contanti li Scudi che hai in Besanzone, ò in Piacenza, e se non ven'hai ti venderò io a credenza quelli che vi hò io, e tu me li riuenderai adesso a contanti.

Quest'è

Quest'è l'opinione, e l'argomento del Lessio, seguito in tutto dal Salas il quale è però in alcune cose più largo di lui. Hora per dir ciò, ch'io ne sento.

3 Prima s'ha da notare qualmente nelle cose che spettano alla Salute Eterna, s'hà sempre da elegere la più sicura opinione, come auerte il Sommo Pontefice nella Clementina *exiui de Par. §. item. Vers. Nos itaque qui Synceris.* Hora tant'è lontano che l'opinione che le Continuationi si possano fare, sia la più sicura, che molti delli stessi Cambisti, confessano esser tutte fintioni, e però si riducono bene spesso a non mandar quelle lettere, ch'essi conoscono esser'inutili, e fanno il Cambio indubitatamente secco. Molti e Letterati Dottori, stimano che i Cambi, che s'vsano adesso non siano leciti; di quelli che gli ammettono, tanti quanti ne hò di sopra riferiti, giudicano tal Cambio particolare vsurario, e più sotto ne porterò più di vent'altri che biasimano com'ingiusto tal contratto, questi due vltimi che l'asicurano più delli altri, fanno ad ogni modo anch'essi il caso pericoloso, e dubioso, e quando vogliono prouar quella parte più pericolosa, cioè che il contratto sia lecito, dicono cose e portan'argomenti quali vedremo adesso, che non resistono, ne stanno saldi al colpo del martello. Hora mi dicano i Negotianti

qual sia la più sicura parte? E vedano se le torna conto caminar per quella strada, che più di 40. Sauij, Theologi, e Cannonisti, le dicono per cosa certa essere la strada dell'Inferno, solo perche due, o tre le dicano esser cosa dubia se lo sia, o nò?

4 Secondo auerto, che se bene questi due Dottori dicono esser forse lecito dar'a Cambio a chi non haue altri denari in Fera che quelli del Cambista, non perciò approuano le Continuationi, mercè che quando trattano del ricambio, negano esser lecito se non per ragion del Lucro cessante, ch'è tanto come a dire esser vsurario di sua natura. Del Salone già habbiamo veduto di sopra che non solo danna e biasima, ma vitupera le Continuationi: Il Salas poi ragionando del ricambio nel cap. 39. s'accoppia il Toleto, che trattando del Cambio secco, parla in questa forma. Il terzo è composto di Cambio e ricambio secco. Il Cambista dà 100. a Pietro in Roma da pagarsi in Venetia, doue niuno di loro, o almeno Pietro non hà rispondente, & al tempo del pagamento si finge vn'altro Cambio da Venetia, e si paga in Roma il capitale col guadagno, del Cambio, e del ricambio, quest'è vsura duplicata con obligo di restituir tutto il guadagno. Queste sono le parole del Toleto riferite dal Salas cap. 39. il quale nel cap. 22. §. dico 20. non ammette il ricambio se non per

ragion

ragion del Lucro cessante, come fà anco il Lessio nel cap. 23. dub. 9. di modo che gira e ragira, le Continuationi hanno molti che le impugnano, niuno che le difenda, e tutt'il Mondo che le pratica. Potrebbe altri dire che non parlano consequentemente i sopradetti Letterati, perche ammettend'il Cambio, non dourebbero dannar'il ricambio, essendo lecito due, ciò ch'è lecito vna volta: a questo vi pensino essi, l'argomento non è contro di me, che biasimo l'vn e l'altro, tuttauia chi sgranerà ben'il fatto, trouerà esser'il figlio del suo Padre peggiore, conforme al detto del Poeta, Corsal fù il Padre & è ladron'il figlio, perche il Cambio è mezo reale, e mezo secco, il ricambio è tutto finto, stante che nel primo Cambio lo sborso della Moneta in Genoua, ò doue si celebra il contratto, è reale, il pagamento poi dello Scudo di Marche in Fera, è finto: ma il ricambio doue si fà come se di nuouo si desse a Cambio a Titio a cui si diede la prima volta, e come se per lui si pagasse la seconda volta in Genoua, tutt'è finto, hauendo noi prouato di sopra che tutto ciò può fare, etiam chi non hà vn quattrino.

5 Ma veniam'horamai a pesare ciò che dicono il Lessio & il Salas nel difendere il sopradetto Cambio, e troueremo che dicono cose impossibili. Suppongo però, dice il Lessio, che il tutto si faccia

Serio

Serio e non fintamente, a segno che se il Fattore del Cambista fallisse, non habbia Caio più attione diretta contro Titio, perche hauend'il Procurator compito per lui, obligandosi a Caio, ne segue, che Titio non sia più debitore al Cambista.

Hor questo se bene potrebbe hauer luogo nel caso di Palermo, quand'il Procurator pagasse delli stessi suoi denari, ò d'altri, come di sopra accennai anch'io, però nel caso nostro, non può succedere che corra risico ne patisca danno il Cambista. Prima perche bene spesso è la persona medesima la quale hora si chiama Caio di Genoua, & hora Caio di Piacenza, secondo perche se il Procurator paga, o per dir meglio finge di pagare in nome e con i denari di Caio, indi ne segue per necessaria consequenza, che Caio Cambista habbi sempre attion diretta contro di Titio. Dirai forse, il Procuratore pagando per Titio vien'a rimaner suo creditore, e riscuotendo per Caio vien'a restar suo debitore, onde se fallisse poi d'hauer passata la partita nel Libro, il Cambista vi verrebbe a restar di sotto, auenga che il Procurator, come fallito non pagherebbe a Caio, ma potrebbe si bene riscuoter da Titio. Ma non và così, perche se hai pagato a te stesso direbbe il Cambista per conto di Titio l'hai nondimeno fatto d'ordine, e commission mia, sopra la fede mia e di più con i denari miei,

dunque

dunque Titio sempre resta debitor a me, e non a te, essendosi compita la sua tratta, e pagato il suo debito, con denari miei & in mio nome, & però il tutto s'hà da attribuir'a me. Indi è che confessano i Cambisti stessi due cose. La prima, che vn tal negotio etiam che fusse d'vn Milione, lo può far quel Soldato che non hà nulla, la seconda che se ben'ei fallisse, ò fugisse nulla rileua.

6 Veniam'hora all'argomento, il quale tant'è lontano che sia per legar me, che non farà egli poco a scappar dalle mani della Giustitia, dicendo di lui lo stesso suo Autore, ch'egli hà ciera d'vn furbo. Per risponderui dunque, e sbarbar dalle radici così mala semenza, che potrebbe produr del male assai, quando fusse mal'intesa.

S'hà da notar che lo stesso Lessio nel lib. 2. cap. 21. dub. 16 hauendo disputato se il vender'a tempo, e ricomprar subito a contanti sia lecito, dice queste parole.

Auerti che questo modo di fare, sarebbe spesso con peccato, cioè quand'vn Mercadante, ciò facesse di concerto. Stante che prima può peccare contro la Charità, mentre ad vn Pouero vendesse nel sudetto modo, astringendolo a comprar quella Mercantia della quale ei non hà bisogno, e ciò con suo gran danno, perche ad vn huomo tale dourebbe il Mercadante imprestar senz'interesse,

e solle-

e solleuarlo da quella miseria, Secondo potrebbe peccare col mal'essempio, stante che questo contratto non hà ciera d'huomo da bene, anzi hà gran sembianza di tristo, e dà gran sospetto d'esser vn' vsurario. Terzo potrebbe peccare infamando se stesso & i suoi. Così dice il Lessio; il che lasciò prima scritto il Nauar. *in summa cap.* 23. *nu.* 91. Hora da quello stesso ch'essi dicono argomento, *ad hominem.*

Questo vender'a tempo e ricomprar'a contanti, ancor secondo voi, hà specie di male, dunque se n'hà ogn'vno da guardare. Prouo la consequenza dalle parole dell' Apostolo 1. ad Thesalon. cap. 5. *Ab omni specie mali abstinete vos.*

Secondo noi non diamo mal'essempio se non facendo male, dunque se ancora secondo voi, facendo tal contratto, dariamo, (mentre fusse saputo) mal essempio, è segno manifesto ch'egli è malo. Perch'io vi domando sarebb' egli bene che tutti prendessero tal vso, e praticassero questo modo di fare? Direte di nò, anzi che quest'è l' essempio, dal quale si dobbiamo guardare, perche dando tal'essempio sarebbe peccato. Hor io argomento di nuouo; la Legge di Dio è vniuersale, tanto per i molti quanto per i pochi, e l'vsura è prohibita a tutti, faccio perciò vn tal Dilemma. O questo contratto è lecito, ò nò, s'è lecito perche dob-
biamo

biamo noi guardarci dall'esser veduti? perche è egli male ch'altri impari da noi a farlo? ma s'egli è ingiusto, tanto dobbiamo astenercene noi come gli altri. Direbbe forse il Lessio hauer tal contratto ciera di tristo, e sembiante d'vsurario, perche facilmente vi potrebbe dare, ma non perche lo sia in effetto: così diciamo tal'hora, Adriano hà viso d'Etico, tutto ch'ei non sia tale, ma perche v'è inchlinato, e poco vi vorrebbe a diuentarlo: vediamo per tanto che vi vorrebbe, perche diuentasse Etico questo meschino, e desse da douero nell'vsurario, tal contratto: senza dubio quando l'intentione di chi vende a tempo, e compra a contanti fusse di guadagnar'imprestando, onde vedremo più a basso, trattando del Lucro cessante, secondo l'opinione commune de' Sauij, come vn contratto fatto con vn'intentione è lecito, e fatto con vn' altra è vsurario.

Hor'io concedo con l'Azorio lib. 8. cap. 11. e col Nauar. sopracitato, potersi dar caso che tal contratto sia lecito, come se Giouanni chiedesse ad vn amico che le vendesse Grano, Panno, ò altro, a tempo vn'Anno, e vendendoglielo colui in bona fede, e con intentione di venderglielo realmente, Giouanni che fà tal compra con fine di riuender detta Mercantia a contanti, e seruirsi del denaro, considerando che per venderla ad altri, harà bisogno

N sogno

ſogho di Fachini, ò di Carra, e conuerrà per traſ-
portarla ſeruirſi della ſpeſa, fa inſtanza allo ſteſſo
ſuo amico che la voglia ricomprar' egli, à quel
prezzo ch'egli ne trouerà da altri a contanti: in tal
caſo concedo che potrebb' eſſer lecito: mà non
già nel modo che lo mette il Leſſio, cioè che pre-
gando Giouanni vn Mercadante che le preſti cen-
to Scudi, e i le riſponda, io non ti voglio preſta-
re, ma ſe vuoi ti venderò del Panno a tempo, e tu
me lo riuenderai adeſſo à contanti, e ſarai ad ogni
modo ſeruito. Hor' i Ciechi ſteſſi non veggono
qui naſcoſto l'inganno? non veggono l'intentio-
ne? non veggono l'vſura? palliata sì, ma con vn
manto tanto ſottile, con vn manto di rete; che ſe
le veggono le carni, quali dourebbe pur coprire, ſe
non per altro, almeno per eſſer putride, e nere.
Hor non è queſto vn pretender di gabbar Dio?

Signor Iddio voi non volete ch'entriamo in ca
ſa dell'vſura per la Porta, e noi v'entreremo per lo
Portello; diteci per tanto che coſa ſia l'vſura acciò
ſe ne poſſiamo guardare? l'vſura non è altro dice
Chriſto, che voler guadagnar' impreſtando, vo-
lend' io che s'impreſti non ſolo ſenz' intereſſe, ma
ſenza ne anco ſperanza di guadagno. *Mutuum
date nihil inde ſperantes.* Bene Signore v'habbiamo
inteſo, hora teneteci mente, che non impreſtia-
mo noi a tanto per cento nò, ma vendiamo a tem-

po

po vn'Anno vna cosa per cento Scudi, e la ricompriamo adesso adesso per nouanta, hora dite chi sapia più di conti voi, o noi? i quali senz'imprestare, sapiamo prender tanto per cento l'Anno, con farci anco pagar l'interesse anticipato?

7 Vituperano perciò tal modo di fare, il Cordoua, & il Mercato citati da Pietro Nauar. lib. 3. cap. 2. nu. 167. Gabri. in 4. Dist. 15. q. 11. ar. 3. dub. 3. Sylu. in verbo vsura 2. nu. 4. Rosella vsura 2. nu. 20. il Toleto lib. 5. cap. 31. num. 6. Angelo in verbo vsura primo nu. 60. dice, quest'è vn contratto pessimo, chiamato Stocco e Ristocco, che con due Spade trafigge le Genti, S. Bernardino *apud Rosel. vbi supra*. Quest'è vn contratto vsurario, pieno d'ogni duplicità, e d'ogni malignità. Il Nider *apud Silu. verbo emptio* 12. Dice, che questi tali si dourebbero esterminare dalle Republiche. E quiui San Giouan. Chrisost. Soggionge, che tali eran i Mercadanti che da Christo furon cacciati dal Tempio. Formo adesso l'argomento del Lessio in tal guisa. Il Cambio delle Continuationi è simile al comprar a contanti ciò che si vende a tempo, dunque come l'vno è tristo, così l'altro sarà scelerato. E certo che non è degno di scusa il Lessio, prima perche nel Capitolo 21. vuol che si guardiamo da detto contratto, e ce lo descriue tant'empio ch'egli sia sufficiente a vituperar colui,

to, contro del quale s'adopraron' anco con la voce ne' Pergami, e con la Penna ne' Scritti, il P. Francesco Adorno, & altri tre de più principali de loro, & egli finalmente che porta la Somma Rosella, la Tabiena & altri Dottori in suo e mio fauore, oltre al Soto al Nauar. al Sylu. & altri ch' io hò già allegato, s'auuenta con tanto zelo contro sì fatto Cambio, che non u'è scorno ch'ei non le faccia, non Nome ignominioso ch'ei non le dica, non Titolo uituperoso, col quale ei non lo merchi, e finalmente con dodeci poderosissimi argomenti, distrugge le machine de' Cambisti, ch'egli appella sporcissime, e sordidissime usure. Vedasi lui e tanto basti.

9 In quanto poi alla fatica ch'egli si prende di rispondere alla Bolla di Pio V. in fauor de Bolognesi, non occorre dir' altro, non essend' in essa cos'alcuna contro di me. E se ben concedesse Sua Santità che potesse il Procurator in Fera rapresentar due persone, pagar'a se stesso, e riscuoter da se medesimo, tanto è lontano che a me desse noia, ch'io stesso di già hò prouato esser cosa lecita, & espressamente concessa dalle Leggi Ciuili da me allegate. V'è ben in detta Bolla ciò che fà per me, e che mostra le Continuationi esser Cambi finti, poiche dichiarandosi nel primo Capitolo qual sia il Cambio reale, parla in tal guisa. 8

Inten-

Intendendo esser Cambio reale quando con effetto si dà il denaro in vn luogo acciò che sia pagato in vn'altro, secondo che cantano le lettere del Cambio, e così le lettere vadino con effetto al luogo & alla persona che sono indrizzate, e che iui siano, ò pagate, ò ricusate. Queste sono le proprie parole di quel primo Capitolo, dalle quali argomento, che se i Cambi reali ricchiedono che siano in Fera pagate, ò ricusate le lettere, rimanghino Cambi secchi imaginarij, e finti le Continuationi, stante che non si fà in Fera verun pagamento come hò di sopra longamente dimostrato.

10 Da quant'habbiamo fin'hora detto, si può benissimo scorgere, qual sia vn Cambio nuouamente introdotto, da Piacenza per altre Piazze, e particolarmente per Lione, in questa guisa. Manda Leandro molti denari in Fera di Piacenza, e s'accorda con Theseo, ch'egli li riscuota in Fera, e li prenda a Cambio per Lione di Francia, con dargliene in quei tre Mesi vno e tre quarti per cento, e per tal effetto lo constituisce suo Procuratore, e le scriue vna lettera, ò sia spaccio di tal tenore.

A THE-

debbano consigliar, nè permettere tali Cambi, perche stante la Bolla di Pio V. sarebbe costui con ragione stimato vsurario, e punito dal foro esterno.

Gli argomenti ch'ei porta per prouar che il contratto sia lecito, sono quelli a quali già habbiamo risposto, da vn'impoi & è questo.

2 Se tu chiedi ad vn Mercadante denari in prestito, & ei ti risponda, io non voglio imprestare, farò ben questo, che ti darò del Panno in credenza, e tu poi lo potrai vendere a me, ò ad altri in contanti: costui non pecca contro Giustitia, dice il Lessio, se ben potrebbe peccare contro la Charità, come habbiam dimostrato nel cap. 21. al dubio 16. Similmente è lecito, se bramando tu denari in prestito, dica il Mercadante io non voglio imprestare, ma se hai qualche Mercantia qui, ò altroue la comprerò, e se non ne hai, ti venderò io a credenza il Grano che hò in Piacenza al prezzo ch'egli si vende a tempo, & io stesso lo ricomprerò da te adesso a contanti, e così sarai seruito: Hora il Cambio di cui si fauella è tale a ponto, dicendo Caio a Titio io non voglio imprestarti, ma sono ben pronto per comprar a denari contanti li Scudi che hai in Besanzone, ò in Piacenza, e se non ven'hai ti venderò io a credenza quelli che vi hò io, e tu me li riuenderai adesso a contanti.

Quest'è

Quest'è l'opinione, e l'argomento del Lessio, seguito in tutto dal Salas il quale è però in alcune cose più largo di lui. Hora per dir ciò, ch'io ne sento.

3 Prima s'ha da notare qualmente nelle cose che spettano alla Salute Eterna, s'hà sempre da elegere la più sicura opinione, come auerte il Sommo Pontefice nella Clementina *exiui de Par. §. item. Vers. Nos itaque qui Synceris*. Hora tant'è lontano che l'opinione che le Continuationi si possano fare, sia la più sicura, che molti delli stessi Cambisti, confessano esser tutte fintioni, e però si riducono bene spesso a non mandar quelle lettere, ch'essi conoscono esser'inutili, e fanno il Cambio indubitatamente secco. Molti e Letterati Dottori, stimano che i Cambi, che s'vsano adesso non siano leciti; di quelli che gli ammettono, tanti quanti ne hò di sopra riferiti, giudicano tal Cambio particolare vsurario, e più sotto ne porterò più di vent'altri che biasimano com'ingiusto tal contratto, questi due vltimi che l'asicurano più delli altri, fanno ad ogni modo anch'essi il caso pericoloso, e dubioso, e quando vogliono prouar quella parte più pericolosa, cioè che il contratto sia lecito, dicono cose e portan'argomenti quali vedremo adesso, che non resistono, ne stanno saldi al colpo del martello. Hora mi dicano i Negotianti

 qual

qual sia la più sicura parte? E vedano se le torna conto caminar per quella strada, che più di 40. Sauij, Theologi, e Cannonisti, le dicono per cosa certa essere la strada dell'Inferno, solo perche due, o tre le dicano esser cosa dubia se lo sia, o nò?

4 Secondo auerto, che se bene questi due Dottori dicono esser forse lecito dar'a Cambio a chi non haue altri denari in Fera che quelli del Cambista, non perciò approuano le Continuationi, mercè che quando trattano del ricambio, negano esser lecito se non per ragion del Lucro cessante, ch'è tanto come a dire esser vsurario di sua natura. Del Salone già habbiamo veduto di sopra che non solo danna e biasima, ma vitupera le Continuationi: Il Salas poi ragionando del ricambio nel cap. 39. s'accoppia il Toleto, che trattando del Cambio secco, parla in questa forma. Il terzo è composto di Cambio e ricambio secco. Il Cambista dà 100. a Pietro in Roma da pagarsi in Venetia, doue niuno di loro, o almeno Pietro non hà rispondente, & al tempo del pagamento si finge vn'altro Cambio da Venetia, e si paga in Roma il capitale col guadagno, del Cambio, e del ricambio, quest'è vsura duplicata con obligo di restituir tutto il guadagno. Queste sono le parole del Toleto riferite dal Salas cap. 39. il quale nel cap. 22. §. dico 20. non ammette il ricambio se non per ragion

ragion del Lucro cessante, come fà anco il Lessio nel cap. 23. dub. 9. di modo che gira e ragira, le Continuationi hanno molti che le impugnano; niuno che le difenda, e tutt'il Mondo che le pratica. Potrebbe altri dire che non parlano conseguentemente i sopradetti Letterati, perche ammettend'il Cambio, non dourebbero dannar'il ricambio, essendo lecito due, ciò ch'è lecito vna volta: a questo vi pensino essi, l'argomento non è contro di me, che biasimo l'vn e l'altro, tuttauia chi sgranerà ben'il fatto, trouerà esser'il figlio del suo Padre peggiore, conforme al detto del Poeta, Corsal fù il Padre & è ladron'il figlio, perche il Cambio è mezo reale, e mezo secco, il ricambio è tutto finto, stante che nel primo Cambio lo sborso della Moneta in Genoua, ò doue si celebra il contratto, è reale, il pagamento poi dello Scudo di Marche in Fera, è finto: ma il ricambio doue si fà come se di nuouo si desse a Cambio a Titio a cui si diede la prima volta, e come se per lui si pagasse la seconda volta in Genoua, tutt'è finto, hauendo noi prouato di sopra che tutto ciò può fare, etiam chi non hà vn quattrino.

5 Ma veniam'horamai a pesare ciò che dicono il Lessio & il Salas nel difendere il sopradetto Cambio, e troueremo che dicono cose impossibili. Suppongo però, dice il Lessio, che il tutto si faccia

Serio

Serio e non fintamente, a segno che se il Fattore del Cambista fallisse, non habbia Caio più attione diretta contro Titio, perche hauend'il Procurator compito per lui, obligandosi a Caio, ne segue, che Titio non sia più debitore al Cambista.

Hor questo se bene potrebbe hauer luogo nel caso di Palermo, quand'il Procurator pagasse delli stessi suoi denari, ò d'altri, come di sopra accennai anch'io, però nel caso nostro, non può succedere che corra risico ne patisca danno il Cambista. Prima perche bene spesso è la persona medesima la quale hora si chiama Caio di Genoua, & hora Caio di Piacenza; secondo perche se il Procurator paga, o per dir meglio finge di pagare in nome e con i denari di Caio, indi ne segue per necessaria consequenza, che Caio Cambista habbi sempre attion diretta contro di Titio. Dirai forse, il Procuratore pagando per Titio vien'a rimaner suo creditore, e riscuotendo per Caio vien'a restar suo debitore, onde se fallisse poi d'hauer passata la partita nel Libro, il Cambista vi verrebbe a restar di sotto, auenga che il Procurator come fallito non pagherebbe a Caio, ma potrebbe si bene riscuoter da Titio. Ma non và così, perche se hai pagato a te stesso direbbe il Cambista per conto di Titio l'hai nondimeno fatto d'ordine e commissione mia, sopra la fede mia e di più con i denari miei,

dunque

dunque Titio sempre resta debitor a me, e non a te, essendosi compita la sua tratta, e pagato il suo debito, con denari miei & in mio nome, & però il tutto s'hà da attribuir'a me. Indi è che confessano i Cambisti stessi due cose. La prima, che vn tal negotio etiam che fusse d'vn Milione, lo può far quel Soldato che non hà nulla, la seconda che se ben'ei fallisse, ò fugisse nulla rileua.

6 Veniam'hora all'argomento, il quale tant'è lontano che sia per legar me, che non farà egli poco a scappar dalle mani della Giustitia, dicendo di lui lo stesso suo Autore, ch'egli hà ciera d'vn furbo. Per risponderui dunque, e sbarbar dalle radici così mala semenza, che potrebbe produr del male assai, quando fusse mal'intesa.

S'hà da notar che lo stesso Lessio nel lib. 2. cap. 21. dub. 16 hauendo disputato se il vender'a tempo, e ricomprar subito a contanti sia lecito, dice queste parole.

Auerti che questo modo di fare, sarebbe spesso con peccato, cioè quand'vn Mercadante, ciò facesse di concerto. Stante che prima può peccare contro la Charità, mentre ad vn Pouero vendesse nel sudetto modo, astringendolo a comprar quella Mercantia della quale ei non hà bisogno, e ciò con suo gran danno, perche ad vn'huomo tale dourebbe il Mercadante imprestar senz'interesse, e solle-

e sollevarlo da quella miseria. Secondo potrebbe peccare col mal'essempio, stante che questo contratto non hà ciera d'huomo da bene, anzi hà gran sembianza di tristo, e dà gran sospetto d'esser' vn' vsurario. Terzo potrebbe peccare infamando se stesso & i suoi. Così dice il Lessio; il che lasciò prima scritto il Nauar. *in summa cap. 23. nu. 91.* Hora da quello stesso ch'essi dicono argomento, *ad hominem.*

Questo vender'a tempo e ricomprar'a contanti, ancor secondo voi, hà specie di male, dunque se n'hà ogn'vno da guardare. Prouo la consequenza dalle parole dell'Apostolo 1. ad Thesalon. cap. 5. *Ab omni specie mali abstinete vos.*

Secondo noi non diamo mal'essempio se non facendo male, dunque se ancora secondo voi, facendo tal contratto, dariamo, (mentre fusse saputo) mal essempio, è segno manifesto ch'egli è malo. Perch'io vi domando sarebb' egli bene che tutti prendessero tal vso, e praticassero questo modo di fare? Direte di nò, anzi che quest'è l'essempio, dal quale si dobbiamo guardare, perche dando tal'essempio sarebbe peccato. Hor io argomento di nuouo; la Legge di Dio è vniuersale, tanto per i molti quanto per i pochi, e l'vsura è prohibita a tutti, faccio perciò vn tal Dilemma. O questo contratto è lecito, ò nò, s'è lecito perche dob-

biamo

biamo noi guardarci dall'esser veduti? perche è egli male ch'altri impari da noi a farlo? ma s'egli è ingiusto, tanto dobbiamo astenercene noi come gli altri. Direbbe forse il Lessio hauer tal contratto ciera di tristo, e sembiante d'vsurario, perche facilmente vi potrebbe dare, ma non perche lo sia in effetto: così diciamo tal'hora, Adriano hà viso d'Etico, tutto ch'ei non sia tale, ma perche v'è inchlinato, e poco vi vorrebbe a diuentarlo: vediamo per tanto che vi vorrebbe, perche diuentasse Etico questo meschino, e desse da douero nell'vsurario, tal contratto: senza dubio quando l'intentione di chi vende a tempo, e compra a contanti fusse di guadagnar'imprestando, onde vedremo più a basso, trattando del Lucro cessante, secondo l'opinione commune de' Sauij, come vn contratto fatto con vn'intentione è lecito, e fatto con vn'altra è vsurario.

Hor'io concedo con l'Azorio lib. 8. cap. 11. e col Nauar. sopracitato, potersi dar caso che tal contratto sia lecito, come se Giouanni chiedesse ad vn amico che le vendesse Grano, Panno, ò altro, a tempo vn'Anno, e vendendoglielo colui in bona fede, e con intentione di venderglielo realmente, Giouanni che fà tal compra con fine di riuender detta Mercantia a contanti, e seruirsi del denaro, considerando che per venderla ad altri, harà bi-

ſogno di Facchini, ò di Carra, e conuerrà per traſportarla ſeruirſi della ſpeſa, fa inſtanza allo ſteſſo ſuo amico che la voglia ricomprar' egli, a quel prezzo ch'egli ne trouerà da altri a contanti: in tal caſo concedo che potrebb'eſſer lecito: mà non già nel modo che lo mette il Leſſio, cioè che pregando Giouanni vn Mercadante che le preſti cento Scudi, ei le riſponda, io non ti voglio preſtare, ma ſe vuoi ti venderò del Panno a tempo, e tu me lo riuenderai adeſſo a contanti, e ſarai ad ogni modo ſeruito. Hor i Ciechi ſteſſi non veggono qui naſcoſto l'inganno? non veggono l'intentione? non veggono l'vſura? palliata sì, ma con vn manto tanto ſottile, con vn manto di rete, che ſe le veggono le carni, quali dourebbe pur coprire, ſe non per altro, almeno per' eſſer putride, e nere. Hor non è queſto vn pretender di gabbar Dio?

Signor Iddio voi non volete ch'entriamo in caſa dell'vſura per la Porta, e noi v'entreremo per lo Portello: diteci per tanto che coſa ſia l'vſura acciò ſe ne poſſiamo guardare? l'vſura non è altro dice Chriſto, che voler guadagnar impreſtando, volend'io che s'impreſti non ſolo ſenz' intereſſe, ma ſenza ne anco ſperanza di guadagno. *Mutuum date nihil inde ſperantes.* Bene Signore v'habbiamo inteſo, hora teneteci mente, che non impreſtiamo noi a tanto per cento nò, ma vendiamo a tem-

po

po vn'Anno vna cosa per cento Scudi, e la ricompriamo adesso adesso per nouanta, hora dite chi sapia più di conti voi, o noi? i quali senz'imprestare, sapiamo prender tanto per cento l'Anno, con farci anco pagar l'interesse anticipato?

7 Vituperano perciò tal modo di fare, il Cordoua, & il Mercato citati da Pietro Nauar. lib. 3. cap. 2. nu. 167. Gabri. in 4. Dist. 15. q. 11. ar. 3. dub. 3. Sylu. in verbo vsura 2. nu. 4. Rosella vsura 2. nu. 20. il Toleto lib. 5. cap. 31. num. 6. Angelo in verbo vsura primo nu. 60. dice, quest'è vn contratto pessimo, chiamato Stocco e Ristocco, che con due Spade trafigge le Genti, S. Bernardino *apud Rosel. vbi supra*. Quest'è vn contratto vsurario, pieno d'ogni duplicità, e d'ogni malignità. Il Nider *apud Silu. verbo emptio* 12. Dice, che questi tali si dourebbbero esterminare dalle Republiche. E quiui San Giouan. Chrisost. Soggionge, che tali eran i Mercadanti che da Christo furon caqciati dal Tempio. Formo adesso l'argomento del Lessio in tal guisa. Il Cambio delle Continuationi è simile al comprar a contanti ciò che si vende a tempo, dunque come l'vno è tristo, così l'altro sarà scelerato. E certo che non è degno di scusa il Lessio, prima perche nel Capitolo 21. vuol che si guardiamo da detto contratto, e celo descriue tant'empio ch'egli sia sufficiente a vituperar colui,

in casa di cui egli fusse veduto, & adesso lo Cannonizza pertanto Santo, che lo mette per regola di bontà, volendo che sia buono, chi sarà simile a lui, onde conchiude, il Cambio di cui trattiamo è simile a questo modo di vendere, dunque è contratto giusto.

Secondo pecca il Lessio, perche non negherebb'egli (per quanto si può cauar da ciò ch'ei scriue nel cap. 21.) che se prendesse questo stile vn Mercadante, di vender'e comprar'in quella guisa a quelli che le dimandassero in prestito, non fusse vn palliar l'vsura, dunque ne anco saranno degni di scusa i Cambisti che fanno vna cosa simile, per ordinario.

Finalmente nego la consequenza dell'argomento, e nego essere detta vendita, e compra, simile al Cambio, è ben simile tal Cambio al Contadino che vende i Buoi ch'ei non hà, stante che chi prende a Cambio in Genoua, vende quello Scudo, ch'ei non hà in Piacenza, mà non è già simile al contratto della vendita e compra, il che si vede chiaro, perche quiui come che vi sono due vendite, vi son'anco due prezzi, ma nel Cambio ve n'è vn solo, e pure se il Cambista vendesse prima a tempo quello Scudo di Marche, e lo ricomprasse a contanti sarebbe forza che si facessero due prezzi, i quali però non vi si vedono, ne vi si sentono.

tono. Secondo nella vendita il Mercadante vende il Panno ch'egli realmente hà, a Giouanni che desidera i danari, e Giouanni glielo riuende a contanti, e di quei contanti, si serue, mà nel Cambio quello che prende i contanti, è quello che vende, e vende lo Scudo ch'egli non hà. E quello che rende il tutto più chiaro è, che per questo Cambio non è necessario che v'habbino detto Scudo ne l'vno nel'altro, essend'ogni cosa finta, a segno che paga in Piacenza vn Milione, chi non hà nè anco Giuppone. Onde se bene a' Cambisti non mancano sottigliezze esquisitissime, non v'è però alcuno che riduca detto Cambio, al contratto di vendita a tempo, e compra a contanti.

8 Voglio qui prima di terminar la presente Questione, alli sudetti due Dottori dubiosi, opponerne vno molto risoluto, parlo del P. Paolo Comitolo della Compagnia di Giesù, mio amicissimo, è già mio Hospite per alcuni giorni in Rimini. Hora questo Padre nel lib. 3. alla Questione 15. delle sue risposte morali, propone, e spiega il caso de' Cambi de quali hora parliamo, riferisce che quanti erano Dottori nel loro Collegio di Padoua, tutti lo dannaron, narra come in tempo che haueano per Generale il Padre Eurardo, proposto il dubio a 17. de' loro Padri, frà quali v'era parimente il Toleto, fù da tutti vnitamente detesta-

to, contro del quale s'adopraron' anco con la voce ne' Pergami, e con la Penna ne' Scritti, il P. Francesco Adorno, & altri tre de più principali de loro, & egli finalmente che porta la Somma Rosella, la Tabiena & altri Dottori in suo e mio fauore, oltre al Soto al Nauar. al Sylu. & altri ch' io hò già allegato, s'auuenta con tanto zelo contro si fatto Cambio, che non u'è scorno ch'ei non le faccia, non Nome ignominioso ch'ei non le dica, non Titolo uituperoso, col quale ei non lo merchi, e finalmente con dodeci poderosissimi argomenti, distrugge le machine de' Cambisti, ch'egli appella sporcissime, e sordidissime usure. Vedasi lui e tanto basti.

9 In quanto poi alla fatica ch'egli si prende di risponder alla Bolla di Pio V. in fauor de Bolognesi, non occorre dir' altro, non essend' in essa cos' alcuna contro di me. E se ben concedesse Sua Santità che potesse il Procurator in Fera rapresentar due persone, pagar' a se stesso, e riscuoter da se medesimo, tanto è lontano che a me desse noia, ch'io stesso di già hò prouato esser cosa lecita, & espressamente concessa dalle Leggi Ciuili da me allegate. V'è ben in detta Bolla ciò che fà per me, e che mostra le Continuationi esser Cambi finti, poiche dichiarandosi nel primo Capitolo qual sia il Cambio reale, parla in tal guisa. 8

Inten-

Intendendo esser Cambio reale quando con effetto si dà il denaro in vn luogo acciò che sia pagato in vn'altro, secondo che cantano le lettere del Cambio, e così le lettere vadino con effetto al luogo & alla persona che sono indrizzate, e che iui siano, ò pagate, ò riculsate. Queste sono le proprie parole di quel primo Capitolo, dalle quali argomento, che se i Cambi reali ricchiedono che siano in Fera pagate, ò riculsate le lettere, rimanghino Cambi secchi imaginarij, e finti le Continuationi, stante che non si fà in Fera verun pagamento come hò di sopra longamente dimostrato.

10 Da quant'habbiamo fin'hora detto, si può benissimo scorgere, qual sia vn Cambio nuouamente introdotto, da Piacenza per altre Piazze, e particolarmente per Lione, in questa guisa. Manda Leandro molti denari in Fera di Piacenza, e s'accorda con Theseo, ch'egli li riscuota in Fera, e li prenda a Cambio per Lione di Francia, con dargliene in quei tre Mesi vno e tre quarti per cento, e per tal effetto lo constituisce suo Procuratore, e le scriue vna lettera, ò sia spaccio di tal tenore.

A THE-

A THESEO DELLA MIRANDOLA a Piacenza.

IN cotesta Fera de Santi, in virtù di mia procura fattaui nelli atti del Cancelier delle Fere, e delli ricapiti alligati, sarete contento procurar sodisfatione, e pagamento, di Scudi tanti di Marche, che da Venetia mi hà rimesso Nicandro, da' suoi, per sua lettera, e Scudi tanti rimessi dal vostro di Genoua, pure per sua lettera, e di Scudi tanti di Marche rimessimi da Col' Antonio Capece, per lettera di Nardo Macedonio, dandomene credito, e di tutte dette partite, farete rimessa a Lione al vostro Procuratore, per conto mio, con ordine che le rifletta in Fera prossima d' Apparitione al mio Procuratore, al conto che sarà posto in essa Piazza, per sua lettera, con conditione che l'interesse non possa eccedere vno e tre quarti per cento, e le dette rimesse tanto da Piacenza a Lione, quanto da Lione a Piacenza, s'intendano tutte sopra di voi, e senza spesa veruna, conforme all'apuntato col vostro di qui N. S. vi guardi.

Di Genoua li 29. d'Ottobre 1618.

Vostro Leandro dal Borgo.

Riceuuto

Riceuuto lo spacio Theséo, e riscosse le rimesse, dispone del denaro come più le agrada, e rispondendo a Leandro a Genoua qualmente in essecutione dell'ordine suo, hà rimesso per suo conto tanti Scudi del Sole in Lione, scriue in detta Città, ad vn Soldato, ò ad vn Marinaro, ò ad vn Mercadante ricco (che tutto è vna cosa) Pagate a voi stesso Scudi tanti del Sole, date debito a me della tratta, & a Leandro della rimessa, e nella seguente Fera rimeterete a lui, ò al suo Procuratore, il credito, e trarete a me &c.

11 Questo caso è diuerso da quello che s'è sin hora trattato, perche nelle Continuationi sopradette, il Cambista che dà a Cambio in Genoua, è quello che paga, ò finge di pagare per mezo del suo Procuratore in Piacenza, onde vien tal modo di fare impugnato da quell'argomento, ch'egli Cambia il suo con il suo, poiche hauendo dato il suo denaro in Genoua, douea riscuotere in Piacenza, il che non sortisce. Mà in questo nuouo caso di Lione, il sopradetto argomento non milita; stante che, Leandro che diede a Cambio in Piacenza per Lione, non è quello che scriue al suo Procurator che paghi, ma si bene Theseo, che hà preso a Cambio in Piacenza, scriue al suo Procurator in Lione, pagate a voi stesso; dal che ne segue, che se in Lione si facesse vero pagamento, il

O Cambio

Cambio sarebbe reale, è lecito, ne si potrebbe dire che Leandro Cambiasse il suo con il suo, ma Cambierebbe il suo scudo di Marche di Piacenza con quello del Sole di Theseo in Lione. Ma il mal'è, che ancora questo Cambio è finto, e non si può palliare; perche la maggior parte (per quanto mi dicono) non mandano le lettere, altri le mandano sì, ma per poter dire al Confessore Padre io mando le mie lettere, conforme alla dispositione di Papa Pio V. Però in effetto non si fà in Lione pagamento alcuno, ne il Procuratore a cui s'indrizzano le lettere, hà denari di colui, che le scriue pagate a voi stesso, ne anco hà de suoi Propij, di maniera ch'egli possa far vero pagamento, ne Leandro Cambia mai debitore, il che nel Cambio reale succede sempre, mà il tutto consiste in lettere, che vanno, e vengono. Vien dunque condannato tal trafico da tutti i Dottori da me citati, che affermano esser Cambio secco, qual'hora si dà a Cambio ad vno che non hà, ne è per hauere al suo tempo il denaro, là, doue s'haurebbe da sborsare, e Theseo non hà in effetto in Lione tal denaro.

12.

Si vede secondo esser finto questo Cambio perche tanto il Procuratore accetterà la tratta, e passerà la partita (ò per dir meglio) tanto risponderà ad vna lettera d'vn Milione d'Oro, quanto ad vn' altra

altra di Scudi 500. mà nel Cambio reale, come che la tratta spetta ad vno, e la rimessa ad vn'altro, ancor che il Procurator' habbia da pagar' a se stesso, accetterà la piccola e non la grossa partita, come hò prouato sopra nella Questione Terza nu. 5. Terzo fallisca, rompa, fracassi, precipiti, ò se ne fugga quello di Lione, niuno ne sente danno, inditio chiaro che il Cambio è finto.

Essendo perciò finto il Cambio di Lione, rimane solo quello da Piacenza a Piacenza, con vn' interesse determinato d'vno e tre quarti per cento, e restano le lettere inutili, & vane, cose tutte, e contro la Bolla di Sua Santità, e contro la natura del Cambio.

13 E finalmente trattato in termini questo caso dal Salone, Questione 4. de Cambijs art. 2. contr. 14. Conc. 3. §. *Secundo sequitur damnandam*, doue discorre in cotal tenore.

Seguita secondo, hauersi parimente a condannare vn' vsanza qual intendiamo costumarsi in Italia, cioè di non solamente astringere quello che prende verbi gratia in Genoua a pagar in Lione con l'interesse douuto, ma voler' in oltre ch'egli sia tenuto a far ritornar' il denaro in Genoua alle sue spese, il quale chiamano Cambio con la ricorsa. Quest' vso, ò più presto abuso contiene in se diuerse ingiustitie, perche primieramente è contro

O 2 la

Cambio sarebbe reale, è lecito; ne si potrebbe dire che Leandro Cambiasse il suo con il suo, ma Cambierebbe il suo scudo di Marche di Piacenza
12. con quello del Sole di Theseo in Lione. Ma il mal'è, che ancora questo Cambio è finto, e non si può palliare; perche la maggior parte (per quanto mi dicono) non mandano le lettere, altri le mandano sì, ma per poter dire al Confessore Padre io mando le mie lettere, conforme alla dispositione di Papa Pio V. Però in effetto non si fà in Lione pagamento alcuno, ne il Procuratore a cui s'indrizzano le lettere, hà denari di colui, che le scriue pagate a voi stesso, ne anco hà de suoi Propij, di maniera ch'egli possa far vero pagamento, ne Leandro Cambia mai debitore, il che nel Cambio reale succede sempre, mà il tutto consiste in lettere, che vanno, e vengono. Vien dunque condannato tal trafico da tutti i Dottori da me citati, che affermano esser Cambio secco, qual'hora si dà a Cambio ad vno che non hà, ne è per hauere al suo tempo il denaro, là, doue s'haurebbe da sborsare, e Theseo non hà in effetto in Lione tal denaro.

Si vede secondo esser finto questo Cambio perche tanto il Procuratore accetterà la tratta, e passerà la partita (ò per dir meglio) tanto risponderà ad vna lettera d'vn Milione d'Oro, quanto ad vn'

altra

altra di Scudi 500. mà nel Cambio reale, come che la tratta spetta ad vno, e la rimessa ad vn'altro, ancor che il Procurator' habbia da pagar' a se stesso, accetterà la piccola e non la grossa partita, come hò prouato sopra nella Questione Terza nu. 5. Terzo fallisca, rompa, fracassi, precipiti, ò se ne fugga quello di Lione, niuno ne sente danno, inditio chiaro che il Cambio è finto.

Essendo perciò finto il Cambio di Lione, rimane solo quello da Piacenza a Piacenza, con vn' interesse determinato d'vno e tre quarti per cento, e restano le lettere inutili, & vane, cose tutte, e contro la Bolla di Sua Santità, e contro la natura del Cambio.

13 E finalmente trattato in termini questo caso dal Salone, Questione 4. de Cambijs art. 2. contr. 14. Conc. 3. §. *Secundo sequitur damnandam*, doue discorre in cotal tenore.

Seguita secondo, hauersi parimente a condannare vn' vsanza qual intendiamo costumarsi in Italia, cioè di non solamente astringere quello che prende verbi gratia in Genoua a pagar in Lione con l'interesse douuto, ma voler' in oltre ch' egli sia tenuto a far ritornar' il denaro in Genoua alle sue spese, il quale chiamano Cambio con la ricorsa. Quest' vso, ò più presto abuso contiene in se diuerse ingiustitie, perche primieramente è contro

la natura del vero Cambio, poiche il Cambio è solo vna permuta del denaro riceuuto in Genoua, con quello che s'hà da sborsar'in Lione, e fatto detto sborso, resta perfetto il Cambio, ne chi prese è tenuto ad altro.

Secondo perche obligare il prenditore a ridurre in Genoua il denaro che in Genoua riceuette, è vn riuoler'il denaro doue si diede, il che è propriamente mutuo, e molto alieno dal Cambio reale. Sin qui sono parole del Salon, il quale però discorre più a lungo, e fà altri argomenti contro questo Cambio. Hor che harebb'egli detto, se hauesse saputo che in Lione non si fà vero pagamento, e che di più si determina vn prezzo fermo d'vno e tre quarti per Feria?

14 Stimano alcuni Negotianti potersi giustificar tal modo di Negotiare, in quel modo che si fa l'altro delle Polise all'anno, pure vsitato in Genoua, del quale io tratto più a basso nella Quest. 7. e si mouono da questa ragione. Che come in quelle Polise, dà vna vedoua denari ad vn Cambista, acciò li negotij frà Piacenza e Milano, ò per altra Piazza, e ciò per vn'anno, con patto che il sopra più di 5. Sia del Negotiante: così in questo Cambio di Lione (dicon'essi) si danno denari in Piacenza a Theseo Negotiante, acciò li negotij per tre Mesi, cioè da Piacenza a Lione, con conditio-

ne

ne che se il guadagno sarà più d'vno e tre quarti, se li ritenghi per la sua fatica, e per la sua sicurtà ch'egli fà del Capitale, stand'egli per lo credere, e se renderan meno darà Theseo ogni cosa a Leandro Padron del denaro. Però a me pare che & il contratto, e l'intentione siano molto diuersi, onde non sarà lecito caminar con le medesime regole. Son diuersi.

Prima perche bene spesso questo negotio di scriuer'a Lione si fà dal medesimo che diede a Cambio, e chi tolse non se ne prende pensiero, & in questo caso s'hà da dire ciò che s'è detto sin'hora delle Continuationi sopradette, delle quali habbiamo ragionato a lungo nella seconda e 3. Questione, essendo la medesima sorte di Cambio; Ma dato che il mandar'a Lione lo faccia chi prese a Cambio, ad ogni modo è caso differente da quello delle Polise sudette: perche in esse la Vedoua che dà i denari al Cambista perche li negotij, non s'impedisce d'altro, ne da coloro a quali egli li rimette, ella è riconosciuta per Padrona, ne li fà ne' loro Libri creditrice, ne pure v'è nominata, ma in questo Cambio il Procurator di Lione, riconosce per Padron del denaro Leandro, per conto di cui si fa la rimessa, e però nella Fera sequente, non rimanda più il denaro a Theseo, ma a Leandro.

Secondo (& è questa differenza molto essen-

tiale)

tiale) nelle Polise la Vedoua resta sempre Padrona del denaro, ne si trasferisce il dominio di lui nel Negotiante, come diffusamente trattano i Dottori, in materia di società, e se ben' ella non corre risico, ciò non nasce dal non esser Padrona, ma procede dall'esser'assicurata, però in questo negotio di Lione mentre Leandro dà a Cambio in Piacenza a Theseo, in Theseo si trasferisce il Dominio del denaro. Terzo il Negotiante che dispone de' denari della Vedoua, và per le Piazze d'Italia creditore, Theseo per lo contrario và in Lione debitore. Quarto l'intentione è molto diuersa, perche nelle Polise la Vedoua non intende di dar'a Cambio al Cambista, ma lo prende per suo agente, come diremo a suo luogo, acciò ch'egli le negotij il suo denaro: mà in questo di Lione, Leandro intende di dar'a Cambio a Theseo con la ricorsa.

Quinto finalmente, dico che se la Vedoua sapesse che la sua partita è stata negotiata in Cambio secco, & vsurario, non potrebbe prender frutto alcuno del suo denaro, così mentre Leandro sà che Theseo non hà mandato questo denaro in Lione, mercè che non hà mandate le lettere, ò se pure le hà mandate, non hanno seruito ad altro che per coperta, non si essendo in Lione fatto vero pagamento, stante che ne anco il Procuratore

curatore harebbe hauuto commodità di farlo, quando hauesse bisognato, mà che sono tutte cose finte, come confessano molti delli stessi Cambisti, ne seguita che Leandro non possa prendere, ne preso ritenere il guadagno sopradetto, d'vno e tre quarti per cento.

QVESTIONE QVINTA.

SE SIA LECITO, O SI POSSA permettere il Cambio senza mandar le lettere.

1 *NIuno Dottore mette dubio che tal Cambio non sia vsurario.*

2 *E cosa pericolosa voler' i Negotianti far giudicio circa la Giustitia de' contratti, spettando ciò a Theologi, e Cannonisti.*

2 *Circonstanze benche picciole, variano molto i contratti.*

3 *Si vede in pratica nelli Cambi.*

4 *Cambisti stimano lecito il Cambio senza mandar le lettere.*

5 *Si fà veder' il contrario.*

6 *Differenze frà il Cambio secco, & il reale.*

7 *Il Cambio senza mandar le lettere non è propriamente Cambio, mà vsura.*

8 *Nell' vsura non è necessario che si determini prezzo.*

Pratica

1

VOVA Questione sarà questa, da' Dottori lasciata intatta, ne sin'hora disputata, stante che se bene tutti *vno ore* dannano il Cambio secco com'illecito, & ingiusto contratto, non v'è però alcuno, che ponga in dubio s'egli si potesse per sorte saluare, e particolarmente dopò la Bolla di Pio V. Onde gionti i Theologi a dimostrare, vn contratto, esser Cambio secco, dan fondo al Ferro, e si stimano in porto, essendo lo stesso appresso di loro, Cambio secco, e contratto vsurario. E però parso a me, non di ventilar, ò disputar la Questione, ch'io non ardirei mai di farlo, ne di metter tal punto in dubio; ma si bene di discorreruì alquanto sopra, hauendomi di ciò dato occasione molti Negotianti de' Cambi, i quali confessano esser vna cosa stessa, ò si mandino le lettere in Fera, ò si ritenghino, e si faccino i Cambi nella loro Camera,

mera,

mera, e nel loro Libro, aggiongendo che se Sua Santità hauea concessi gli vni, poteua anco permettere gli altri, essendo Pane della stessa Farina; ò l'vno pane e l'altro focaccia, del che hò anco veduti trattati in iscritto, mandati fuori da Mercadanti in tal materia.

2 A questo segno giongono quei che non hauendo fatto studio, ne in Canoni, ne in Theologia, ardiscono determinare qual sia lecito, e qual ingiusto contratto; pericoloso ardimento certo: perche dato (se ben non è caso che si debba facilmente concedere, ne che possa leggermente sortire) che tutti i Theologi s'ingannassero nella Giustitia, ò nel zoppicar d'vn contratto, sarebbero, scusati i Negotianti dinanzi al Tribunal di Dio, hauend'ascoltato coloro à quali disse di sua bocca il Rè del Cielo: *Qui vos audit me audit.* Il quale parimente de' Dottori, de' Sauij, e versati nelle diuine lettere (tutto che poco da bene) fauellando, commandò à Popoli che seguitassero le loro Dottrine, in quelle voci. *Omnia ergo quæcunq; dixerint vobis seruate, & facite.* Mà se sprezzando il parere di quei che sanno, vorranno gouernarsi di lor capriccio, che ragion per amor di Dio potran recar' in loro difesa, dinanzi al Tribunal di Christo in tempo di lor morte?

Lucæ. 10.

Matt. 23.

Veda persona intelligente il sopradetto tratta-

to, che vi trouerà discorsi intorno alli censi, intorno al deposito, & alli altri contratti, e vi vedrà definita l'vsura con nuoue regole, e molto diuersamente da quello che insegnano Theologi, Sommisti, e Canonisti, e ne i Canoni loro, i Concilij, & i stessi Sommi Pontefici. Vedrà parimente esser verissimo ciò, che nella prefatione dell'opre sue, dice il Corrado, cioè non douersi nella materia de' contratti facilmente inferir l'vno dall'altro, auenga che vna sola, benche minima circonstanza, che sia nell'vno e non nell'altro, varia grandemente la Giustitia, & equità di lui.

3 Del che rende buonissima testimonianza la materia de' Cambi, trouati prima per trasportar facilmente il denaro dall'vno luogo all'altro, e però Pietro che hauea denari in Lione, e non vene hauea bisogno, lo riceuea da Giouanni in Genoua, e daua ordine che fusse sborsato a lui in Lione, doue per suoi disegni ei l'hauea caro, dal qual contratto cauaron consequenza che se si poteua far' vna volta, douea potersi anco far molte, e del continuo, e che se si poteua far tall'hora quando veniua l'occasione, si poteu'anco prender per consuetudine, e per mestiero; indi fecero poi vn'altra consequenza, cioè ch'essendo lecito Cambiar con vn Mercadante, non douea esser vietato far lo istesso con vn Prencipe, e con vn Contadino; Inferiron

feriron in appresso che come regolarmente concorreuano nel Cambio 4. persone, quella che daua, e l'altra che riceueua in Genoua, & i loro Procuratori in Fera che pagauano, e riscuoteuano; così poteuano bastar tre, mentre in Piacenza vn solo pagaua per chi prese, e riscuoteua per chi diede a Cambio, anzi potersi far tal contratto fra sole due persone, mentre quella stessa che diede in Genoua, iua in Piacenza, e quiui facea i fatti dell'vno e dell'altro, argomentaron poi che si come per accidente, & a caso sortiua souente che il Procurator del datore fusse anco Procurator di chi prendeua, così si poteu' anco far per obligo astringendo quello che daua, ò quello che riceuea a ricorrere in Fera dal Procurator del Cambista, per l'vtile delle prouigioni, il quale chiamaron Cambio con la ricorsa; viddero poi i Cambisti qualmente le lettere che si mandano in Fera, molte volte, non seruono ad altro che a dar lume al Procuratore, acciò sappia come hà da passar le partite nel Libro, e considerando che tutto ciò potea farsi benissimo, anzi con maggior facilità, e minore spesa nel luogo doue si fece da principio il contratto: Quindi è che molti Cambisti e persone intendenti del mestiero, frà quali è quello che scrisse il sopracitato trattato, dicono esser' vna cosa stessa il mandar & il non mandar le lettere, essendo tanto lecito

4

l'vno quanto l'altro Cambio: e come lo dicono così lo mettono in pratica, non le mandando, e quest'è che dimandiamo adesso s'egli è vero, che tanto il secco doue non si mandano le lettere, quanto il reale doue, e si mandano, e si fà in Fera il pagamento, siano leciti ad vna maniera?

E s'argomenta ch'egli sia lecito prima, perche lo praticano molti e benissimo intendenti del negotio de' Cambi, & insieme molto timorati di Dio, e persone sincere, e di buona conscienza. Secondo perche in effetto moltissime volte in Fera le lettere non operano più di ciò che habbiamo detto, dunque è cosa vana, & opra inutile il mandarle.

5 Rispondo ch'egli dourebbe bastar'ad ogn'anima timorata, per risolutione di questa Questione, intendere, e sapere, esser'i Cambi secchi stati condannati, dichiarati ingiusti, e consequentemente con obligo di restitutione, dalla Santità di Papa Pio V. in queste voci. Prima dunque condanniamo tutti quei Cambi che secchi sono chiamati, e si fanno in tal maniera, che i contrattanti fingono si bene di Cambiare per certe Fere, ò Luoghi, per iquali quei che prendono danno ben sì le loro lettere, mà non si mandano, ò pure si mandano in tal guisa che passato il tempo ritornano senza essere state compite, ò finalmente senza mandar le

lettere, si paga poi il capitale con l'interesse nello stesso luogo doue il contratto fù celebrato, perche frà il Cambista e chi prese a Cambio, così fù da principio pattuito, ò almeno tal era l'intention loro, ne v'è alcuno in dette Fere, ò luoghi che riceuute le lettere faccia il pagamento. Queste sono le parole della Bolla.

E perche non dicessero i Cambisti esser cotai Cambi illeciti solamente, in quanto prohibiti da Sua Santità, ma però leciti, e giusti di lor natura, soggionge il Sommo Pontefice; i quali tutti dichiariamo noi, esser'vsurarij, e vietiamo strettamente che non si faccino. *Quæ omnia nos vsuraria esse declaramus, & ne fiant districtius prohibemus.* Io non sò certo come potesse Sua Santità parlar più chiaro, ne meglio decider la Questione, e tuttauia, ciò non ostante, si ritrouano molti Cambisti, che a' tempi nostri fanno di tai sorti di Cambi, senza mandar le lettere, ò mandano tali lettere, che come habbiamo detto di sopra, trattando delle Continuationi, seruono solo per coperta, e per apparenza, delle quali dicono essi stessi, che tant'operano, quanto se non le mandassero, e pure si confessano, e sono assoluti, e sono stimati timorati di Dio. Ma facciamo hormai lor vedere prima la differenza frà l'vno e l'altro Cambio. Secondo come il Cambio senza mandar le lettere, e quello

doue

doue si mandano, ma non si fa perciò il real pagamento in Fera, siano vsurarij.

6 Che questa sorte di Cambio sia dal reale molto diuerso, lo sanno i Cambisti meglio di me. Giustifica il Cambio reale, il considerare che per ordinario il Cambista dà il denaro presente, contante, e libero da ogni spesa, e pericolo, e lo riceue assente, nell'altrui mani, soggetto a molti disastri, & alle spese che si ricchieggono per condurselo à casa, come si vede in pratica: s'io dò a Cambio adesso in Genoua, dò il mio denaro che stà sicurissimo in cassa, sul' Banco, ò in San Georgio, per riceuerlo a suo tempo in Piacenza, luogo distante, il quale bisogna per forza, che sia confidato e consegnato nell'altrui mani, doue non sarà mai (per me) tanto sicuro com'era in mia cassa, e se pure in Fera sarà consegnato a me stesso, conuerrà che con fatica della mia persona, e con molte spese, io mi trasferisca colà, e per ricondur poi la mia moneta in Genoua, hò bisogno di muli, e di Mulatieri, che la portino, e d'Archibuggieri che la custodiscano, e difendano, perciò sono necessitato a farui molte spese, onde s'io dò qui soldi 66. 8. per riceuere in Fera vno scudo di Marche che vale alquanto più, egli è molto conueniente, stante che detto Scudo si riscuote con fatica, e spesa, e si riconduce con trauaglio e pericolo, e però dicono

cono con gran fondamento i letterati, che il denaro distante vale meno del presente, e contante, come prouano il Gaetano, il Siluest. il Nauarro, & altri da lui citati *in com. de Cambijs nu. 62. & sequentibus*, e se v'opponeste dicendo che i Mercadanti e riscuoteranno in Piacenza, e riconduranno il loro denaro doue più le piacerà, senza tanto brighe, pericoli, ò spese quante habbiamo racconte, rispondono i Dottori ciò procedere dalla loro industria, quale hà da giouar a loro, e non a colui che prese a Cambio: basta ch'egli è verissimo che per sua natura, e per ragion delle molte brighe, e spese, il denaro distante vale meno. Mà nel Cambio secco come che il denaro che si dà in Genoua, ò Firenze, quiui parimente si riscuote, ne passa per altre mani, ne v'è bisogno di Mulatieri, e Soldati ne d'altre spese, s'io prendo più di quel che hò dato, non posso allegar altra ragion che quella del mutuo, e del tempo, ch'è manifesta vsura, e se altri dirà, che bene spesso si mandano lettere in Fera solo per apparenza, non operando quiui più che se non si mandassero, a questo già s'e risposto che saranno questi, Cambi di nome, & vsura in fatti.

Secondo v'è differenza frà il reale e secco Cambio, che nel reale si mutano debitori, & è forza ch'io mi fidi di più persone, e sono soggetto à varij

fallimen-

fallimenti, apporto larghezza alla Piazza, e reco giouamento al ben commune, cioè a tutti quelli che in Fera haueranno bisogno, e v'anderan con debiti. Bisognerà anco souente ch'io lo mandi doue potrò, e doue trouerò prenditori, conuerrà ch'io fidi a cattiue lettere, ò ch'io me lo riporti contante, con le brighe, e spese sopradette, alli quali pericoli e conditioni non è soggetto il Cambio secco; e finalmente nel reale si fà il vero pagamento in Fera, e si termina là il contratto, conforme alla Bolla del Sommo Pontefice, il che non segue in quest'altro, ond'essendoui tante differenze, non parlò bene quell' Autor' incerto, ne fanno buona consequenza quei che dicono, che permettendosi l'vno, si può parimente permetter l'altro, mentre sono frà di loro tanto diuersi. Facciam'hora vedere esser il Cambio senza mandar le lettere manifesta vsura, il che prouo così.

1 Prima questo non è Cambio, essendo necessario al Cambio del quale hora parliamo, che s'imborsi in luogo distante, quello che si sborsò nel luogo presente: se dai a Cambio per Piacenza, Lione, ò Belanzone, conuien che chi riceue, ti consegni colà quello Scudo di Marche, ch'egli ti vende qui, il che non segue mentre chi riceue il prezzo dello Scudo in Genoua, non l'hà ne è per hauerlo per consegnartelo a suo tempo in Fera:

dunque

dunque mentre non si Cambia da luogo a luogo, non v'è compra ne vendita, non Cambio, no permutatione, vi rimane la sola distanza del tempo, perche quello che si dà in Genoua ad Agosto s'hà da riceuere con guadagno alli Santi nello stesso luogo, e quest'è propriamente l'vsura, e se questa, vsura non fusse, non sò qual altra vsura si ritrouasse al Mondo: la spiegano i Dottori con l'essempio riferito di sopra di colui che compra dal Contadino i Buoi ch'egli non hà: così costui finge di comprar'in Piacenza quel denaro che non v'è, onde il Cambio rimane finto, e l'vsura reale, ne vi resta di Cambio altro che il nome, però se chi dà i suoi denari ad vsura, dicesse io te li dò a Cambio, farebbe ciò che costoro fanno.

8 Risponderai forse esserui differenza, stante che l'vsurario determina vn prezzo fermo di 8. ò, 10. per cento l'Anno, è questi non istabiliscono prezzo alcuno, ma prendono solo quell'vtile, poco, ò molto ch'egli sia, che danno i Cambi reali. Però auerti non esser vero, che sempre l'vsurario stabilisca vn prezzo determinato: si sottoscriuono tutti i Dottori a S. Thomaso che nella 2. 2. alla q. 78. ar. 2. insegna, esser vsurario colui che vuole qualche cosa, sia ossequio, sia denaro, sia seruitio, ò che che sia, da quello a cui egli imprestò. Imprestò mille Scudi ad vn'Auocato con patto ch'egli

difendà senza pagamento la mia lite, impresto danari ad vn Cittadino con obligo ch' ei venga a macinar' al mio Molino, accommodo di qualche Scudi vn Contadino, ma con conditione ch'ei lauori qualche giorno nella mia vigna; secondo l'Angelico, e tutti gli altri Dottori, in tutti questi & altri simili casi, son vsurario, e pure non istabilisco prezzo alcuno, e pure può esser l'interesse più è meno; alla stessa guisa impresti Scudi mille ad Antonio, con patto che te ne dia l'interesse che daranno i Cambi reali di Piacenza, ò Lione, dico che senza dubio sei vsurario; stante che non facendo tu Cambio, vuoi guadagnar l'interesse de' Cambi, perche essendo questo vero mutuo, e puro imprestito, nè potendosi ridurre à nessun'altra sorte di contratto; qual si voglia cosa che tu ne prenda, ò poco, ò assai ancorche non fusse altro che obligar'altrui a macinar al tuo Molino, commetti vsura. Ne ti deui fare Scudo del nome, dicendo che glieli dai a Cambio, perche i nomi non han forza di mutar le nature delle cose, e men tre poco dinanzi ti hò prouato, non esser Cambio questo modo di fare, tanto lo puoi battezzar Cambio, come censo, come vendita, come affitto, come deposito, ò come meglio ti piace, ch'egli non sarà mai altro che puro Imprestito: del che se brami chiarezza maggiore, considera ch'egli è in

tua

tua mano, non solo il Marmo, l'Alabastro, mà anco il Ferro, & il Carbone, battezzar ricotta, e Butiro, ò darle nome di Pane Papalino, mà fanne poi la proua con i denti, e ti auedrai esser verissimo che il nome diuerso, non varia, ne può alterar la sostanza delle cose. Indi leggiamo *l. Pediculis ff. de aur. & arg. leg. §. labeo, sed non mutauit substantiam rerum, non necessaria verborum multiplicatio.* Le puoi dunque dar che nome vuoi, che questo non è altro che mutuo. Dal che ne segue, che non solamente riceuerne, mà ne anco ti sia lecito sperarne vtile alcuno, essendo questa la deffinitione, ò descrittione dell'vsura, cauata da' Sacri Canoni, e dalle leggi Ciuili, come la mette il Nauarro nel suo trattato *de vsuris nu. 6. vsura est Lucrum, pecunia æstimabile, suapte natura; principaliter vi mutui, veri, vel palliati, quesitum, vel speratum.*

9 Aggiongi a queste ragioni l'autorità del Gaetano nel suo opusc. de Cambi cap. 1. del Siluest. *verbo vsura 4. nu. 9. §. quintum quoties* del Clauario, e di quanti hanno trattato questa materia *Nemine discrepante*, che affermano, esser vsurario il Cambio senza mandar le lettere. Frà quali il Salon nella sopracitata Questione & att. Controuersia 9. sul'principio dice così. Quest'è vn chiarissimo mutuo vsurario, simile ad vn contratto che s'vsa in Fiandra, e chiamano dar a Finanza.

Nel qual luogo risponde anco ad alcune ragioni che soglieno apportar i Mercadanti i quali fanno tai Cambi, in lor fauore, doue come hò auertito di sopra, dannando questi Cambi secchi, vien'anco a vituperar'il caso delle Continuationi. Il vipera finalmente biasimando nel quinto capitolo cotal Cambio, mette la pratica dicendo.

10 Andrea impresta a Pietro scudi dua Mila in quella maniera che si danno all'hora a Cambio, e secondo il corso delle Piazze, con patto però, che non si mandino le lettere, mà al ritorno di Fera Pietro restituisca il capitale con quell' interesse che daranno i Cambi, onde il guadagno viene a restar lo stesso, anzi maggior'alle volte non pagand' essi prouigioni, ne Gabelle, e fan la Polisa in questa forma.

1586. a 9. di Nouembre in Genoua.

Io Pietro dal Forno, prometto di pagar'ad Andrea scudi 2060. 12. di Marche al prezzo termine è modo che ritorneran li Cambi di Fera prossima de Santi, in scudi d'Oro in Oro d'Italia, per la valuta hauuta dal detto Andrea in contanti, & obligo mia persona, e beni, & in fede hò firmato la presente.

Io Pietro dal Forno.

Ma

11 Ma lasciando il Vipera, il Gaetano, il Siluestro e quanti hanno scritto da vn canto: v'è la determinatione del Sommo Pontefice, che dichiara vsurario tal contratto, e conseguentemente obliga a restituir tutto il guadagno, e chi di ciò dubitasse, sarebbe con ragion punito dal Sant'vfficio; e nondimeno si fanno molti di questi Cambi, e molti più di quelli altri, de quali confessano i Cambisti medesimi, esser Pane d'vna pasta, perche le lettere in Fera non fann'effetto alcuno. Vedan' hora come si confessino, e con qual conscienza i loro Confessori gli assoluino. Hora per dar l'vltima mano a questo discorso, conchiudo contro a ciò che disse quell'Autor incerto, che non solo non si deue permettere il Cambio senza mandar le lettere, ma che lo stesso Sommo Pontefice che hà quell'autorità che ogn'vn sà, non lo può permettere, ne dispensarui; il che prouo con vn Breue entimema. Il Cambio senza mandar le lettere è vsurario, dunque il Papa stesso non vi può dispensare; l'antecedente è del Sommo Pontefice Pio V. in quelle parole della Bolla. *Quæ omnia nos esse vsuraria declaramus* la consequentia è di Papa Alessandro III. che dice. *Cum vsurarum crimen, vtriusq; testamenti pagina detestetur, super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus*. ne gli argomenti contrarij sono di molta forza onde.

Cap. super eo. de vsuris.

12 Al primo risponde il Clauario 1. parte. 7. ad inu. che per tementi Dio che siano questi tali, se non mutano stile non si saluerann o, e dice altre cose a questo proposito, ch'io non voglio riferire, per hauer' alquanto del mordace, & io non vorrei in conto alcuno offendere, essendo il puro, e solo mio fine il giouare.

Rispondo dunque che l'esser' intelligente del negotio de' Cambi, è proprio de' Cambisti, ma l'intender se siano giusti, ò zoppicanti, spetta a Theologi, e Dottori, ond'io non vedo come si possano chiamar timorate conscienze, quelle che praticano cotali Cambi secchi, dato che per altro siano virtuose, anzi pare a me che pecchino dell'altro estremo, e siano souuerchio ardite; sì perche sapendo che il Sommo Pontefice gli hà dichiarati vsurarij, li praticano ad ogni modo; sì perche in cosa di tanto rilieuo, in causa propria, & in caso spettante alla conscienza, si gouernano di proprio capo, e si fidano del loro parere, tutto che non sia ciò loro mestiere, anzi nel 17. capitolo del Deuteronomio s' ordina espressamente, che nelle difficoltà delle cause, e nelle cose dubie, si ricorra alli Sacerdoti, & a colui che sarà eletto da Dio.

Al second' argomento dico che l'hanno fatto alla riuersa, era il suo dritto, argomentar così, il Cambio secco doue non si mandano le lettere è

vsu-

vsurario senza dubio, hauendolo per tale dichiarato Sua Santità, dunque ancora quello delle Continuationi, nelquale si mandano le lettere che non hann'effetto, sarà vsurario anch'egli, & harebbero detto bene, essendo Pane della medesima Farina, tutto risiutato, e dannato da Papa Pio V.

QVESTIONE SESTA.

SE SI POSSANO PERMETTERE i sopradetti Cambi, almeno per ragion del Lucro cessante.

1 *LVcro cessante a' tempi nostri giustifica molti contratti, poco differisce dal danno emergente, & è concesso da' Dottori.*

2 *Che conditioni siano necessarie al Lucro cessante.*

3 *Molti Dottori lo concedono, solo quando il debitore est in mora.*

4 *Altri non procedono con tanto rigore.*

5 *E conditione necessaria che si desideri più presto il guadagno del negotio lecito, che quello dell'imprestito.*

6 *Il Nauarro è di contrario parere.*

7 *La Giustitia dell'oggetto, è diuersa da quella dell'attione.*

8 *S'impugna il Nauarro con molte ragioni.*

Giusto

1
IO sono di parere che a tempi nostri, quando che pochi, ò nessuno tien'il suo denaro otioso, mà in vna, ò in vn' altra maniera lo fà fruttare, il Lucro cessante giustifichi molti contratti, i quali di lor natura non sono giusti, ne sarebbero per se stessi leciti, il che stimo anco hauer luogo ne' Cambi; de' quali habbiamo sin hora trattato, e che possano anch'essi per cotal capo, saluarsi: tuttauia non s'hà da correr' in ciò precipitosamente, anzi stante che (come auertono communemente i *Saggi*) habitano molto vicini, a muro a muro come si suol dire, ne v' è più che vn mattone in coltello, frà questo modo di guadagnare, e l'vsura; acciò non si rompa questo fieuole spartimento, conuien diligentemente osseruar tutte le conditioni, che ricchieggono i Theologi, acciò si possa permettere questo guadagno. S' hà perciò da notar prima, che Lucro cessante significa guadagno che cessa, e si manca di fare: Concedono per tanto i Dottori, che quando per charità, ò per far piacere, ò commodo al prossimo, & all'amico, manchi di far'alcun guadagno, che certamente haresti fatto, qual' era guadagno lecito, parto, ò figlio di contratto giusto, puoi ragioneuolmente, e lecitamen- 2

te obligar quel tale, a cui fai la commodità, ch'egli dall'altro canto ti rimborsi il guadagno che manchi per amor suo di fare, ch'è tanto come a dire, ch'egli ti risarcisca i tuoi danni, indi nasce che molti Letterati insegnano qualmente il Lucro cessante bene circunstantionato come si ricchiede; e veste dello stesso colore, & alberga nella medesima stanza, & è al danno emergente tanto somigliante, che si conosce difficilmente l'vno dall'altro.

2 Dalle quali regole si caua prima, acciò tu possa prender il Lucro cessante del Cambio, ricchiedersi necessariamente, che tu habbi in pronto vn'altro Cambio, reale, e lecito, onde non potresti prender da me l'interesse de' Cambi, mentre non haueui commodità di far' altro negotio, se non vna Continuatione, o vno di quei Cambi secchi, quali habbiamo prouato esser vsurarij, perche in tal caso non ti cessa guadagno giusto, ma guadagno vsurario, quale se hauesti fatto, eri tenuto a restituire.

Secondo è necessario che in quello contratto, ò Cambio, che haueui in pronto di fare, potessi far tanto guadagno, quanto da me ricerchi, per lo che, quei che nel Regno di Napoli fanno quelle Continuationi, non possono in alcun modo giustificar quel contratto, allegando che cessano da simil guadagno: prima perche non harebbero facilmente

cilmente sempre chi prendesse a Cambio quel denaro, in maniera che senza riposarsi, ne star mai otioso, egli non facesse altro mai che andar, e tornare; si anco (il che s'hà molto bene da pesare) perche se lo dessero a Lecce ad vn Mercadante, acciò per Cambio reale glielo facesse pagar'in Napoli, & alla stessa guisa dessero ordine a Napoli ch'egli le fusse rimandato in Lecce, non trouerebbero a darlo a persona sicura, & a buona lettera, a quel prezzo che l'assegnan'al Contadino, al quale l'assegnan'al conto che ogni Settimana si mette, doue che i Mercadanti, e Cambisti, vorrebbero più del conto, il che a capo dell'anno rileua assai, e però forse con vn Negotiante non guadagnerebbero dieci per cento, & a quello Leccese lo fanno costar 25. 30. e 34. tal'hora, onde non possono ritenersi tal guadagno per ragion del Lucro cessante, non le cessando tal guadagno, ò almeno cosi grande.

Terzo è da notare che s'egli ti ricchiedesse Horatio il tuo denaro a Cambio reale, per fartelo pagar a suo tempo in Piacenza, al quale nondimeno non lo daresti, perche non le hai credito, dubitando ch'ei sia per fallire: non puoi in tal caso darlo ad vn'altro con patto ch'egli te ne dia l'interesse del Cambio, stante che qui non ti cessa guadagno alcuno, mentre tu non lo voleui dare ad

Horatio, ne haueui altri à chi l'haueſti dato, onde non s'hà, come hò detto, a caminar precipitolamente in queſto fatto, ne ſubito appigliarſi a queſto patto; mà s'hà prima molto conſideratamente a penſare, s'egli ceſſa in realità tal guadagno, del che ſi poſſono vedere il Lupo *vbi ſupra nu.* 68. il Nauar. *vbi ſupra nu.* 26. e 34. il Gaetano da lui citato, & altri Dottori.

3 Quarto hà da ſaperſi, come temendo grandemente i Theologi, e Canoniſti d'aprir la porta, e di dar occaſione all'vſura, ammettendo queſto Lucro ceſſante, dicono poterſi ſolamente prendere in due caſi, de' quali è il primo, quando che il debitore, *eſt in mora ſoluendi*. Pietro (per eſſempio) è tenuto a pagar' frà vn' anno ſcudi *Mille* ad Antonio negotiante; paſſato l'anno Antonio vuol eſſer pagato, e Pietro non lo paga; il ſecondo caſo ſarebbe ſe vn Prencipe, ò vna Communità aſtringeſſe detto Antonio ad impreſtare; in queſti caſi ſe Antonio era per negotiar il ſuo denaro, ſe le deue qualche guadagno, ſecondo la ſtima, e giudicio d'huomini periti, che conſiderino bene tutte le circonſtanze, e ſi ramentino, qualmente quello che ſi ſpera, ancora non è certo, onde vale molto meno, e conſiderino che v'è differenza frà l'hauer' vn guadagno in virtù, & in potenza, che da molti accidenti può eſſer' impedito,

&

& hauerlo in atto; & sino a questo segno arriua l'Angelico Dottore sottoscriuendosi a questo parere nella 2. 2. q. 62. ar. 4. se bene nella q. 78. ar. 2. ad 1. pare che ammetta solo l'interesse del danno emergente, e riproui quello del Lucro cessante, & è opinione del Soto, e di molt'altri riferiti da Gio. Battista Lupo *de vsuris comm.* 1. §. 6. *nu.* 109. *& infra*.

4 Ad ogni modo altri valentissimi huomini, & eminenti Theologi, non vanno in tal particolare tanto ristretti, mà concedono che mentre altri, mosso da charità, ò da amicitia, per souenire ad vn'amico, ò a chi che sia suo prossimo, che ne lo ricchieda, manca (per farle piacere) d'impiegar' il suo denaro in Mercantie, in censi, in Cambi reali, ò in altro lecito contratto: possa questo tale patuire, & obligar l'amico che riceue il commodo, a ristorarlo di quel guadagno, che per suo conto manca di fare. La qual opinione difendono Adriano, il Gaetano, Siluestro, Conrado, & altri principalissimi Autori, seguiti da tutti i moderni, frà quali il Nauarro in comm. sopra il capitolo *Si fæneraueris, de vsuris* 14. *q.* 3. *nu.* 42. Con molte, e buonissime ragioni mostra esser opinion sicura.

5 Auertono però, e particolarmente, il Gaetano 2. 2. q. 78. ar. 2. Che non può perciò vn Negotiante togliere di sua spontanea voluntà i suoi denari

di

di ſopra i Cambi reali, ò leuarli di doue ſono leci-
tamente impiegati, per impreſtarli, e prenderne
il Lucro ceſſante, non può quel tale, dice il Gaeta-
nò, conſiderando ch'è meglio hoggi l'vuouo, che
dimani la Gallina, dire io voglio più preſto gua-
dagnar poco, e ſicuro impreſtando, che guada-
gnar molto negotiando, che non perciò che ti
concediamo il Lucro ceſſante ti concediamo, ne
ti poſſiamo noi concedere l'vſura, che de iure Di-
uino è prohibita; e però il Gaetano, il Silueſtro
vſura 1. q. 19. e gli altri Dottori vltimamente ci-
tati, i quali ſono alquanto più larghi di San Tho-
maſo, vogliono nondimeno (dal Nauarro *in*
poi) che non poſſa chi che ſia prender lecitamen-
te il Lucro ceſſante, s'egli non ſi muoue ad im-
preſtare per mera charità, onde ricchieggono per
conditione neceſſaria, che per quanto è dal ſuo
canto, egli haueſſe più caro, il negotiare, il dar a
Cambio reale, ò far' quel negotio ch'egli haueа
deſtinato di fare, che non è il prender il Lucro
ceſſante impreſtando, a ſegno che s'egli hà più ca-
ro d' impreſtar, e guadagnare, che di negotiare,
commette coſtui vſura.

6 Contro la quale veriſſima, & neceſſarijſſima
conditione, ſe la prende il Nauarro nel ſopradetto
Commentario *de vſuris nu.* 52. & 53. Dicendo,
poco importar' il deſiderio col quale egli vuole più
preſto

presto il Lucro cessante che il guadagno del negotio; il quale è stato seguito da Pietro Nauarro 3. de restitutione cap. 2. nu. 300. dal Lessio, & altri. Mi darebbe certo da pensare il parere del Nauarro, tutto ch'egli sia contrario a ciò che dicono Autori di prima Classe, per esser' anch'egli cima d'huomo, però la ragion ch'egli apporta in difesa della sua opinione, mostra che *bonus aliquando dormitat Homerus*. Non è dice il Nau. necessaria quella volontà, & intentione, ch'ei voglia più presto il guadagno del negotio, che il Lucro dell'imprestito, mercè che il giusto, ò l'ingiusto, non pende dalla bontà, ò malitia dell'animo, e dell'intentione, mà consiste nell'uguaglianza, ò dis'vguaglianza dell'opre, e delle cose esterne, secondo Arist. nel 2. & nel 5. dell'Ethica, e secondo S. Thomaso nella 2. 2. q. 58. ar. 10. & q. 59 ar. 2. Il qual detto, e la cui propositione è tanto falsa, ch'è direttamente contro la ragione, contro Arist. contro S. Tomaso in quelli stessi luoghi che allega il Nauar. contro i Canoni, e contro il suo Autore stesso, ne cosa più falsa si può dir di questa, cioè, che il giusto, o l'ingiusto non dipenda dall'interno dell'animo, e dell'intentione.

7 E il detto del Nauarro contro la ragione, perche se bene si potrebbe forse saluare in quanto alla Giustitia dell'oggetto, non si può però fare in

quanto

quanto alla Giuſtitia dell'attione: darò vn' eſſempio. Il ſacco del Frumento ſi vende in Genoua 4. Scudi, però, habbia io qual intentione ſi voglia, poco importa, ſempre il prezzo giuſto di quella mina di Grano è 4. ſcudi. Coſi ſe altri mi diede in depoſito cento Scudi, in quanto all'oggetto, il giuſto è cento Scudi, e tanto ſe le deue reſtituire, ne queſto ſi varia per l'intentione, ne da lei dipende, e quando di ciò ſi trattaſſe direbbe bene il Nauarro. Però nell'attione (della quale, & egli & noi fauelliamo) la coſa và molto diuerſamente, e ſi può dare ch'io compri il Grano per 4. Scudi, e nondimeno commetta ingiuſtitia, e ſarebbe all'hora, quand' io ſtimaſſi ch'egli valeſſe 5. in tal caſo l'attione, e la compra ſarebbe *ingiuſta, tutto che* il prezzo fuſſe giuſto: coſi anco potrei reſtituire il depoſito delli cento Scudi e far ingiuſtamente, e ciò quand'io glielo rendeſſi con intentione di rubarglielo poi, ò pure quando gli deſſi il ſuo, contro mia voglia, che queſt'apunto è l'eſſempio d'Ariſtotile come vedremo qui ſotto.

Et è la ragione perche come inſegna S. Thomaſo nella *prima ſecundæ* alla Queſtione 18. ar. 4. ad 3. quell'attioni che *ex obietto* ſono buone, ſono ſouente reſe cattiue dal cattiuo fine, e nell'articolo 6. della medeſima Queſtione, proua come l'attioni Morali in tanto ſono morali, in quanto dipendono

dono dalla voluntà, e l'oggetto della voluntà è il fine, e però ancor che l'oggetto esterno fusse buono, l'attione sarà buona, ò cattiua secondo il fine. Mi seruirò qui dell'essempio dello stesso Santo Dottore. Nell'articolo 4. Il far Limosina, di sua natura, & *ex obiecto*, è cosa buona, però senza considerar più oltre, non possiamo saper se tal attione sia meritoria, perche se sì fà la Limosina con fine di far cosa grata a Dio, che lo commanda, ò con intentione di solleuar la miseria di quella persona che ti dimanda, l'attione è buona: ma se fai Limosina, per esser lodato, e per vana gloria, il fine cattiuo, fà che cattiua parimente sia l'opra, auenga che il fine, sia l'oggetto della voluntà, il quale dà la bontà, ò la malitia all'opra, e specifica l'atto morale. E che ciò sia vero soggionge l'Angelico Dottore art. 6. che l'intentione sia quella che dà l'essere, e la spetie all'attione, legi Aristotile nel 5. dell'Ethica e vi trouerai, che chi ruba per poter commettere adulterio, s'hà più presto da chiamar adultero che ladro, poiche il fine specifica l'atto. Dottrina, che si scorge anco verissima in pratica. Và Pietro a tuor denari alla sua cassa, ti dimando s'egli fà bene, ò male? Mi risponderai (e con molta ragione) bisognerebbe ch'io sapessi il suo fine, per determinare s'egli faccia opra giusta, ò ingiusta, perche s'ei prende quei quattrini, per

pagar l'artigiano, per restituir' il deposito, ò per far Limosina, fà opra giusta, se li toglie per darli ad vn assassino, che ammazzi il suo prossimo, è certo che fà cosa empia. Anzi insegnano i Theologi che la medesima opra morale, può essere buona, e cattiua, giusta, & ingiusta; Porta Titio cento scudi alla Città per darli ad vn brauo, acciò ferisca, ò ammazzi, quest'attione è ingiusta; caminando si pente, e si risolue di non dar'altrimente quei denari al brauo, ma restituirli ad vn suo creditore, e con tal intentione seguita il suo viaggio, adesso merita, ecco come l'attione del caminare hora è buona, & hor cattiua, e non per altro che per la diuersità, e mutatione del fine, e dell'intentione.

Nè bisogna dire, l'attione del caminare di sua natura è indifferente, dunque non si può biasimare, perche come hò dimostrato con la Dottrina dell'Angelico Dottore, e mostreremo appresso con quella d'Aristotile, non solamente l'atto che di sua natura e per se stesso è indifferente, ma il buono ancora, mentre sia fatto con fine cattiuo, diuien cattiuo, ne si può (come insegnano molti Theologi, e frà gli altri il Suarez nell'espositione della Settima Clausula della Bolla cæne nu. 60. (trattando di quei che vogano nelle Galere de' Turchi contro Christiani) l'attione morale diuidere, o separare

pàrare dalle sue circonstanze, ne si può dire il vogare per se stesso è lecito, ò almeno è atto indifferente, dunque io non pecco; perche rispondono i sudetti Theologi, il vogare con buon'intentione è lecito, & il vogare con intentione ingiusta è ingiusto, però peccano detti remiganti perche cooperano, & aiutano quelli che vogano con fine di rubare, spogliare, e far prigioni i Christiani il che senza dubio è male.

Hora applicando questa Dottrina al proposito nostro, dico che l'imprestar denari è attione morale, la quale all'hora sarà giusta, quando sarà guidata, e regolata da giusta intentione, e sarà ingiusta quall'hora con ingiusto fine sarà fatta, però non dica il Nauarro, che il giusto, ò l'ingiusto non dipende dalla bontà, ò malitia dell'animo, o dell'intentione, mà consiste solo nell'vguaglianza, ò dis'uguaglianza dell'opere, e delle cose esterne, e non impugni il Gaetano, e gli altri che in questo dicono certo meglio di lui.

8 Secondo Io dimando al Negotiante che brami egli più presto secondo l'interno suo desiderio, guadagnare dando i suoi denari a Cambio reale, ò negotiando in altro modo lecito; ò pure imprestandoli ad vn terzo, prenderne l'interesse del Lucro cessante? Se mi risponde, che in effetto vorrebbe più presto il guadagno del suo negotio, mà

che se pure impresta, lo fà solo per charità, e per far piacere all'amico, egli camina bene, può lecitamente secondo il Gaet. e gli altri prender' imprestando, il guadagno ch'egli manca di fare: Ma s'egli mi dice, ch' egli hà più gusto per qualche suo interesse, o dissegno, di prender l'interesse del Lucro cessante, imprestando il denaro, dunque di ch'io sei vsurario. E glielo prouo con questa ragione.

Chi vuole vna propositione *de tertio adiacente*, vuol' anco quella *de secundo*, lo dichiarerò con gli essempij, perche intendano anco quei che non hanno Logica: Chi desidera vna villa grande, senza dubio desidera vna villa, chi desidera la beatitudine perpetua, è certo che desidera beatitudine, dunque alla stessa guisa chi vuol più presto guadagnar prestando, vuol guadagnar prestando, dunque è vsurario, perche chi vuol guadagno dell' imprestito è vsurario, essendo questa formalmente l'vsura, non palliata, e coperta, ma senza manto, e nuda.

9 E la propositione del Nauar. contr' Arist. il che si proua facilmente, supposto prima (ciò ch'è chiarissimo) che giusto & ingiusto sian'atti procedenti, e generati dalla Giustitia, e dall'Ingiustitia, hora è certo che la Giustitia è virtù, e l'Ingiustitia è vitio, dunque han nell' anima il loro albergo, di-

cendo

cendo Arist. nel primo dell'Ethica al 13. capo che per virtù dell'huomo, non intend'egli la velocità del Piede, ò la gagliardia del corpo, ma intende quella che nell'anima risiede. *Virtutem humanam dicimus non eam, quæ corporis est, sed eam quæ animæ*. Queste sono le di lui parole, & *in libello de virtutibus* dice. *Iustitia vero est virtus animæ, eius distributiua quod quisque meruit*, e dell'Ingiustitia dice nello stesso luogo. *Iniustitia est vitium animæ*. Ma più chiara, e copiosamente nel 5. dell'Ethica al cap. 8. và discorrendo qualmente la volontà, e l'intentione, sia del giusto, e dell'ingiusto, genitrice, e madre. Restituisce Pietro i denari che nelle sue mani furon depositati, ma contro sua voglia, costui dice il Philosopho è ingiusto: Oh com'è ciò possibile? egli dà ad ogn'vno ciò ch'è suo, perche dunque ingiusto lo chiami? Risponde Arist. l'appello ingiusto, mercè che se fusse in sua mano non lo restituirebbe, e se pure lo restituisce lo fà contro la sua intentione, e volontà; e nello stesso libro al 2. capo auisa che chi commette adulterio per guadagnar'alcuna cosa, non è intemperante ne lasciuo, ma s'hà (propriamente parlando) da chiamar' ingiusto, ecco dunque qualmente per conoscere qual cosa sia giusta, e qual ingiusta ricorre sempre Arist. à penetrar la radice, ch'è la volontà, e l'intentione con che vien fatta, onde al mio parere non

re non

re non si può secondo Aristotile dir maggior mentita, quanto che il giusto, ò l'ingiusto, non dipendere dell'interna bontà, ò malitia dell'animo.

10 E l'opinione del Nauar. contraria a S. Thomasso, perche se bene nella 2. 2. q. 58. assegna questa differenza frà la Giustitia da vn canto, e l'altre virtù morali dall'altro, cioè che l'altre virtù morali hanno per vfficio di moderar le passioni interiori, di alluntanarle dalli dannosi estremi, stabilirle vn mezzo sicuro, e ridurle alle mediocrità, e la Giustitia all'incontro, hà per mestiere di ciò fare, circa le cose esterne, non perciò nega l'Angelico Dottore che non penda il giusto, e l'ingiusto dalla bontà, ò peruersità dell'intentione, anzi nell'articolo 9. *in corpore* dice il S. che la Giustitia *risiede* nella volontà, e nel 10. citato dal Nauar. *in responsione ad* 1. Auisa che non si diamo a credere che la Giustitia non soggiorni nella ragione, perch'ell'hà per vfficio di metter mezzo alle cose, stante che l'equità, & il vero mezo delle cose, pende, & hà da esser conforme all'equità interna, & al mezo, che prima nella ragion si ritroua. Quasi dicesse: t'inganni Nauarro di gran lunga, che non perche il giusto, e l'iniquo consista nell'equalità, ò inequalità dell'esterne cose, ne hai da cauar consequenza, che non pendano prima, e principalmente dalla drittura, dall'equità, dalla bontà, o peruersità

sità dell'interno, e però nell'articolo 2. della q. 59. pure citato dal Nauar. auerte S. Thomaso (aludendo secondo il mio parere a ciò che habbiamo riferito d'Arist. in materia del Deposito) che peccano molte volte le persone, e sono ingiuste, tutto che operino quello che di sua natura, & in se stesso è giusto, e douuto, e risponde il Santo all'interrogatione che le potrebb'esser fatta, come sia possibile che sia vn'huomo cattiuo facendo bene, & ingiusto facendo il douere? la ragion è perche fanno il douere contro la loro intentione, e però quell'opra non s'hà da stimar' giusta formalmente, e propriamente, ma solo materialmente, *e per accidens*, hà dunque il Nauar. contrario S. Thomaso ch'egli giudicaua hauer dalla sua.

11 E la Dottrina sopradetta contro il *cap. Nauiganti. De vsuris*, doue si decide vn tal caso. Vale adesso il frumento Lire 15. & io lo vendo 16. si dimanda se si possa ciò lecitamente fare? Risponde il Sommo Pontefice, che s'io haueuo intentione di venderlo adesso; faccio ingiustamente vendendo 16. quello che non vale, e non si vende communemente se non 15. Ma s'io dissegnauo di conseruar'il mio Grano fino al mese di Maggio, quand'egli suole crescer di prezzo, & è credibile ch'ei sia per valer 16. & ad instanza, e per far piacer'al mio prossimo glielo vendo adesso, non

faccio

faccio cosa ingiusta volendone scudi 16. hora considera quanto l'intentione importi.

12 E finalmente il detto del Nauar. contrario a lui stesso dicend'egli in questo stesso trattato *de Vsuris nu.* 43. ch'è vsura prender'il Lucro cessante in caso, che chi impresta non hauesse realmente *Coram Deo* intentione di negotiar tal denaro, e nel numero 18. dice esser vsura con obligo di restitutione, se altri impresta con intentione di douer per ciò riceuer qualche premio, ancora che di ciò non facesse patto alcuno, ne tacito, ne espresso, il che replica nel Manuale cap. 17. nu. 209. contro l'empio Molineo, ma il fatto stà che non solamente contro l'empio Molineo fà questa Dottrina, però è anco contro il Pio Nauarro; perch'io le chieggo come s'accordino queste due propositioni, che il giusto, e l'ingiusto non penda dalla bontà, ò malitia dell'animo, e dell'intentione, e dall'altro canto che chi presta con vna intentione fà cosa ingiusta, & è vsurario, e chi presta con intention diuersa fà cosa giusta, e lecita; se il giusto, e l'ingiusto consiste solamente nell'vguaglianza delle cose esterne, come s'auuera ciò che in tanti luoghi tu stesso dici, che lo stesso contratto fatto con vna intentione è giusto, e lecito, e fatto con vn'altra è ingiusto, & vsurario? Vedan'hora quei che si sono sottoscritti al parere del Nauarro, con qual funda-

fundamento l'habbino fatto, è dunque falso il detto del Nauarro che il giusto, e l'iniquo non pendano dalla bontà, ò malitia dell'animo, e dell'intentione, essendo tal propositione contro la ragione, contro Arist. contro la Dottrina di S. Thomaso, contro i Sacri Canoni, e contro lo stesso suo Autore, e resta prouata come verissima l'opinione del Gaet. d'Adriano, del Siluest. e d'altri, i quali ricchiedono come conditione necessaria, acciò che altri possa imprestando, prender lecitamente il Lucro ch'egli manca di fare, ch'egli manchi di far tal guadagno, e lasci di negotiare solo per Charità, e per far piacere, anzi che tolto via il gusto del prossimo, egli volesse più presto impiegar'i suoi denari in Mercantie, in Cambio reale, ò in altro lecito contratto.

13 Quinto perche quest'è vna Dottrina che serue molto alla pratica, & è bene hauerla per le mani, voglio notare anzi riferire & il senso, e le parole del Clauario che a questo proposito parla molto bene, e nella prima parte nella Sesta praua ad in. verso il fine dice così.

Se però il Cambista non imprestasse spontaneamente i suoi denari, ne li volesse impiegare ne i sopradetti Cambi finti, ne in altro contratto palliato, mà la sua vera, e retta intentione fusse di dar' il suo contante a Cambio reale, il quale egli ha-

uesse in pronto, & hauesse ogni commodità di fare, volendolo egli in effetto negotiare in Cambi leciti; e solo, e puramente ad instantia d'vn'amico, alquale per giusti rispetti ei non vuol mancare, mancasse d'impiegar' detto denaro, per imprestargliel o, in questo caso stante la sua retta intentione (toltone il caso di necessità) perche in questo caso non dourebbe imprestare, mà sarebbe tenuto a souenire al suo amico donando, (se ben i Dottori in questo particolare non s'accordano) si potrebbe concedere che imprestando, potesse lecitamente prender dall'amico tutto ciò che ne i Cambi reali (toltene le spese) il suo denaro harebbe guadagnato. Perche se ben non è lecito voler interesse, ò guadagno dal mutuo, ò *sia imprestito*; è però lecito, *non voler patir danno*, & in questo caso non sarebbe questo vn guadagnare imprestando, mà sarebbe si bene vn'hauer mira alla sua indennità, & vn ripararsi dal danno, onde potrebbe lecitamente prender quel Lucro ch' egli haurea in pronto di fare, non fà perciò (così prestando) alcun guadagno, dunque ne anco fà vsura, perche doue non è guadagno non è vsura. Ma può ben prender tal interesse, perche tolto il caso di necessità, non è alcuno tenuto ad vtilitar'il prossimo più di se stesso, & a questo proposito fà il cap. Quoniam multi, con la Glosa 14. q. 4. e dello

dello stesso parere è l'Hostiense *in cap. Salubriter de Vsuris*, e tutti i Sommisti, e S. Antonino il quale se ben nella seconda parte tit. 1. cap. 1. §. 15. dice non si douer ciò fare, tiene però esser lecito §. 27.

Mà non perciò sarebbe il douere, che altri negotiasse del continuo in questa maniera, perche non s'aprisse la strada all'vsura, mercè che col tempo si potrebbe mutar la sua intentione, e mutata l'intentione il contratto rimane vsurario. Si dourebbe dunque concedere solamente per vn tempo determinato, e breue. Sin qui sono parole del Clauario, che confermano benissimo quant'io diceuo, e quest' vltimo ricordo è cauato dal Gaetano 2. 2. q. 78. ar. 2. e dello stesso parere è finalmente il Comitolo l. 3. resp. moral. q. 15. nu. 11. Veggo vn'argomento che potrebb'esser fatto contro al Gaetano, & alli altri, e contro a ciò ch'io hò detto sin'hora disputando contro il Nauarro, & è questo.

14 Se colui che più volontieri per suoi dissegni hà riportato il guadagno dall'imprestito, che dal negotio, e non l'hà fatto per far piacer'all'amico, ma per suo maggior commodo, hà commesso ingiustitia, dunque sarà obligato a restituir quell'interesse come ingiusto; il che pare che sia duro da credere, stante che questo suo maggior gusto, e la sua intentione, non fà che realmente egli non

hauesse negotiando guadagnato, dunque egli è anco molto douuto, che l'amico lo ristori del danno ch'egli hà patito, cessando di negotiare, per farle commodo, e piacere.

Al che rispondo non esser costui tenuto a restituire, & all'argomento nego la consequenza, mercè che se bene non siamo mai obligati alla restitutione se non quando, ò habbiamo alcuna cosa contro il douere, ò pecchiamo contro la Giustitia, com'insegnano i Sauij. Nego però che siamo tenuti a restituire sempre che pecchiamo contro la Giustitia, ma solamente qual hora pecchiamo contro la Giustitia *formaliter, & materialiter.* Secondo il senso, e la Dottrina di S. Thomaso da me portata sopra nel nu. 10. ch'è tanto come a dire, all'hora siam tenuti a restituire, quando pecchiamo contro Giustitia, in danno del Prossimo, e perche in questo caso non reco alcun danno al Prossimo, ne mi vtilito del suo, stante che il guadagno che da lui prendo, l'harei veramente cauato dal negotio, quindi nasce che se ben pecco contro Giustitia per l'intentione che hà dell' vsurario, non però sono tenuto alla restitutione; almeno secondo il mio parere, nel quale mi confermano molt' essempi ch'io trouo di peccati d'ingiustitia, che non obligano a restituire. Quello che haue intentione di rubar'il Deposito; ma non le vien fat-

to,

to, ò che lo restituisce contro sua voglia, secondo Aristotile pecca contro Giustitia, ma chi sia che alla restitutione lo condanni? Chi compra 4. quello che vale 4. ma giudica che vaglia 6. pecca certo contro il douere, e contro il giusto, mà chi sia, che scoperto il fatto, a restituir l'astringa? Vado per tuorre l'altrui, pecco, & è il peccato contro Giustitia, non mi vien fatto, hor vorrete voi ch'io restituisca s'io non hò roba altrui? per questi, & per molt'altri essempi che si potrebbero adurre, de' quali ne sono alcuni nel Nauar. *com. de Vsuris nu. 21. & nu. 24.* Giudico potersi peccar souente contro la Giustitia, senz'esser tenuto a restitutione, dal che perde la forza l'argomento, mentre non è buona la consequenza.

15 Sesto s'hà finalmente da notare, che volend'altri prestando ad vn amico, con le conditioni sopradette, prender' il Lucro cessante, non deue scriuere quelle lettere inutili, ne far quel Cambio finto, mà più presto dichiarar nella Polisa, ò nell'Instrumento; qualmente essend'egli solito di negotiar'in Cambi reali, voleua, e poteua ancora all'hora far lo stesso, mà che ricchiesto dal dett'Amico, si contenta d'imprestarle tal denaro, con patto però, che da lui all'incontro le sia dato quel guadagno, ch'egli harebbe fatto in detto Cambio (dedottone le spese) acciò non venga egli a patir dan-

no

nò dal commodo che le fà.

16 Mà conuien'hora rispondere ad alcuni Negotianti i quali vedendo che tanto s'affatichiamo in dissuadere le Continuationi da vn canto, e che concediamo il Lucro cessante dall'altro, si ridono di noi, parendole che si riduca finalmente la disputa, a Questione di nome; perche se ci concedete il Lucro cessante del Cambio reale dicon' essi, potremo far' le Continuationi con minor fatica; e senza mandar le lettere, prenderemo lo stesso guadagno di prima, quindi è che soggiongono altri che tutte le nostre sono forme, ma in quanto alla verità, e realità, tanto i Cambi secchi, quanto i reali, quanto i Censi, quanto i giuri, & altri simili contratti sono la stessa cosa.

17 Al che rispondo che la *diuersità* delle forme, cagiona parimente la diuersità delle cose, che in quanto alla materia, & il Fuoco, e l'Aria, e l'Acqua, e la Terra sono la stessa cosa, ma se sono diuerse, e diuersissime frà di loro, ciò altronde non nasce che dalla diuersità delle forme, e per passar dalle naturali alle cose artificiali, e dar' vn' essempio pratico, si consideri che vn carro, vna ruota, vn letto, vna cornice, vna banca, vno scrittorio, vna Naue, & vna Galea, sono in quanto alla matteria vna cosa medesima, essendo tutte di legno; ad ogni modo sono molto diuerse nel nome, nell'

vso,

vso, nell'artificio, nel prezzo, e nella stima, e che parlerà molto meglio, e con maggior verità chi dirà che la Naue non è banca, e che la banca non è scrittorio, che non sarebbe chi dicesse, esser'vna cosa stessa, stante che la forma dà l'essere alle cose, onde quelle che hanno diuerse forme, son'anco diuerse cose. Discorra poi nella medesima maniera nelli contratti, e confessi, esser contratti diuersi quelli che hanno forme diuerse (se però in vece di forme non fossero palij, o coperte da mantellar l'vsura, il che si conosce benissimo, da chi le mira con realità, e con occhio spassionato, ò si gouerna conforme al parer de Sauij.)

Conferma quant'io dico il considerar che il Signor Iddio del quale non possiamo dire, ne manco è lecito pensare che stia sù le burle, ò che si diletti di frascherie, hà vietato l'vsura, e dichiarato che l'vsurario non entrerà in Cielo; perche chiedendosi nel Sal. 14. chi sia per esser habitator del Paradiso *Domine quis habitabit in tabernaculo tuo, aut quis requiescet in monte sancto tuo?* frà l'altre qualità che si richieggono in questo tale, v'è ch'egli non habbia fatt'vsura. *Qui pecuniam suam non dedit ad vsuram*, & in S. Luca al 6. commanda che s'impresti senz'interesse. *Mutuum date nihil inde sperantes*. Et all'incontro non hà sua Diuina Maestà prohibite le vendite, ne le compre, non

le

le locationi, ne le negotiationi, come si può vedere in molti luoghi delle Diuine Scritture, in S.Luca al cap. 19. *Negotiamini dum venio* in S. Mattheo al cap. 21. nella parabola della vigna si dice come di contratto lecito che *Locauit eam agricolis*, nella Genesi al cap. 47. legiamo che il Santo Giosetto fece con quei d'Egitto in nome del suo Rè varij contratti: prima vendeua loro il Grano per denari, mancando poi a quella gente i quattrini, fece vn'altro contratto, e fù di permutatione, dandole Grano riceuendo da loro peccore, & agnelli, caualli, & altri bestiami, e questi vennero meno; & egli dando loro il Frumento riceueua in iscambio possessioni, e terre, mà perche non harebbe il Rè saputo che fare di tanta terra, ne l'harebbero i suoi Ministri potuta coltiuare, la restituì di nuouo in feudo, ò in emphiteusi, che si fusse, alli antichi Padroni, con patto che la coltiuassero, e del frutto che per l'auenire rendesse, ne dessero la quinta parte al Rè, e perciò rimase sempre obligata tutta la terra dell' Egitto alli Regi che succedettero, toltane quella de' Sacerdoti ch'egli lasciò libera. Nel'esodo al cap. 21. dà, Dio stesso il modo di comprar' i Schiaui: nel leuitico al cap. 25. prescriue la regola, e dà le Leggi delle vendite, e delle compre, e per lo più vuole che siano redimibili. Nello stesso capitolo stabilisce il *Ius congrui* volendo che

Vide Afflic. de Iu-

che nel comprar la casa, la Villa, ò altro stabile, il parente sia preferito. In S. Mattheo cap. 25. nella parabola delli Talenti, habbiamo il contratto di Fattoria, dando vn'huomo ricco a tre de suoi fattori molti denari acciò glieli negotiassero; due de quali lo fecero diligentemente, & in molto tempo raddoppiaron' i denari, diedero i conti, e furon premiati. Ne sarebbe forse gran fatica trouar nella Scrittura Sacra, almeno nominato il Cambio *per litteras* essendo scritto nell' Ecclesiastico al cap. 37. *Cum negotiatore tracta de traiectione*, ò come leggono I 70. *Cum mercatore tracta de commutatione*, e finalmente nel libro de' Prouerbij al cap. 31. quella Donna valorosa non solo non è biasimata, ma è dallo Spirito Santo lodata, per esser buona mercantessa, poiche *Considerauit agrum, & emit eum, Syndonem fecit, & vendidit, & cingulum tradidit Chananeo, gustauit, & vidit quia bona est negotiatio eius*. Hora tutti i sopradetti contratti sono fatti e con guadagno, e con intentione di guadagno, & il Signore non li prohibisce, mà gli approua, mà insegna il modo di farli, e loda e guiderdona quelli Agenti che han raddoppiati i denari: l'imprestito nondimeno vuol che si facci *Gratis, & amore*, e non solo non vuol che se ne prenda interesse, ma non vuole ne manco che si speri, e si dichiara che non vi sarà Paradiso per colui, che

re protho. in princ. nu. 1.

18

dall'impreſtito vorrà qualche vtile: dal che ſi caua per neceſſaria, e manifeſta conſequenza, ò che Dio vuol burlare vietando il Pane, e permettendo la focaccia (il che ſarebbe empio) ò che queſti contratti ſono differenti frà di loro, mentre gli vni ſono da Dio conceſſi, e gli altri vietati.

19 Hor'alla medeſima guiſa riſpondendo all'argomento, dico eſſer molto diuerſo il conceder le Continuationi de' Cambi, che in effetto non ſon' altro che mutuo palliato, e concedere l'intereſſe del Lucro ceſſante. Prima perche non è da credere che tanti Theologi, anzi i Papi ſteſſi s'ingannino, i quali condannano quella ſorte di Cambio, & approuano l'intereſſe del Lucro ceſſante. Secondo perche il Lucro ceſſante, lo prende colui che voleua, & poteua, & haueua pronta la commodità di far vn Cambio reale, mà il guadagno delle Continuationi è guadagno di Cambio finto. Terzo perche le Continuationi le fa il Cambiſta, poiche le accommoda di farle, mà il Lucro ceſſante non ſi prende ſolo per charità, e per far coſa grata, come inſegnano i Dottori, e come habbiamo noi prouato contro il Nauarro. Quarto perche ſe Caio non haueſſe à chi dare il ſuo denaro a Cambio reale (il che ſuccede in multi luoghi, non eſſendo tutte le Città come Genoua, ò Firenze) non potrà, impreſtando ad vn'amico, prender da lui l'in-

teresse del Lucro cessante del Cambio, mà non mancherà per questo di far'vna Continuatione, se diremo esser lecita. Quinto habbiamo prouato che in Regno di Napoli l'interesse del Cambio reale, non giongerebbe mai all'vtile che cauano dalle Continuationi, e però se non sono lecite in se stesse, non sarà lecito prender quel guadagno per ragion del Lucro cessante. Sesto finalmente queste Continuationi si fanno souente, con persone impotenti, con figli di famiglia, & altri che in realità non hanno da pagare, e non hauendo non sono tenute, com'insegna l'Afflitto Decis. 20. Onde non sarebbe lecito prender da costoro il Lucro cessante, non ti cessando Lucro di quel denaro che non hai, ne puoi hauer per adesso, ne lo puoi negotiare, e nondimeno con costoro si fanno le Continuationi. Se ben sò che sopra questo sesto punto vi sarebbe da far molte dispute, onde voglio che sia detto solo per far vedere quante differenze vi sono frà le Continuationi, & il Lucro cessante, e che però non se ne hà da cauar consequenza che permettendosi l'vno si debbano ammetter l'altre. Però all'vno, & all'altro douersi caminar molto cautamente, auertono con ragione i 20 Dottori, del che habbiamo vn bellissimo essempio nella Decisione 20. dell'Afflitto, mà basti per breuità quello che determinò la Ruota Romana

nella Decisione 221. del Farinacio & è questo. Il Marchese do Pisani del 1589. Si chiama debitore delli Giacomini di Firenze, di scudi settemila è tanti: s'accordano per instromento che s'egli non li paga per i tanti di Settembre, li possano essi trattener sopra i Cambi, e Ricambi per qualsiuoglia Piazza, pur che l'interesse non ecceda otto, & vn terzo per 100. si dà il caso che il detto Marchese non paga il debito, e quando del 1604. pretendono i detti Giacomini, ò, i loro heredi, l'interesse de' Cambi a ragion d'otto, & vn terzo per 100. Giudica la Ruota non se le douere detto interesse, non potend'essi prouare d'hauer trattenuto tal somma sopra i Cambi, e sin qui vien la Ruota a dannare il Cambio di Lione di nuouo introdotto, del quale hò parlato sopra nella Question 4. & altri, doue non si mandano le lettere, è resta per deciso che non v'è Cambio. Decide in oltre quiui la Ruota, che non se le deue nè anco tal'interesse per ragion del Lucro cessante, tutto che fussero soliti detti Giacomini a negotiare, per le molte conditioni che si ricchiedono per poter prender detto Lucro cessante, conforme alla Dottrina di Paolo di Castro in *l. Non vtiq. §. nunc de officio ff. de eo quod cer. lo.* e del detto Afflitto, e frà l'altre la certezza del guadagno: erano soliti negotiare, stà bene dice l'Afflitto, mà quanti casi poteano succedere

per

per i quali non harebbero negotiato, e che li poteano impedire? la qual'opinione seguitando la Ruota Romana, determina che tal Lucro non si debba a detti Gentil'huomini, come determina parimente il Becio conf. 213. sopra citato, nel caso delli Cusani con lo Spinola, che non vi ammette il Lucro cessante nu. 111. Il che hò voluto notare in confermatione di quant'io diceuo, esser necessario l'andar molto cauto nel concedere il Lucro cessante.

QVESTIONE SETTIMA.

SE SIA LECITO IL CAMBIO secondo le Polise che si fanno a' nostri giorni in Genoua.

1 *Contenuto delle Polise che si fanno in Genoua in materia de' Cambi.*
2 *Contengono dette Polise 3. contratti.*
3 *Sono sicure in conscienza.*
4 *Quando però il denaro s'impieghi in Cambi reali.*
4 *Non è lecito deponer' in custodia denari, in mano dell'vsurario.*
5 *Buona fede non dis'obliga dalla restitutione.*
6 *Opinione del Lessio circa questo particolare.*
7 *La Donatione molte volte non iscusa dalla restitutione.*

Detti

8 *Detti 3. contratti sono leciti in ogn'altro negotio, & ammessi da Dottori communemente.*

9 *Ne sono contro la Bolla di Papa Sisto V. delle Società.*

COSTVMANO a' nostri tempi le Donne Vedoue, & altri che non hanno l'vso, ò non vogliono la briga di Cambiare, dar'vna somma di denari ad vn negotiante, ò Cambista, facendo certe Polise, il cui contenuto è. Che debba il Cambista per vn'Anno negotiar tal denaro in Cambi per le Fere di Piacenza, Lione, ò altra Piazza, con tal Legge, che guadagnando con tali denari, negotiati come s'è detto, più di 5. ò di 6. per cento, dia li 6. al Padrone del sudetto denaro, & il sopra più che gli fruttasse, sia del Cambista: mà s'egli rendesse solo 4. ò 3. o quanto che fusse meno delli 6. tutto il guadagno spetti alla Vedoua, e niente al negotiante: Il quale s'obliga in oltre, di starle per i debitori. Doue s'hà da notare.

Che tai Polise contengono tre contratti, se bene si considerano, l'vno di Società, nella quale la Vedoua pone il denaro, & il Negotiante l'industria, il secondo è d'assicuratione del capitale, che le fà lo

lo stesso, il quale prende sopra di se il risico, e si sottomette al danno, in caso che fallissero coloro à quali egli darà a Cambio detta somma, il terzo contratto è d'assicuratione del frutto: Et è questa dottrina del Nauarro *in commentario de vsuris nu.* 32. e di molt'altri Dottori, quali e riferisce, e seguita il Valentia 2. 2. disp. 5. q. 25. punc. 2. Se ben'io direi più presto esserui tre contratti, vno di Fattoria, l'altro d'assicuratione, & il terzo di vendita, e mi dichiaro. Sogliono i denari impiegati in Cambi reali render tal hora 12. per cento, tal volta 10. 11. 8. ò, 9. Consegna la Vedoua scudi 100. a Federico, acciò li dia a Cambio 4. volte, cioè per 4. Fere; Il suo guadagno, che si può sperar', e presuponere debba esser 10. in circa, glielo vende per 6. rilasciandole quel sopra più ch'ella spera, parte per la fatica della Fattoria, e parte perch'egli le assicura il capitale. Quando poi li Cambi rendessero manco di 6. si prende la Vedoua ogni cosa, e se ben'in tal caso verrebbe il Cambista ad assicurar'il capitale, & a faticar senza guadagno, vien ciò contrapesato dal molt'vtile ch'egli hauerebbe hauuto quand'hauessero guadagnato 10. ò, 12. come suol' auenire molte volte, oltre che in rigore non si può dir ch'egli non sia stato pagato della sicurtà ch'egli fà, e della fatica, stante che la speranza del guadagno, è cosa apretiabile, come apparisce in questo,

& in molt'altri contratti, doue si compra vna cosa incerta ma sperata, per essempio il pesce che si spera debba esser nella rete, *l. Si iactum retis ff. de actio. emp.* il pagamento dunque del Cambista in questo caso sarà, la speranza che debbano i Cambi fruttar più di *6.*

3 Dico per tanto esser lecito in conscienza tal contratto, essendo fundato sopra tre contratti giusti, & approuati, e l'ammette anco il Vipera cap. 5. dubio *6.*

Vedo però l'argomento che si potrebbe far' in contrario, & è che in queste Polise si stabilisce vn prezzo fermo, e determinato, contro la Bolla del Sommo Pontefice che lo vieta in quelle parole. *Statuimus ne deinceps quisquam audeat, siue a principio, siue alias, certum, & determinatum interesse, etiam in casu non solutionis pacisci.* Che perciò notò il Salas *de Cambijs cap.* 24. E prima di lui il Nauar. *in summa cap.* 17. *nu.* 301. *& in com. de vsuris nu.* 54. Come nelli altri contratti, si può per lo Lucro cessante stabilir' vn determinato interesse *ad arbitrium boni viri*, secondo che si può probabilmente sperare, il che ammettono molti altri Dottori, & oltre a quelli ch' egli allega v'è il Garzia de contrac. 1. par. cap. 11. conc. 4. e si caua manifestamente, s'io non m'auiso male, dal capitolo nauiganti de vsuris; ma non si può già, dice il Salas,

las, stabilir tal interesse nella materia de Cambi, essendo stato prohibito da Papa Pio V.

Al che rispondo negando che in questo caso si stabilisca prezzo fermo, circa l'interesse del Cambio, non essendo vero che la Vedoua dia a Cambio al Cambista, mà il Cambio lo fà egli con altri, i quali non determinano prezzo alcuno, e la Vedoua vende al Cambista il suo guadagno per sei per cento, nella maniera che habbiamo dichiarato di sopra.

Non conuince perciò l'argomento non prendendo la Vedoua interesse determinato dal Cambio ch'ella non fà, ma dalla vendita del guadagno ch'ella spera dal suo denaro. Non s'hà però questo modo di fare, da ammettere così assolutamente, per mio parere, mà con questa limitatione, cioè.

4 Che può la Vedoua prender tal frutto, quand'il Cambista negotij i sudetti denari in Cambi reali, mà s'egli facesse di quelle Continuationi, ò Cambi secchi, de' quali habbiamo ragionato di sopra, & essa lo sappia, e lo permetta, pecca mortalmente & è tenuta a restituir l'vsurario guadagno. Al che si sottoscriuono il Soto *de Iust. & Iure l. 4. q. 7. ar. 2.* trattando *de præda Belli*, il Clauar. 1. par. 6. Adinu. Beia 1. par. casu 22. & il Lupo vbi supra nu. 71. in fine.

Anzi che con S. Thomaſo 2. 2. q. 78. ar. 4. ad 3. inſegnano il Gaet. & il Salon nello ſteſſo artic. contr. 4. Il Soto de Iuſt. lib. 6. q. 1. ar. 5. in fine, e communemente i Theologi, che non ſolamente non è lecito dar denari a negotiare ad vno, che l'impieghi in contratti vſurarij, mà ne anco, poſſiamo dargline perche da' Ladri ſe li cuſtodiſca. Peccherebbe certo chi ciò faceſſe dice S. Thomaſo, niente meno di colui, che deſſe vna Spada in mano ad vn furioſo, che deſſe vaga Donzella in guardia ad huom' libidinoſo, ò raccommandaſſe Cibi dilletteuoli, e prohibiti, ad vn Goloſo.

5 Ma ſe conoſcendo la Vedoua Federico per huomo giuſto, e di buona conſcienza, & auiſandolo in oltre, ch'egli non debba in conto alcuno negotiar'i ſuoi denari in Cambi ſecchi, ne impiegarli in negotij dubioſi *in foro animæ*, ma ſolo in Cambi reali, ò in altro negotio da Dottori approuato, & egli non oſtante tal proteſta, l'impiegaſſe in Cambi ſecchi, cert'ella non peccherebbe, ne ſarebbe tenuta a cos'alcuna, mentre ſtà *in bona fide*. S'ella nondimeno ſapeſſe poi, hauer riportato quel guadagno dal Cambio ſecco, ſarebbe ſenza dubio tenuta a reſtituire, il che affermano *in terminis* il Soto lib. 4. il Beia, e Clauario ſopracitati, & il Molina diſp. 330. nu. 3. il Salon *vbi ſupra controu.* 12. §. *Alterum eſt mercatores*, & è opinione

certa,

certa, e senza controuersia, alla quale si sottoscri-
uono i Sommisti trattando della Società: essen-
do tenuto ogn'vno a restituire non solamente *ra-
tione iniustæ acceptionis*, come s'egli hauesse rubato,
ma anco *ratione rei acceptæ*, come se lecitamente
egli hauesse acquistato cosa rubata.

6 Ad ogni modo non ostante quanto sin'hora
habbiamo detto, Leonardo Lessio lib. 2. cap. 20.
dubio 12. dubita se chi *in bona fide*, non lo cono-
scendo per tale, fece vn contratto vsurario, il qua-
le ne harebbe fatto vn'altro lecito, s'egli hauesse co
nosciuto che quello era ingiusto, possa dopò d'es-
sersi auertito dell'inganno, ritenersi per ragion
del Lucro cessante, quanto in quell'altro lecito con
tratto, egli harebbe guadagnato? discorre in tal
materia longamente, la sostanza della sua risposta
è, che s'egli hauea intentione di far'vn contratto
lecito, e guadagnar in quel miglior modo, e tito-
lo che poteua lecitamente, e colui con chi nego-
tiaua hauea parimente intentione di darle quel
guadagno in quella guisa, e modo ch'ei lo preten-
deua; in tal fatto forse non sarebbe obligato alla
restitutione, del che nondimeno egli dubita assai.

Veramente par, che habbia e del duro, e dell'in
humano il sententiar'a restituir colei, che non so-
lamente, non voleua far Cambi secchi, ma auertì,
auisò, e si protestò ch'ella non voleua, che i suoi

quattrini fussero impiegati, se non che in Cambi reali, & in negotij più che sicuri in conscienza. Con tutto ciò la commune opinione de' Theologi, e de' Dottori, la condanna à restituire, dicendo che la buona fede libera sì la persona dall'offesa di Dio, ma non già dall' obligo della restitutione, e ne veggiamo spesso gli essempi. Comprò Andrea vn Gioiello da Paolo, stimato da tutti persona buona, e santa, e degnissima di fede, fece in oltre Andrea le sue diligenze, per saper s'era di Paolo il Gioiello, protestandosi che altrimente non l'harebbe mai compro: mà facci quanto vuole, vsi tutte le cautele, che le piace, si protesti quanto sà, che se finalmente sì scuopre come in realità quel Gioiello è d' Antonio, egli è forzato a darglielo senza quattrini, e perderui il prezzo che le costò.

7 Per tanto nel sopradetto caso stimerei molto meglio che i contrahenti si rimettessero, e condonassero il guadagno preso, e si dis'obligassero l'vn l'altro dalla restitutione, parlo de' Cambisti frà di loro, mà se si trattasse de' Regnicoli, ò persone simili, ancorche dicessero che rimettono, e che donano, non v'hà dubio che non si dourebbero stimar voluntarie, ne libere, così fatte donationi, il che vien' auertito dalla legge *Rem legatam ff. de adim. leg.* doue dice, non si douer credere che huomo posto in necessità, doni via il suo, doue che detti

Regni-

Regnicoli, & altre si fatte persone, sono in tanta necessità, che prendono a Cambio, tutto che si caro le costi; intorno alla qual materia si può veder il Nauar. *de datis, & promissis notab. vlt. nu.* 54. & il Clauario. 1. *par.* 7. *praua adinu.* §. *& si dicatur*, proua diffusamente non esser in conscienza sicuri i Cambisti; tutto che quei che presero a Cambio dicano di farle donatione del guadagno, il che si deue intendere in caso che si contratti con persone poste in necessità, ancorche fussero Prencipi, e Regi, com'egli scriue, à cui il Vipera sopra allegato, si sottoscriue.

8 Aggiungo a quanto habbiamo detto sin'hora: esser lecito far i sopradetti tre contratti, non solamente con i Cambisti, mà con quelli ancora che negotiano in merci, che fanno partiti co' Prencipi, ò altro lecito contratto. Sarebbe per tanto tollerabile, se vna Vedoua desse scudi mille ad vn Mercadante, che manda in Alessandria d'Egitto a comprar mercantie, participando nel suo negotio per detta somma, che sarebbe il primo contratto di Società, secondo che le vendesse il guadagno che si spera dal negotio a ragion di 12. per cento, e terzo che ne desse 6. al Mercadante perche le assicurasse, da ogni sinistro, il capitale, onde verrebbe detta Vedoua a riportar'in tal maniera 6. per 100. l'anno de' suoi denari. E questo mo-

do

do dice il Nauar. *in Comm. de Vsuris nu.* 32. hauer egli proposto in Lisbona al Rè, acciò si leuasse vn'altra consuetudine, e negotio, che si facea in detto luogo qual hauea dell'vsurario, e nella somma. *cap.* 17. *num.* 253. *& sequentibus* difende tal contratto con molte ragioni, e salua per cotale strada, vna consuetudine ch'era in Francia a'suoi tempi, & anco in alcune parti d'Italia: cioè di dar denari a' Mercadanti a 4. per 100 l'Anno, senza correr risico del capitale, e se ben non faceano i contrattanti, mention'alcuna dei sopradetti tre contratti, stima nondimeno il Nauar. hauer tal vsanza hauuto origine di qui, poiche in ogn' altra guisa sarebbe contratto vsurario. Et è ciò molto probabile, stante che molti Dottori antichi, da lui citati sono stati di questo parere, e lo possono hauer' insegnato. Dà però egli in questo particolare due riccordi.

Il primo che chi volesse contrattare in detta maniera, dourebbe nella Polisa, ò instromento, specificar la cagione per la quale prende detti 6. per 100. dichiarando che intende di fare i tre contratti sudetti.

Il secondo è che sarebbe ciò lecito quando l'intentione della Vedoua fusse veramente di far Società e gli altri due contratti, & illecito, & vsurario quand'ella hauesse intentione d'imprestare, e prenderne

prenderne quel guadagno, il che è verissimo; mà contro di lui che in altr'occasione hebbe a dire, che il giusto, ò l'ingiusto, non pendono dall'intentione.

La stessa opinione tengono il Graffio nelle sue Decis. l. 2. cap. 120. nu. 39. il Toleto l. 5. cap. 4. il Lessio lib. 2. cap. 25. nu. 24 il quale afferma come tutti i Scrittori di questi tempi approuano tal modo di negotio, & è dello stesso parere il Valentia 2. 2. disp. 5. q. 24. pun. 2. & q. 25. pun. 2. Porta anch'egli molti argomenti, e cita Dottori assai antichi, e graui, che hann'insegnato lo stesso, e dice finalmente che l'Anno 1581. si ritrouò egli in Roma, doue da molti graui Theologi fù deciso esser lecito tal modo di negotiare delli tre contratti, se ben'auisa anch'egli nel §. *Diligenter autem*, e replica più volte il ponto sudetto dell'intentione, qual deue esser retta, acciò non si desse nell'vsurario.

9 È però necessario rispondere ad vna obiettione che potrebb'esser fatta in tal soggetto, & è che Papa Sisto V. nella Bolla che comincia *Detestabilis*, prohibisce, anzi condanna come vsurarie tutte quelle Società, nelle quali vn compagno assicura il capitale dell'altro. Al che risponde il Graffio *vbi supra* che per essa si prohibiscono solamente i patti ingiusti, & alle leggi contrarij, e l'Azorio tomo 3.

lib. 9.

lib. 9. cap. 3. q. 7. dice hauer inteſo da perſone degne di fede, qualmente interrogato Noſtro Signore della ſua intentione circa queſta Bolla *viuæ vocis oraculo*, riſpoſe non eſſere ſtata la ſua mente dannar quei contratti che da i Dottori Claſſici ſono approuati. Quindi è che il Valentia, il Toleto, il Graffio, il Leſſio, & altri che hanno ſcritto dopò detta Bolla (come appare dalle lettere dedicatorie) hanno con tutto ciò ſeguitato tal opinione, la quale al mio parere è opinione ſicura, quando non fuſſe per altro, ſe non per eſſer da tanti Sauij difeſa.

Auerto ſolamente due coſe in queſto fatto. *La* prima, che ſe chi riceue, impiegaſſe i denari in contratti vſurarij, non ſarebbe ſicura in conſcienza la Vedoua come hò di ſopra prouato. La ſeconda, ch'ella deue guardarſi dal dare i ſuoi denari a chi non negotia effettualmente, ſtante che Società ſignifica compagnia di negotio, participatione di negotio, e di mercantia, dunque ſe tu li dai ad vno che non negotia, è ſegno chiaro che non hai intentione di negotiare, ma d'impreſtare con riceuerne il guadagno delli detti *6.* per cento, il che da tutti i Dottori è dannato, eſſendo in effetto vſura manifeſta.

QVE-

QVESTIONE OTTAVA.

SE SIA LECITO CONTANDO IN se stesso, assegnar' all' amico al conto quando in Piazza si troue- rebbe maggior prezzo.

1 *CAmbisti mettono ogni Settimana il conto, e che significhi.*
2 *Assegnationi de' Cambi come si faccino.*
3 *Mandato che contratto sia, e che dinoti mandatario.*
4 *Oblighi del mandatario, è principalmente osseruar pontualmente gli ordini.*
5 *Procede infedelmente prendendo a 129. & assegnando a 128.*
6 *Mandatarij infedeli, sono dalle leggi dichiarati infami.*
6 *Inuettiua di Cicerone contro di loro.*
7 *Decisione della questione.*
8 *Si scioglie l'argomento, fatto in fauor del mandatario.*

1
SANO i Cambisti non solo nelle Fere al suo tempo, mà in molte altre Città ogni settimana, stabilir vn prezzo determinato, al quale debbano tutt'i contrattanti Cambiare per l'altre piazze. *Exempli gratia* tassauano gli Ani

lib. 9. cap. 3. q. 7. dice hauer inteſo da perſone degne di fede, qualmente interrogato Noſtro Signore della ſua intentione circa queſta Bolla *viuæ vocis oraculo*, riſpoſe non eſſere ſtata la ſua mente dannar quei contratti che da i Dottori Claſſici ſono approuati. Quindi è che il Valentia, il Toleto, il Graffio, il Leſſio, & altri che hanno ſcritto dopò detta Bolla (come appare dalle lettere dedicatorie) hanno con tutto ciò ſeguitato tal opinione, la quale al mio parere è opinione ſicura, quando non fuſſe per altro, ſe non per eſſer da tanti Sauij difeſa.

Auerto ſolamente due coſe in queſto fatto. La prima, che ſe chi riceue, impiegaſſe i denari in contratti vſurarij, non ſarebbe ſicura in conſcienza la Vedoua come hò di ſopra prouato. La ſeconda, ch'ella deue guardarſi dal dare i ſuoi denari a chi non negotia effettualmente, ſtante che Società ſignifica compagnia di negotio, participatione di negotio, e di mercantia, dunque ſe tu li dai ad vno che non negotia, è ſegno chiaro che non hai intentione di negotiare, ma d'impreſtare con riceuerne il guadagno delli detti 6. per cento, il che da tutti i Dottori è dannato, eſſendo in effetto vſura manifeſta.

QVE-

QVESTIONE OTTAVA.

SE SIA LECITO CONTANDO IN se stesso, assegnar' all' amico al conto quando in Piazza si troue- rebbe maggior prezzo.

1 *CAmbisti mettono ogni Settimana il conto, e che significhi.*
2 *Assegnationi de' Cambi come si faccino.*
3 *Mandato che contratto sia, e che dinoti mandatario.*
4 *Oblighi del mandatario, è principalmente osseruar pontualmente gli ordini.*
5 *Procede infedelmente prendendo a 129. & assegnando a 128.*
6 *Mandatarij infedeli, sono dalle leggi dichiarati infami.*
6 *Inuettiua di Cicerone contro di loro.*
7 *Decisione della questione.*
8 *Si scioglie l'argomento, fatto in fauor del mandatario.*

1
SANO i Cambisti non solo nelle Fere al suo tempo, mà in molte altre Città ogni settimana, stabilir vn prezzo determinato, al quale debbano tutt' i contrattanti Cambiare per l'altre piazze. *Exempli gratia* tassauano gli An-

ni passati quand'ero in Napoli, grani 128. per hauerne vno scudo di Marche in Fera, dauano grani 100 per hauerne 101. e più in Lecce, e così faceano per Venetia, per Roma, & altri luoghi, e questo chiamano, mettere il conto, il qual è stato introdotto da' Mercadanti ad imitatione della tassa delle Mercantie, v'è però grandissima, & essentialissima differenza; perche se vn Prencipe tassa il grano, ò l'oglio consiste da quel giorno inanzi il prezzo di quello in indiuisibile, come insegnano i Dottori, e chi vendesse tal merce più cara della tassa, e peccherebbe, e sarebbe obligato alla restitutione di quant'egli hauesse ecceduto i limiti del prezzo determinato, mà frà Cambisti non v'è tal legge, ò almeno non si osserua se pure vi fusse, perche non ostante il conto posto, alcuni prendono più & altri meno, secondo la quantità de' denari che si trouano, e lo credito che hanno, onde vna buona lettera, cioè vn Mercadante ricco, che hà in piazza molto credito, venderà lo scudo di Marche ch'egli hà da far pagar' al suo tempo in Piacenza, grani 129. doue vn'altro di minor credito difficilmente trouerà a venderlo 128. come supponiamo che sia il conto di quella settimana. Si dà hora vn caso che mi diede stimolo sempre, & è questo.

2 Camillo negotiante Romano, fà vna tratta a

Na-

Napoli a Nard'Antonio, scriuendole che paghi ad Anello, ducati mille, de quali si proueda di Piacenza nella prossima Fera, dal suo Procuratore: Hor se per far'in Napoli tal pagamento, se ne và Nardo in Piazza e prende ducati mille a Cambio, per esser'egli buona lettera, e perche vi sono molti che hanno da rimetter denari a Piacenza, trouerà 129. grani per ogni scudo di Marche, il che ridonderebbe in vtilità di Camillo; però egli fà disegno di guadagnar in questo negotio alcuna cosa, & assegna de'suoi stessi denari al suo amico, contando in se stesso a ragion di grani 128. com'era stato posto il conto, e se pure non hà egli tal denaro, lo prende in Banchi a 129. si dimanda s'è lecito tal modo di fare?

3 Per decision di questa Questione s'hà da supponer prima, darsi vn contratto che appellano de mandato, com'insegnano le leggi Ciuili *ff. mandati* e nell'*Insti. eodem titulo*, onde risulta fr'al mandante & il Mandatario, cioè frà quello che dà la commissione, e l'altro che la riceue, vn'obligo, ò sia attione di mandato, la quale si contrahe in più maniere, come si caua dalla *l. 1. ff. mandati*. bastando per quest'effetto che frà di loro consentano i contrahenti, perche, ò sia dia l'ordine con vn messo, ò con vna lettera, ò, si dica ti prego, ti commando, ò pure io voglio che tu faccia ò scriuasi

come si voglia, ne' nasce l'obligo e l'attione sudetta; e soggionge il legislatore. Questa fatica, ò briga, non si deue far per premio, auenga che questo contratto sia fundato nell' amore, e sia figlio dell' amicitia, alla quale è contrario lo stipendio, & il pagamento; Mà se pure il Commissario volesse per essecutione della Commissione qualche mercede, non sarebbe più contratto di mandato, ma più presto contratto di locatione d'opere. Queste sono le parole della legge sudetta. *Obligatio mandati, consensu contrahentium consistit, ideo per nuntium quoq; vel per Epistolam, mandatum suscipi potest, item siue rogo, siue volo, siue mando, siue alio quocunq; verbo scripserit, mandati actio est (& subdit) mandatum nisi gratuitum nullum est, nam originem ex officio, atq; amicitia trahit, contrarium porrò est officio merces; interueniente enim pecunia, res potius ad locationem, & conductionem operarum respicit*. Le quali parole si replicano nel §. *in summa. Instit. eodem titulo. Et l. litem Cod. de Procur.* dalle quali vltime parole della legge si caua chiaramente che non possono, i recorrenti, i Procuratori, ò gli amici de' Cambisti (propriamente parlando) chiamarsi Mandatarij, stante che il Mandatario è colui che *Gratis, & amore* serue l'amico, e questi rispondenti, e Procuratori de' negotianti, sogliono prender la prouigione, mentre essequiscono le Com-

Commissioni loro; Ad ogni modo stante che in tutto il rimanente si conformano nel dare, e riceuere tali ordini, alla dispositione delle sopradette leggi del mandato, e perche non hanno assegnato Salario continuo, ne ordinario stipendio; però dalli Dottori Communemente sono detti Mandatarij. Così gli appella il Molina disp. 551. num. 5. (trattando di coloro che in Quenca riceuono le Commissioni delle Lane dalli Genouesi) così Parisio consil. 47. & cons. 91. vol. pri. così la Ruota Genouese in quasi tutte le sue decisioni, & altri Dottori assai; Aggiungi, che riceuendo altri qualche rimuneratione nell'osseruar gli ordini, & essequir le Commissioni dell'amico, non manca perciò d'esser Mandatario, & alle regole del mandato è soggetto *l. Si remunerandi ff. mandati.*

4 Appellinsi hora come si voglia questi tali, non v'hà però dubio, che non siano tenuti di seruar gli ordini del mandante, ò sia del suo principale, fedelmente, e diligentemente, e procurar' in tutti i negotij l'vtile loro, perche se bene, come apparisce dalle sopracitate leggi, è in libertà del Mandatario l'accettare, ò ricusare la Commissione che fatta le viene; Accettata però che l'hà, & hà obligato il Mandante, & è obligato a lui, come habbiamo detto; onde dice Parisio cons. 91. nu. 3. vol. primo: le lettere che contengono gli ordini, e danno

le Commissioni, passate frà i negotianti, dopò d'essere state da loro riceuute, & accettate, li rendono obligati a quanto in esse si contiene.

E in oltre il Mandatario tenuto secondo la dispositione delle sudette leggi, a restituire qual si voglia vtile, ò guadagno che nell'essequir la Commissione egli hauesse fatto. Mà quello che prima d'ogn' altra cosa da lui si ricerca è, ch'egli osserui puntualmente la forma della commissione, e tutte le conditioni dell'ordine, ò sia mandato § *Is qui exequitur. Instit. Mandati, & l. 3. ff. eodem tit.* le quali regole, stimo essere non solamente *de iure Ciuili*, mà *de Iure* anco *Diuino, & naturali* e qual' huomo, per tua fè, commettendo altrui vn suo negotio, e non brama, e non giudica molto conueniente, che sia fatto diligentemente, fedelmente, & vtilmente? Indi è che disputano i Legisti, se non solo *de dolo, & lata culpa*, ma se sia tenuto anco *de leuissima culpa* il Mandatario.

5 Hora nel proposto caso, stimo portarsi infedelmente, & ingiustamente Nard'Antonio, assegnando a Camillo il suo debito al conto, mentre ritrouaua in piazza prezzo maggiore. Il che prouo così.

Primo le conditioni, e Clausule della commissione s'hanno da essequire puntualmente *l. diligenter ff. mandti*, e la forma dell'ordine s'hà da osseruare *ad vnguem cap. cum dilectis de rescriptis*, il che notano,

tano, & auertono communemente i Dottori, che affermano esser'inualido e nullo quanto si fà non solamente, *contra*, mà anco *præter formam mandati*, come proua la Ruota di Genoua Decisione 174. nu. 6. E tenuto in oltre il Mandatario osseruar tutte le qualità, e circonstanze del mandato *cap. cum venisset de eo qui mitt. in poss. & in cap. Pisanis & ibi Glosa. & Abbas in 4. not. extra, de restitut. spol.* Al che si obliga il Mandatario, mentre rescriue al mandante, ch'egli essequirà quanto le ordina, ò commanda. Il che affermano i Legisti in *l. si litteras Cod. mandati*, e la Ruota di Genoua Decis. 174. nu. 8. Ne è permesso al Mandatario far contro la sua fede, ò parola; come insegna il Menoch. Consil. 296. nu. 16. vol. 3. Ma il principale, & intende e commette a Nardo Ant. che procuri d'vtilitarlo quanto può, dicendo. Compirete la tratta, e di quanto per conto mio vi mancherà, ve ne prouederete al mio più vtile da Piacenza dal mio Procuratore. Anzi che se ben non lo dicesse, così s'hà da intendere la commissione, *l. cum quis ff. si cert. petat & Rota Genu. Decis. 9. nu. 12.* Risponde in oltre Nardo a Camillo di douer così fare, fa dunque contro la Giustitia, contro la fedeltà, e contro la verità, se diuersamente procede.

Secondo insegnano i Dottori, & in ispecie Natta cons. 115. nu. 8. vol. 1. Che anco in vna commissione

misſione ampliſsima, s'hà da intender ſempre eſcluſo ogn'inganno; ne perche ti dia altri vn ordine libero ſenza limiti, ò reſtrintioni, hai da intender mai, ch'ei voglia che sbarragli, ò getti il ſuo. *l. creditor §. Lucius ff. mandati*. Doue dice la legge. *Plene quidem, ſed quatenus res ex fide agenda eſſet, mandaſſe*. Hor'io ti dimando non getta? non isbarraglia? fà egli fedelmente? chi potendo vendere lo ſcudo dell'amico 129. lo vende 128.

Terzo e Duolo, dice il legislatore, ſe non riſcuoti quanto puoi *l. dolus ff. mandati*, hor non ſarà parimente inganno ſe non vendi quanto vender puoi? E in libertà del Mandatario di vtilitar, e migliorar la cauſa del ſuo principale; deteriorarla mai *l. Diligenter eodem tit.* mà tu hareſti a gli altri venduto lo ſcudo ſuo di Marche 129. e te l'hai preſo per te a 128. dà hora tu ſteſſo la ſentenza, ſe ti ſei portato ſinceramente, e fedelmente? ſe alle leggi Ciuili, & a quella della natura, e di Dio ſei ſtato vbediente?

Quarto è obligato il Mandatario far nell'altrui cauſa, ciò ch'egli harebbe fatto nella ſua. Bartolo nella *l. 1. ff. de ſolutionibus* oue ſi leggono queſte parole. *Equiſſimum. n. viſum eſt, creditorem ita agere rem debitoris, vt ſuam ageret*. Dice Bart. auerti, e nota bene, viene (e con ragione) ſtimato gran mancamento, qual'hora altri non tratta le coſe communi,

muni, come farebbe le proprie *l. heres §. non tantum ff. fam. ercis. & l. si solus supra pro socio*, nei negotij altrui è gran fallo se non facciamo ciò che farebbe vn diligente Padre di famiglia *l. si constante §. si maritus. & sup. de actio. & oblig. l. 1. §. is quoq;*. Il che è vero dice Bartolo, solo se la commissione fusse stata rimessa in tuo arbitrio, perche queste parole (in tuo arbitrio) importano che tu faccia quanto haresti fatto nelle cose tue, ancorche non le hauesti ministrate con gran diligenza. Mà sia, dich'io, chi che sia negligentissimo nel curar le cose sue, s'ei non è pazzo, non venderà mai 128. quello che può vendere 129. Dunque ancorche l'amico t'hauesse detto. Prouedeteuene a vostro arbitrio; doueui contar'a 129. hor quanto maggiormente mentr'ei ti dice prouedeteuene al mio più vtile?

Quinto Argomento. se i Mandatarij che *Gratis & amore* fanno i negotij de' loro principali, son nondimeno tenuti, d'osseruar l'ordine *ad vnguem* e non variar pur'vn tantino, i termini della commissione, far'il tutto fedelmente diligentemente, & vtilmente, niente meno di ciò che farebbero delle cose proprie; quanto maggior obligo hà di far lo stesso Nardo, che trattando i negotij di Camillo, prende per sua mercede la prouigione, e le scriue souente che l'impieghi in cose sue, e se le

 offerisce,

offerisce, e lo prega che le mandi negotij? E tanto maggiormente auisandolo Camillo che li faccia al suo più vtile?

Sesto quand'alcuno accorda vn' artefice perche le faccia vna Naue, vna Casa, vna Pittura, ò cosa simile, & egli, ò per fretta souerchia, ò per negligenza, ò altra cagione vi commette de' i mancamenti, e la fà imperfetta; dispongono le leggi, che chiamando per Arbitri i Periti dell'Arte, si faccia giudicare, se l'opra è diffettosa, e ritrouandosi tale (ancorche non vi si fusse posto tal patto) è tenuto l'Artefice a sodisfare l'interesse al Padrone, come chiaro apparisce nella *l. in lege l. opus l. si priusquam l. ea lege §. locaui & l. martius ff. locati*. Dican'hora i Periti s'egli hà Nardo fatto ben l'opra di Camillo, il quale potendo vendere il suo scudo 129. lo vendete, per vtilitar se stesso solo 128?

6 Stimo per certo che da i Periti, e da gli huomini sinceri, e reali sarebbe costui tacciato più presto d'infamia, che dichiarato innocente. Però nel *§. ex quibusdam. Instit. de pœna temere litig. & l. 1. §. qui pro socio. & l. furti §. mandati ff. de ijs qui notantur infamia*. Tanto i Mandatarij, che non hanno fedelmente amministrati gli altrui negotij, quanto i Ladri, quanto i Rattori, sono dichiarati infami. Il che par che accennasse Cicerone quando che nell' oratione *pro Sexto Roscio*, vers'il fine

fauella

fauella in tal tenore.

Nelle cose priuate s'altri, non dirò per suo interesse malitiosamente, mà per trascuragine negligentemente, hauesse l'ordine del suo principale Mandante essequito, questi determinaron i nostri maggiori, hauer cosa vergognosa commessa: Indi vollero che la sentenza contro vn' infedele Mandatario, alla stessa guisa lo rendesse infame, come quella del latrocinio suole: e ciò s'io non m'ingan no perche non potend'esser noi in ogni luogo, lasciamo souente de' nostri affari, Vicegerente la fedeltà dell'Amico; la qual mentr'ei corrumpe, vien'a distruggere vn ben commune, vn presidio, vna mano vniuersale, e per quanto gli è permesso, disturba il politico viuere, e la vita sociale. E chi non vede, che non possiamo per noi stessi far tutte le nostre facende? Si seruiamo pertanto in vn negotio d'vn Parente, & in l'altro d'vn Amico. E perche si procurano, e tanto si stimano l'amicitie? Con ragion certo, mercè che seruendosi fedelmente l'vn l'altro, con i vicendeuoli beneficij; e seruitij, siam Fabri d'vna publica vtilità. Perche dunque riceui la mia commissione, il mio mandato, se l'hai da curar negligentemente, ò dissegni di conuertirlo in tuo prò interessatamente? perche mi t'offerisci e con tuoi finti ossequij, al mio vtile tendi aguati? tolti di là, vatti con Dio. Manche-

rami forse chi mi serua? e che accetti l'impresa se non ti dà l'animo di cauarne le mani? Impresa certo che non sarebbe graue, a chi non fusse huom' leggero: è vergognosa dunque cotal causa, venendo ad offendere due cose Santissime *l'Amicitia*, e la *Fede*. Essendo chiaro che non commettono le persone i lor negotij, se non alli amici, ne si fidano se non di colui, che hanno in concetto d'huom fedele. E per tanto attion d'huomo indegnissimo, e violar l'amicitia, & ingannar colui, che però da te vien danneggiato, perche di te s'è fidato. Tanto disse dell'eloquenza il Padre.

7 Stimerei perciò douersi nel proposto caso dire, che se non fusse questa legge, ò consuetudine commune de' negotianti, di douer'assegnar sempre al conto, in modo che ciò ch'io faccio nel caso tuo, tu senza dubio farai nel mio, ò mentre non vi siano patti particolari; Che Nard'Antonio pecca mortalmente & è obligato a restituire a Camillo, vn grano per ogni scudo come gli hà tolto. Il che si vede determinato dalla *l. idemq́; §. si procures l. ex mandato l. si vero §. si mihi mandaueris* & per la *l. si negotia ff. mandati*, nelle quali si commanda al Mandatario la restitutione, di tutto l'vtile che haueua cauato dal denaro del suo principale, nell'essecutione del suo ordine. Cosa che ha vigor maggiore ne i rispondenti de' negotianti, che non *Gratis*

tis & amore come i Mandatarij, esseguiscono le loro commissioni, mà prendono per mercede la loro prouigione. Resta hora a rispondere ad vn' argomento che per i sudetti Procuratori, ò rispon denti potrebbe farsi & è.

8 Il conto che in Piazza, ò in Fera si pone è il prezzo giusto, e determinato dello scudo di Marche, onde s'io prendo alcuna cosa di più, non è per che lo scudo del mio amico sia di maggior valore di quello delli altri, mà nasce dal molto credito ch' io hò, e questo, non a lui, ma deue giouare a me, come affermano il Boerio, il Nauarro, il Tole. & altri, che riferisce e seguita il Sayro in *Claui regia lib.* 12. *cap.* 24. *de Procuratore nu.* 5. i quali dicono che se facend'io vn negotio del mio amico, mi vien'fatto vn fauore, vn commodo, e vn'vtile, che realmente e *Coram Deo* è fatto & a me, e per conto mio, e non per far piacere al mio amico, questo spetta a me, e non a lui, Dunque quel sopra più, che mi vien dato, per esser' io ricco, e stimato buona lettera, in niuna maniera deue toccar' all'amico mio, mà a me.

Al che rispondo. Che mentre molti prendono più del conto, già si vede che il conto non è stato posto tanto giusto, che debba il prezzo dello scudo consistere *in indiuisibili*, ne quel grano di più che ti dà il Cambista, te lo dà per amore che ti

porti,

porti, ò per affetto particolar verso la tua persona (che se ciò fusse concederei voluntieri ch'egli spettasse a te) ma te lo dà perche così si dà a tutti gli altri che sono bene acreditati, e così darebbero ad vn'altro che fusse della tua stessa conditione, e forse darebbero lo stesso prezzo al tuo principale, cioè a Camillo, s'egli fusse presente. Hai molto credito frà mercadanti; ti rispondo prima che Camillo haue credito grande anch'egli, e pure se le commetti vn negotio, egli te lo fà fedelmente, & in tal caso ti assegnerebbe il tuo debito a 129. Dunque tu dei far lo stesso. Secondo hai gran credito; e però ti rispondo, negotia teco, e non con vn'altro Camillo, e però ti dà delle commissioni, cosa che t'è molt'vtile, perche tu ne prendi le prouigioni.

Argomento in oltre teco, con i stessi tuoi principij, ò sia *ad hominem* come dicono i Logici. Dici che il conto è il prezzo giusto, e che mentre assegni il suo debito al conto, egli non si può dolere. Hora diamo caso che com'egli ti hà fatto vna tratta, t'hauesse fatto vna rimessa, con ordine di mandar detti denari al suo più vtile in Piacenza, e che sia il conto 128. però le buone lettere prendono a 129. Ti dimando farai lo stesso argomento, dicendo il conto è 128. & il conto è il prezzo giusto dello scudo, dunque voglio contar'in me, e prenderli

derli per conto mio? Signor nò che non lo farai, mà ne diſponerai a 129. & auiſerai l'amico che ſe bene il conto era ſtato poſto a 128. non s'eran però trouate lettere a tal prezzo , e che però haueui diſpoſto del ſuo credito a ragion di 129. parlando dunque alla ſteſſa maniera dell'altro caſo, ti dirò col Signore. *Vade igitur & tu fac ſimiliter.*

IL FINE.

TAVOLA
DELLE COSE PIV NOTABILI.

A

D

Dono,

F

G

H

I

L

M

N

P

TAVOLA.

R

S

V

IL FINE.

CONDONANDO I MOLTI d'Ortographia. I Principali.

				Errori	Correggerai.
a Carte	15	Linea	19.	ncſtro	noſtro
a Carte	33	Linea	14.	Piacantino	Piacentino
a Carte	40	Linea	27.	argomento	argomentano
a Carte	43	Linea	27.	ſono titolo	ſotto titolo
a Carte	57	Linea	10.	che ſiamo	che ſiano
a Carte	62	Linea	1.	21	12
a Carte	81	Linea	21.	contro le	contro la
a Carte	106	Linea	13.	Propij	Proprij
a Carte	123	Linea	24.	att.	art.
a Carte	126	Linea	3.	ſualueranno	ſalueranno
a Carte	136	Linea	24.	ex obietto	ex obiecto
a Carte	142	Linea	3.	dell'interna	dall'interna
a Carte	144	Linea	1.	Scudi	Lire
a Carte	162	Linea	7.	ſe li	ce li
a Carte	178	Linea	17.	vendete	vendette

IN GENOVA,

APPRESSO GIVSEPPE PAVONI.

M D C XIX.

Con Licenza de' Superiori.

IN GENOVA,

APPRESSO GIVSEPPE PAVONI.

M D C XIX.

Con Licenza de' Superiori.